

GAZZETTA



UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 22 settembre 1990

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

R E G I O N I

S O M M A R I O

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 27 dicembre 1989, n. 89.

Modificazioni e integrazioni alla legge regionale 18 agosto 1986, n. 49; recante l'applicazione in Valle d'Aosta del regolamento delle Comunità Economiche Europee n. 797 del 12 marzo 1985, relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie Pag. 4

LEGGE REGIONALE 27 dicembre 1989, n. 90.

Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della regione autonoma Valle d'Aosta Pag. 5

LEGGE REGIONALE 27 dicembre 1989, n. 91.

Rifinanziamento della legge regionale 28 dicembre 1984, n. 76, recante costituzione di fondi di rotazione per la ripresa dell'industria edilizia Pag. 16

REGOLAMENTO REGIONALE 27 dicembre 1989, n. 2.

Norme per la concessione di mutui ad interesse agevolato a favore di privati nel settore dell'edilizia residenziale . Pag. 16

LEGGE REGIONALE 3 gennaio 1990, n. 1.

Rifinanziamento della legge regionale 22 dicembre 1987, n. 106, concernente l'applicazione nella Valle d'Aosta del Regolamento CEE n. 1401 del Consiglio del 6 maggio 1985 che costituisce un'azione comune per il miglioramento dell'agricoltura in alcune zone svantaggiate Pag. 21

LEGGE REGIONALE 3 gennaio 1990, n. 2.

Nuovo sistema funiviario di trasporto pubblico collettivo regionale di persone e di merci: Chamois - Antey-Saint-Andrè. Pag. 22

LEGGE REGIONALE 3 gennaio 1990, n. 3.

Promozione di iniziative sociali, formative e culturali a favore dei giovani. Istituzione della Consulta giovanile . . . Pag. 22

LEGGE REGIONALE 3 gennaio 1990, n. 4.

Interventi finanziari a favore delle imprese aderenti al Consorzio garanzia fidi tra gli industriali della Valle d'Aosta. Pag. 23

LEGGE REGIONALE 3 gennaio 1990, n. 5.

Impiego temporaneo e straordinario di lavoratori disoccupati in cantieri vari della Valle d'Aosta Pag. 24

LEGGE REGIONALE 5 gennaio 1990, n. 6.

Approvazione ed avvio nella scuola del programma di iniziative di lotta all'abuso di sostanze leticite ed illecite nella Valle d'Aosta ed adozione di linee guida per la prevenzione Pag. 26

LEGGE REGIONALE 5 gennaio 1990, n. 7.

Concessione di contributi per la realizzazione di impianti di risalita e di strutture ad essi funzionalmente connesse. Pag. 26

LEGGE REGIONALE 15 gennaio 1990, n. 8.

Finanziamenti di spesa nei diversi settori regionali di intervento e modificazioni alle autorizzazioni di spesa di leggi regionali in vigore, assunti in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1990 e del pluriennale 1990/1992 (Legge finanziaria per gli anni 1990/1992) Pag. 28

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 30 gennaio 1990, n. 9.
Interventi nel settore dell'immigrazione Pag. 28

LEGGE REGIONALE 30 gennaio 1990, n. 10.
Ordinamento del sistema di formazione professionale e organizzazione delle politiche regionali del lavoro Pag. 31

LEGGE REGIONALE 30 gennaio 1990, n. 11.
Modifiche e integrazioni alle leggi regionali 16 agosto 1984, n. 42 e 16 aprile 1985, n. 33, successive modifiche e integrazioni. Pag. 36

LEGGE REGIONALE 30 gennaio 1990, n. 12.
Norme per l'istituzione del parco naturale regionale della Lessinia Pag. 38

LEGGE REGIONALE 30 gennaio 1990, n. 13.
Riconoscimento dell'infermità per cause di servizio e liquidazione dell'equo indennizzo Pag. 43

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 21 febbraio 1990, n. 11.
Istituzione di un fondo di solidarietà a favore del popolo rumeno. Pag. 44

LEGGE REGIONALE 21 febbraio 1990, n. 12.
Trattamento di fine servizio del personale dell'Ente regionale di sviluppo agricolo: adeguamento alle norme di cui alla legge 27 ottobre 1988, n. 482 Pag. 45

LEGGE REGIONALE 21 febbraio 1990, n. 13.
Istituzione del «Centro residenziale Cà Malanca» di studi ed iniziative sulla lotta di liberazione in Emilia-Romagna. Pag. 45

LEGGE REGIONALE 21 febbraio 1990, n. 14.
Iniziativa regionali in favore dell'emigrazione e dell'immigrazione - Nuove norme per l'istituzione della consulta regionale dell'emigrazione e dell'immigrazione Pag. 46

REGIONE CAMPANIA

LEGGE REGIONALE 26 gennaio 1990, n. 3.
Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1990 Pag. 51

LEGGE REGIONALE 6 febbraio 1990, n. 4.
Istituzione del ruolo speciale ad esaurimento del personale di cui all'art. 12 della legge 28 ottobre 1986, n. 730 e successive modificazione ed integrazioni Pag. 52

LEGGE REGIONALE 24 febbraio 1990, n. 5.

Proroga dell'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1990 Pag. 52

LEGGE REGIONALE 24 febbraio 1990, n. 6.
Istituzione dell'Istituto linguistico campano Pag. 53

LEGGE REGIONALE 24 febbraio 1990, n. 7.
Integrazione alla legge regionale 3 gennaio 1985, n. 3, recante: «Norme di applicazione del D.P.R. n. 761 del 20 dicembre 1979 per il personale dei profili professionali di biologi, chimici, fisici e psicologi» Pag. 55

LEGGE REGIONALE 24 febbraio 1990, n. 8.
Integrazione del ruolo speciale ad esaurimento del personale di cui all'articolo 12 della legge 28 ottobre 1986, n. 730 e successive modificazioni ed integrazioni, di cui alla legge regionale 6 febbraio 1990, n. 4. Pag. 55

LEGGE REGIONALE 5 marzo 1990, n. 9.
Riserva di standards urbanistici per attrezzature religiose. Pag. 56

LEGGE REGIONALE 5 marzo 1990, n. 10.
Provvedimenti a favore dei non vedenti in materia di trasporto pubblico sul territorio regionale Pag. 56

REGIONE PUGLIA

LEGGE REGIONALE 11 gennaio 1990, n. 1.
Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 1987. Pag. 57

LEGGE REGIONALE 23 gennaio 1990, n. 2.
Autorizzazione all'esercizio provvisorio per l'esercizio finanziario 1990 Pag. 57

LEGGE REGIONALE 31 gennaio 1990, n. 3.
Agevolazioni creditizie per il consolidamento delle passività onerose delle imprese agricole Pag. 57

LEGGE REGIONALE 31 gennaio 1990, n. 4.
Interventi per il rilancio, il risanamento e il sostegno della cooperazione agricola Pag. 57

LEGGE REGIONALE 31 gennaio 1990, n. 5.
Interventi straordinari per il ripianamento delle passività pregresse degli enti fieristici strumentali di cui alla legge regionale 4 maggio 1985, n. 25 Pag. 57

LEGGE REGIONALE 14 febbraio 1990, n. 6.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio per l'esercizio finanziario 1990 - Integrazione Pag. 59

REGIONE CALABRIA

LEGGE REGIONALE 19 febbraio 1990, n. 11.

Personale legge regionale n. 11 del 14 marzo 1985. Inquadramento nel ruolo regionale Pag. 59

LEGGE REGIONALE 19 febbraio 1990, n. 12.

Integrazioni e modificazioni della legge regionale 4 giugno 1987, n. 19. Disciplina transitoria della gestione del fondo di previdenza dei consiglieri regionali della Calabria Pag. 60

LEGGE REGIONALE 24 febbraio 1990, n. 13.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1990 Pag. 60

LEGGE REGIONALE 6 marzo 1990, n. 14.

Intervento straordinario di formazione e lavoro dei giovani - Integrazioni alla legge regionale 24 febbraio 1988, n. 2. Pag. 61

REGIONE SICILIA

LEGGE 10 febbraio 1990, n. 1.

Interventi a favore dei lavoratori della Keller di Palermo, Birra Dreher di Catania ed Italkali S.p.a. Pag. 61

VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 27 dicembre 1989, n. 89.

Modificazioni e integrazioni alla legge regionale 18 agosto 1986, n. 49, recante l'applicazione in Valle d'Aosta del regolamento delle Comunità Economiche Europee n. 797 del 12 marzo 1985, relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta n. 2 del 9 gennaio 1990)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La presente legge apporta modificazioni e integrazioni alla legge regionale 18 agosto 1986, n. 49, recante l'applicazione del regolamento CEE 797/85, relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie e recepisce le disposizioni dei regolamenti delle Comunità Economiche Europee n. 2224/86, 1760/87, 1094/88, e 1137/88, i quali modificano il regolamento CEE 797/85.

Art. 2.

1. L'ultimo punto del paragrafo 2 (Requisiti dell'imprenditore) del capo 1 (Aiuti agli investimenti nelle aziende agricole) della parte B (Disposizioni specifiche) dell'allegato alla legge regionale 18 agosto 1986, n. 49, è così sostituito:

«Per poter beneficiare delle provvidenze di cui al titolo I del regolamento CEE 797/85, tutti i soci dei consorzi, delle cooperative e delle associazioni di beneficiari devono possedere i requisiti soggettivi prescritti dall'art. 2, paragrafo 1 del regolamento CEE 797/85».

2. L'ultimo punto del paragrafo 3 (Capacità professionali) del capo 1 (Aiuti agli investimenti nelle aziende agricole) della parte B (Disposizioni specifiche) dell'allegato alla legge regionale 18 agosto 1986, n. 49, è soppresso.

Art. 3.

1. L'ultimo punto del capo 2 (Aiuti speciali ai giovani agricoltori: premio di insediamento) della parte B (Disposizioni specifiche) dell'allegato alla legge regionale 18 agosto 1986, n. 49, è così sostituito:

«Per poter beneficiare degli investimenti previsti dal presente articolo i giovani agricoltori devono acquisire, al più tardi entro due anni successivi al loro primo insediamento nell'azienda, una sufficiente qualificazione professionale, mediante la frequenza ad un corso di formazione di cui all'art. 21, paragrafo 1, terzo trattino del regolamento CEE 797/85.

La capacità professionale è presunta per le persone che siano in possesso di un titolo di studio di livello universitario, di scuola media superiore, di istituto professionale o dell'Istitut Agricole Régional, nel campo agrario, veterinario o delle scienze naturali.

L'azienda di cui il giovane diviene titolare deve richiedere un volume di lavoro equivalente ad almeno una U.L.U.. Nel caso di contitolarità, l'azienda deve richiedere un volume di lavoro pari ad una U.L.U. per ogni contitolare.

Il giovane agricoltore deve inoltre presentare tutti i requisiti per poter ottenere la qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale».

Art. 4.

1. La lettera *f*) del paragrafo 2 (Condizioni) del capo 5 (Aiuti di avviamento alle Associazioni agricole per i servizi di sostituzione) della parte B (Disposizioni specifiche) dell'allegato alla legge regionale 18 agosto 1986, n. 49 è così sostituita:

«*f*) verranno riconosciute le associazioni di agricoltori formate da un numero di soci sufficiente a mantenere, in rapporto alle dimensioni aziendali, almeno un dipendente, nonché le cooperative o i consorzi costituiti per analoghe finalità»;

Art. 5.

1. Il primo punto del capo 6 (Aiuti di avviamento alle Associazioni agricole per i servizi di gestione aziendale) della parte B dell'allegato alla legge regionale 18 agosto 1986, n. 49, è così sostituito:

«Alle associazioni di produttori agricoli che si costituiscono per il raggiungimento degli obiettivi fissati dall'art. 12 del regolamento CEE 797/85 è concesso su richiesta un aiuto di avviamento destinato a contribuire ai costi di gestione. L'ammontare del contributo per associazione è fissato al massimo in 36.000 ECU per agente impiegato a tempo pieno. Tale importo è ripartito sui primi 5 anni di attività di ogni agente in 5 rate annuali di pari importo».

2. Il terzo punto del capo 6 (Aiuti di avviamento alle Associazioni agricole per i servizi di gestione aziendale) della parte B (Disposizioni specifiche) dell'allegato alla legge regionale 18 agosto 1986, n. 49, è così sostituito:

«Le associazioni per poter essere riconosciute debbono:

essere costituite con atto pubblico;

prevedere una durata minima di almeno 10 anni;

essere formate da un numero di soci non inferiore a 50 unità;

definire nello statuto le condizioni di gestione che dovranno prevedere:

a) che i tecnici preposti alle analisi dei risultati siano in possesso della qualifica di tecnici agricoli;

b) la tenuta della contabilità e di un bilancio annuale;

c) i criteri e l'ammontare annuo degli oneri di partecipazione alla associazione».

Art. 6.

1. La lettera *a*) del paragrafo 2 (Importi) del capo 7 (Indennità compensativa per le zone agricole svantaggiate) della parte B (Disposizioni specifiche) dell'allegato alla legge regionale 18 agosto 1986, n. 49, è così sostituita:

«*a*) per la produzione bovina, equina, ovina e caprina, l'indennità è calcolata in funzione dell'entità del bestiame. L'importo totale dell'indennità è di 120 ECU x UBA o per Ha di superficie foraggera.

Per il calcolo dell'indennità possono essere prese in considerazione le vacche il cui latte è destinato alla commercializzazione.

Tuttavia il numero delle vacche da latte da prendere in considerazione, ai fini del calcolo dell'indennità, non può superare le 20 unità».

2. La lettera *c*) del paragrafo 2 (Importi) del capo 7 (Indennità compensativa per le zone agricole svantaggiate) della parte B (Disposizioni specifiche) dell'allegato alla legge regionale 18 agosto 1986, n. 49, è così sostituita:

«*c*) se il beneficiario in un'indennità compensativa effettua l'imboschimento di parte o di tutte le superfici a coltivazioni che servono di base per il calcolo dell'indennità, tali superfici sono assunte nel calcolo dell'indennità per una durata massima di 20 anni, a decorrere dalla data dell'imboschimento».

Art. 7.

1. Il paragrafo 3 (Contributi) del capo 10 (Misure forestali nelle aziende agricole) della parte B (Disposizioni specifiche) dell'allegato alla legge regionale 18 agosto 1986, n. 49, è così sostituito:

«Il volume globale massimo di investimento ammissibile è di 40.000 ECU per azienda. Tuttavia, occorre tener conto che, entro tale valore, il limite massimo destinabile agli investimenti relativi al miglioramento delle superfici boscate è di 10.000 ECU e che, sempre entro tale valore, sono imputabili i seguenti importi massimi:

1.800 ECU per Ha per le opere di imboschimento;

300 ECU per Ha per il miglioramento di superfici boscate e la sistemazione di frangivento;

90 ECU per Ha munito di fascia tagliafuoco e di punti d'acqua

14.400 ECU per chilometro per le strade forestali.

Gli aiuti relativi a tali investimenti, nei limiti di cui sopra, sono stabiliti in base all'art. 3 della legge regionale 3 dicembre 1982, n. 85 della legge regionale 20 giugno 1978, n. 41».

Art. 8.

1. Nel settore della produzione suina la concessione degli aiuti è limitata ad investimenti che consentono di raggiungere 500 posti per azienda per suini da ingrasso, ovvero 77 posti scrofa per domande presentate entro il 31 dicembre 1986, o di raggiungere 400 posti per azienda ovvero 62 posti scrofa, per domande presentate tra il 1° gennaio 1987 e il 31 marzo 1988.

2. Per quanto concerne le domande presentate dopo il 31 marzo 1988 e anteriormente al 1° gennaio 1991, il numero dei posti per suini che può essere raggiunto e che può formare oggetto dell'aiuto è fissato in 300 posti per azienda per suini da ingrasso, ovvero 46 posti scrofa.

3. Tali aiuti possono essere concessi solo a condizione che il numero totale di posti per suini, dopo la realizzazione dell'investimento, non superi 800 posti per azienda.

4. Inoltre in questo settore la concessione degli aiuti è subordinata alla condizione che, a piano ultimato, almeno l'equivalente del 35% degli alimenti consumati dai suini possa essere prodotto dall'azienda.

5. Nel settore delle uova e del pollame la concessione degli aiuti è esclusa.

Art. 9.

1. Possono essere concessi aiuti agli investimenti che non rientrano nell'ambito di un piano di miglioramento materiale, purché siano rispettate le disposizioni di cui all'art. 8, paragrafi 1, 2, 3 e 4 del regolamento CEE 797/85 e gli articoli 92-94 del trattato di Roma.

2. Sono vietati gli aiuti agli investimenti in misura superiore agli importi previsti dal regolamento CEE 797/85, art. 4, paragrafo 2, con le eccezioni previste dall'art. 8 del regolamento stesso.

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 27 dicembre 1989

ROLLANDIN

90R0187

LEGGE REGIONALE 27 dicembre 1989, n. 90.

Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della regione autonoma Valle d'Aosta.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta n. 2 del 9 gennaio 1990)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

NORME GENERALI

Art. 1.

Oggetto della legge

1. La presente legge disciplina l'ordinamento contabile della regione Valle d'Aosta ai sensi dell'art. 2 lettera a) dello Statuto speciale approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4.

Art. 2.

Coperazione con lo Stato e le Regioni

1. La regione Valle d'Aosta e gli organi statali si forniscono, reciprocamente ed a richiesta, ogni notizia utile allo svolgimento delle proprie funzioni nella materia di cui alla presente legge e concordano le modalità per l'utilizzazione comune dei rispettivi sistemi informativi e per le altre forme di collaborazione.

2. La regione Valle d'Aosta promuove e concorde con le altre Regioni lo scambio di notizie e le forme di collaborazione di cui al precedente comma, con particolare riferimento alla ripartizione delle entrate e delle spese nei propri bilanci, secondo criteri di omogeneità.

Art. 3.

Collegamento organico con la programmazione regionale

1. Il bilancio pluriennale ed il bilancio annuale di previsione della Regione di cui ai titoli II e IV sono strumenti di attuazione del programma pluriennale di attività e di spesa ai sensi della vigente normativa regionale in materia di programmazione.

2. Le procedure e le modalità organizzative per garantire il collegamento organico delle fasi di predisposizione, attuazione e verifica del programma pluriennale di attività e di spesa con i documenti di cui alla presente legge sono stabilite con provvedimento del Consiglio regionale.

Art. 4.

Sistemi informativi e tesoreria regionale

1. Per lo svolgimento delle attività indicate dalla presente legge la Regione si avvale del sistema informativo regionale disciplinato da apposita legge regionale.

2. Per lo svolgimento delle attività riguardanti la gestione finanziaria e patrimoniale di cui alla presente legge, la Regione si avvale anche del servizio di Tesoreria regionale.

TITOLO II

BILANCIO PLURIENNALE

Art. 5.

Natura del bilancio pluriennale

1. Il bilancio pluriennale rappresenta il quadro delle risorse che la Regione prevede di acquisire e di impiegare durante il periodo considerato, sia in base alla legislazione statale e regionale, sia in base ai nuovi interventi legislativi previsti, durante il periodo di validità del programma pluriennale di attività e di spesa, per l'attuazione del piano regolatore di sviluppo.

2. In particolare il bilancio pluriennale costituisce la sede per il riscontro della copertura finanziaria di nuove o maggiori spese stabilite da leggi della Regione a carico di esercizi futuri.

3. L'adozione del bilancio pluriennale non comporta autorizzazione a riscuotere le entrate ed a eseguire le spese in esso previste.

Art. 6.

Validità aggiornamento e variazioni del bilancio pluriennale

1. Il periodo di validità del bilancio pluriennale coincide con quello del programma pluriennale di attività e di spesa e non può essere comunque superiore al triennio.

2. Ogni anno, contestualmente al bilancio annuale di previsione, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale l'aggiornamento di quello pluriennale ricostituendone la medesima estensione temporale.

Art. 7.

Struttura del bilancio pluriennale

1. Il bilancio pluriennale è composto:

- a) dallo stato di previsione delle entrate;
- b) dallo stato di previsione delle spese;
- c) dal quadro riassuntivo.

2. Nel bilancio pluriennale vengono indicate, per ciascuna ripartizione dell'entrata e della spesa, la quota relativa all'esercizio finanziario iniziale, le quote relative a ciascun esercizio finanziario successivo ed il totale delle singole quote.

3. Per le quote relative all'esercizio finanziario iniziale sono indicati gli opportuni elementi di richiamo al bilancio annuale, anche nei riguardi degli oneri previsti in fondi globali.

Art. 8.

Ripartizione delle entrate

1. Nel bilancio pluriennale le entrate sono ripartite in titoli, in categorie e in capitoli secondo lo schema delle classificazioni delle entrate del bilancio annuale di cui all'articolo 29.

2. Ulteriori specificazioni delle entrate possono essere indicate in appositi allegati ai bilanci pluriennale.

Art. 9.

Ripartizione delle spese

1. Nel bilancio pluriennale le spese sono ripartite con i criteri stabiliti per il bilancio annuale a norma dell'articolo 30.

2. Ulteriori specificazioni delle spese possono essere effettuate in relazione a quanto indicato nel secondo, terzo, quarto e quinto comma dell'articolo 11.

Art. 10.

Previsioni delle entrate del bilancio pluriennale

1. Nel bilancio pluriennale le entrate sono previste, per ciascuna delle ripartizioni di cui al precedente articolo 8, in base a quanto stabilito dalla legislazione in vigore e tenendo conto dello sviluppo delle entrate tributarie dello Stato, quali risultano dalle previsioni indicate dai competenti organi del medesimo.

2. Le entrate relative a tributi propri della Regione ed al gettito dei tributi o di quote di tributi erariali sono previste tenendo conto dell'andamento del loro gettito nei tre anni precedenti a quello a cui si riferisce il bilancio.

3. Le entrate derivanti dal riparto del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo e da altre assegnazioni dello Stato, sono previste sulla base delle norme e dei criteri stabiliti dalla legislazione in vigore o individuati dagli organi statali competenti. In mancanza di tali indicazioni si fa riferimento all'ammontare dell'ultima assegnazione comunicata alla Regione.

4. Le entrate derivanti dai mutui e dai prestiti sono previste nel loro ammontare complessivo e distintamente per i mutui ed i prestiti autorizzati, nonché per i mutui ed i prestiti dei quali è prevista l'autorizzazione e la stipulazione nel periodo di validità del bilancio pluriennale.

Art. 11.

Previsione delle spese del bilancio pluriennale

1. Nel bilancio pluriennale le spese sono previste per ciascuna delle ripartizioni di cui all'articolo 30, in base alle quote certe relative alla legislazione regionale e statale in vigore nonché, distintamente, in base ai previsti nuovi interventi legislativi.

2. Le spese per l'attuazione delle leggi in vigore, nonché le spese per il normale funzionamento degli organi e degli uffici regionali, sono indicati singolarmente o per aggregati, tenendo conto delle previste variazioni dei prezzi. Le spese relative al personale sono indicate tenendo conto anche dei previsti accordi sindacali.

3. Le spese derivanti da leggi regionali che ne rinviando la determinazione ai singoli bilanci annuali sono previste, singolarmente o per aggregati, sulla base del programma pluriennale di attività e di spesa e dei suoi aggiornamenti annuali, di cui alla legislazione regionale vigente in materia di programmazione.

4. Le spese per gli oneri derivanti dall'ammortamento di mutui e prestiti già stipulati sono indicate distintamente dalle spese derivanti dall'ammortamento dei mutui o dai prestiti dei quali si prevede l'autorizzazione e la stipulazione nel periodo di validità del bilancio pluriennale.

5. Le spese dipendenti dai previsti nuovi interventi legislativi sono previsti sulla base del programma pluriennale di attività e di spesa, distinguendo in ogni caso quelle per l'ammortamento dei mutui o dei prestiti e quelle che stabiliscono limiti di impegni.

Art. 12.

Quadro generale riassuntivo

1. Il quadro generale riassuntivo del bilancio pluriennale indicato il riepilogo delle entrate distinte per titoli ed il riepilogo delle spese distinte per le classificazioni di cui all'articolo 30.

Art. 13.

Equilibrio del bilancio

1. Nel bilancio pluriennale il totale delle spese previste non può superare il totale delle entrate previste per l'esercizio iniziale e per quelli successivi.

TITOLO III

LEGGI DI SPESA

Art. 14.

Principi generali

1. Le leggi regionali che prevedono nuove o maggiori spese per l'esercizio in corso ne indicano l'ammontare, nonché i mezzi finanziari per farvi fronte, con riferimento al bilancio annuale.

2. Quando le leggi regionali prevedono nuove o maggiori spese anche per gli esercizi successivi possono, per questi ultimi, indicare l'ammontare ed i mezzi finanziari per farvi fronte con riferimento al bilancio pluriennale che viene così contestualmente aggiornato.

3. Le leggi regionali, qualora il bilancio per l'esercizio successivo a quello in corso sia stato già presentato al Consiglio regionale, indicano altresì la spesa prevista per tale esercizio ed i mezzi finanziari per farvi fronte con riferimento al bilancio medesimo.

Art. 15.

Leggi di spesa a carattere continuativo-ricorrente

1. Le leggi che prevedono attività od interventi a carattere continuativo o ricorrente determinano di norma solo gli obiettivi da raggiungere e le procedure da seguire, rinviando alla legge di bilancio la determinazione dell'entità della relativa spesa. In tali casi, la Regione dà corso alle procedure ed agli adempimenti previsti dalle leggi medesime, con esclusione degli atti dai quali comunque sorge l'obbligo per la Regione di assumere impegni a norma dell'articolo 56.

2. La determinazione della spesa annuale può essere prevista nei casi in cui le leggi regionali disciplinino interventi o servizi per i quali la continuità o la regolarità delle erogazioni della spesa stessa nel tempo assume un interesse preminente. In tali casi la spesa deve essere determinata ai sensi di quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 14.

Art. 16.

Leggi che autorizzano spese annuali

1. Le leggi regionali che prevedono spese a carico di un solo esercizio finanziario ne determinano l'ammontare da iscriverne nel bilancio dell'anno finanziario in corso o nel bilancio dell'anno finanziario successivo già presentato al Consiglio regionale.

Art. 17.

Leggi che autorizzano spese pluriennali

1. Le leggi regionali che dispongono spese a carattere pluriennale indicano di norma l'ammontare complessivo, nonché la quota eventualmente a carico del bilancio dell'anno finanziario in corso o del bilancio dell'anno finanziario successivo già presentato al Consiglio regionale e, a titolo indicativo, le quote a carico degli esercizi compresi nel bilancio, pluriennale, rinviando alle leggi di approvazione dei bilanci la determinazione delle quote di spesa destinate a gravare su ciascuno dei relativi esercizi finanziari.

2. Le leggi possono autorizzare l'erogazione di contributi in annualità, indicando il numero di queste ultime ed il limite massimo degli impegni pluriennali che potranno essere assunti a partire da ciascun esercizio di validità delle leggi medesime.

3. Qualora siano previsti interventi od opere la cui esecuzione si protragga per più esercizi è autorizzata la stipulazione di contratti o comunque l'assunzione di obbligazioni da parte della Regione nei limiti della intera somma prevista, fermo restando che formano impegno sugli stanziamenti di ciascun bilancio annuale, ai sensi dell'articolo 56, soltanto le somme corrispondenti alle obbligazioni che vengono a scadenza nel corso del relativo esercizio. Le quote di spesa relative agli esercizi successivi dovranno essere confermate con apposito provvedimento della Giunta regionale ai fini dell'assunzione del relativo impegno.

Art. 18.

Disciplina delle procedure di spesa

1. Le leggi regionali determinano i procedimenti relativi all'assunzione degli interventi in esse indicati, ai fini dell'attuazione degli impegni di spesa a carico del bilancio ed ai fini di una tempestiva realizzazione degli interventi medesimi.

2. Le leggi regionali che prevedono contributi ad enti o a privati possono fissare, nella legge medesima o rinviare la determinazione ad atti amministrativi, i termini perentori entro i quali gli adempimenti in esse previsti debbono essere assolti.

Art. 19.

Legge finanziaria

1. Al fine d'adeguare le spese del bilancio della Regione agli obiettivi di politica economica cui si ispirano il bilancio pluriennale ed annuale, e comunque per consentire l'equilibrio del bilancio di cui all'articolo 28, la Giunta può presentare al Consiglio regionale, contemporaneamente al disegno di legge di approvazione del bilancio annuale di previsione o di assestamento del medesimo, un disegno di legge finanziaria con il quale possono operarsi modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative aventi riflessi sul bilancio.

TITOLO IV

BILANCIO ANNUALE

Art. 20.

Annualità del bilancio

1. L'esercizio finanziario ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare.

Art. 21.

Università del bilancio

1. Tutte le entrate spettanti alla Regione e tutte le spese che competono alla Regione devono essere iscritte nel bilancio regionale.

2. Sono vietate le gestioni di fondi al di fuori del bilancio della Regione ad eccezione di quelle relative alla gestione dei fondi statali accreditati per le contabilità erariali speciali.

Art. 22.

Integralità del bilancio

1. Tutte le entrate spettanti alla Regione sono iscritte nel bilancio al lordo delle spese di riscossione e di altre spese ad esse relative.

2. Tutte le spese che competono alla Regione sono iscritte in bilancio integralmente, senza essere ridotte delle entrate correlative.

Art. 23.

Bilancio annuale di previsione

1. Il bilancio annuale della Regione è costituito dallo stato di previsione dell'entrata, dallo stato di previsione della spesa e dal quadro generale riassuntivo.

2. Le previsioni del bilancio annuale sono formulate in termini di competenza ed in termini di cassa.

3. Per ciascun capitolo di entrata o di spesa il bilancio indica:

a) l'ammontare presunto di residui attivi o passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario precedente a quello cui il bilancio si riferisce;

b) l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare o delle spese delle quali si prevede di autorizzare l'impegno nell'esercizio finanziario al quale il bilancio si riferisce.

c) l'ammontare delle entrate che si prevede di riscuotere e delle spese che si prevede di pagare nell'anno cui il bilancio si riferisce, senza distinzione tra operazioni in conto competenza ed in conto residui.

4. Tra le entrate è iscritto l'eventuale saldo finanziario positivo presunto al termine dell'esercizio finanziario precedente.

5. Tra le spese è iscritto l'eventuale saldo finanziario negativo presunto al termine dell'esercizio finanziario precedente.

6. Tra le voci di cui alla lettera c) del terzo comma è iscritto altresì l'ammontare presunto della giacenza oppure del deficit di cassa all'inizio dell'esercizio cui il bilancio si riferisce.

7. Formano oggetto di approvazione da parte del Consiglio soltanto le voci di cui alle lettere b) e c) del terzo comma.

Art. 24.

Previsione delle entrate

1. Le entrate, in termini di competenza, sono previste tenendo conto dei criteri indicati nell'articolo 10 e delle modalità di accertamento stabilite, secondo la natura e provenienza delle entrate stesse, nell'articolo 52.

Art. 25.

Previsioni delle spese

1. Gli stanziamenti delle spese sono previsti nella misura indispensabile per lo svolgimento delle attività o degli interventi finanziari che daranno luogo, nel corso dell'esercizio, agli impegni di spesa di cui all'articolo 56 in base alle leggi vigenti ed in particolare per l'attuazione degli interventi previsti dalle leggi di cui all'articolo 18, nonché tenendo conto delle procedure già svolte a norma dell'art. 15.

2. Debbono essere comunque previste le somme corrispondenti agli impegni già assunti e che vengano a scadenza nell'esercizio finanziario al quale il bilancio si riferisce.

3. Le spese per annualità derivanti da limiti di impegno precedentemente autorizzati sono comunque tenute distinte dalle spese relative ai limiti di impegno per la concessione di contributi nell'esercizio finanziario al quale il bilancio si riferisce.

Art. 26.

Previsione per le assegnazioni statali

1. Tutte le somme assegnate, a qualsiasi titolo dallo Stato alla Regione, confluiscono nel bilancio regionale, senza vincolo a specifiche destinazioni salvo i casi di assegnazioni in corrispondenza di deleghe di funzioni amministrative a norma dell'articolo 4, secondo comma, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4.

2. Nel caso di assegnazioni dello Stato disposte in sede di programmazione nazionale per concorrere al finanziamento di ulteriori programmi di sviluppo, le destinazioni si intenderanno vincolanti unicamente con riferimento alle finalità generali previste dalle leggi statali.

3. Nei casi di speciali assegnazioni dallo Stato alla Regione connesse a deleghe di funzioni amministrative, e negli altri casi di cui ai precedenti commi, la Regione ha facoltà di stanziare e di erogare somme eccedenti quelle assegnate dallo Stato, ferme, nel caso di delega, le disposizioni delle leggi statali che disciplinano le relative funzioni.

4. La Regione ha altresì facoltà, qualora abbia erogato in un esercizio somme eccedenti a quelle ad essa assegnate dallo Stato, a norma del comma precedente, di compensare tali maggiori spese con minori erogazioni rispetto alle somme assegnate per lo stesso scopo nei due esercizi immediatamente successivi.

5. Gli stanziamenti di spesa relativi alle assegnazioni statali di cui al precedente terzo comma, vengono comunque iscritti in appositi capitoli, distintamente da quelli finanziati con fondi regionali.

Art. 27.

Stanziamenti di cassa

1. Gli stanziamenti di spesa di cassa sono iscritti in bilancio nella misura necessaria a far fronte a pagamenti che si prevede saranno effettuati nell'esercizio a seguito degli impegni già assunti e di nuovi impegni autorizzati per l'esercizio medesimo, tenendo conto dei termini stabiliti dalle leggi di cui all'art. 18 e delle complessive disponibilità di cassa della Regione.

Art. 28.

Equilibrio del bilancio

1. Nel bilancio annuale il totale delle spese di cui si autorizza l'impegno può essere superiore al totale delle entrate che si prevede di accertare, purché la relativa differenza risulti finanziata con mutui la cui stipulazione sia autorizzata con la legge di approvazione del bilancio nei limiti di cui al successivo articolo 48.

2. Nel bilancio annuale di cassa il totale delle spese di cui si autorizza il pagamento non può superare il totale delle entrate di cui si prevede la riscossione tenendo conto dei presunti saldi iniziali di cassa.

Art. 29.

Classificazione delle entrate

1. Nel bilancio annuale, le entrate sono ripartite secondo la loro provenienza nei seguenti titoli e secondo la loro natura, nelle seguenti categorie:

a) Titolo I entrate derivanti da tributi propri della Regione, dal gettito di tributi erariali o di quote di esso devolute alla Regione, suddivise nelle seguenti categorie:

- 1) Cat. 1 - Tributi propri;
- 2) Cat. 2 - Compartecipazione di tributi erariali;

b) Titolo II entrate derivanti da contributi ed assegnazioni dello Stato ed in genere da trasferimenti di fondi dal bilancio statale, anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate, suddivise nelle seguenti categorie:

- 1) Cat. 4 - Assegnazioni e trasferimenti di fondi dal bilancio dello Stato per funzioni proprie;
- 2) Cat. 5 - Assegnazione e trasferimenti di fondi dal bilancio dello Stato per ulteriori programmi di sviluppo;
- 3) Cat. 6 - Assegnazioni e trasferimenti di fondi dal bilancio dello Stato per funzioni delegate;

c) Titolo III entrate derivanti da rendite patrimoniali, da utili di enti o aziende regionali, suddivise nelle seguenti categorie:

- 1) Cat. 7 - Contributi e concorsi da parte di privati ed enti diversi;
- 2) Cat. 8 - Proventi dei servizi pubblici;
- 3) Cat. 9 - Proventi di beni della Regione e da partecipazioni in aziende ed enti diversi;
- 4) Cat. 10 - Proventi di natura varia;
- 5) Cat. 11 - Interessi attivi;
- 6) Cat. 12 - Recupero, rimborsi e concorsi;
- 7) Cat. 13 - Partite che si compensano con la spesa;

d) Titolo IV entrate derivanti da alienazione di beni patrimoniali da trasferimenti di capitale e da rimborso di crediti, suddivise nelle seguenti categorie:

- 1) Cat. 14 - Alienazione di beni;
- 2) Cat. 15 - Trasferimento di capitale;
- 3) Cat. 16 - Riscossione di crediti;
- 4) Cat. 17 - Ammortamento beni patrimoniali;

e) Titolo V entrate derivanti da mutui, da prestiti o dal altre operazioni creditizie, suddivise nelle seguenti categorie:

- 1) Cat. 18 - Mutui e prestiti;
- 2) Cat. 19 - Anticipazioni e altre operazioni di credito a breve termine;

f) Titolo VI entrate per contabilità speciali, suddivise nelle seguenti categorie:

- 1) Cat. 20 - Partite di giro;
- 2) Cat. 21 - Contabilità speciali.

2. Nell'ambito delle categorie le entrate si ripartiscono in capitoli secondo il loro oggetto.

3. I capitoli costituiscono le unità fondamentali per la classificazione delle entrate.

4. Per ciascun capitolo sono indicati il numero progressivo, anche non continuo, e la denominazione nonché il riferimento al capitolo corrispondente dello stato di previsione della spesa, ove esista.

5. Il bilancio contiene, per l'entrata, un riassunto delle categorie per titoli ed un riepilogo dei titoli.

Art. 30.

Classificazione delle spese

1. Nel bilancio annuale di previsione le spese sono ripartite secondo classificazioni idonee a rappresentare per obiettivi programmatici o funzionali l'attività della Regione in correlazione con l'importazione del bilancio pluriennale.

2. Al fine di cui al comma precedente, le spese sono ripartite in titoli a seconda che si riferiscono a:

- a) Spese correnti;
- b) Spese di investimento;
- c) Rimborso di mutui e prestiti;
- d) Contabilità speciali.

3. Le spese devono inoltre avere riferimento a classi che attengano:

- a) All'adempimento delle funzioni normali della Regione;
- b) Al finanziamento di ulteriori programmi di sviluppo.

4. La legge di approvazione del bilancio annuale di previsione provvede alla ripartizione delle spese in altre opportune suddivisioni, anche in relazione al necessario raccordo con il bilancio pluriennale.

5. Ai fini dei prospetti di cui alle lettere d) ed e) del primo comma dell'articolo 32, le spese regionali sono, altresì riferite alle sezioni, secondo l'analisi funzionale, e alle categorie, secondo l'analisi economica, in conformità alla ripartizione adottata nel bilancio dello Stato per il medesimo esercizio.

6. Le spese sono, infine, ripartite in capitoli secondo il rispettivo oggetto.

Art. 31.

Natura e contenuto del capitolo di spesa

1. Il capitolo costituisce l'unità fondamentale per la classificazione delle spese.

2. Nel caso in cui ciò sia ritenuto opportuno ai fini di una più puntuale analisi della spesa, il capitolo può essere suddiviso, con deliberazione della Giunta regionale, in più articoli di spesa.

3. Ogni capitolo contiene un solo oggetto di spesa. Nel medesimo capitolo non possono, comunque, essere incluse:

- a) spese correnti, spese di investimento e spese che attengano al rimborso di mutui e prestiti;
- b) spese per l'adempimento delle funzioni normali della Regione e spese per il finanziamento di ulteriori programmi di sviluppo;
- c) spese relative a funzioni proprie della Regione e spese relative a funzioni delegate dallo Stato;
- d) spese relative a obiettivi per perseguire i quali la Regione goda di finanziamenti da parte dello Stato, iscritti nello stato di previsione delle entrate dello stesso bilancio ed altre spese finanziate con fondi propri della Regione.

Art. 32.

Riepiloghi, prospetti ed elenchi allegati al bilancio annuale

1. Al bilancio di previsione sono allegati:

- a) un quadro generale riassunto che riporta distintamente suddivisi i titoli delle entrate e delle spese;
- b) un prospetto il quale mette a raffronto:

1) le entrate derivanti da assegnazioni dello Stato effettuate con specifico vincolo di destinazione in base all'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, recante provvedimenti finanziari per l'attuazione delle regioni a statuto ordinario e da assegnazioni in corrispondenza di delega di funzioni amministrative a norma dell'articolo 4, secondo comma, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, con l'indicazione della rispettiva destinazione specifica risultante dalla legge o dai provvedimenti di assegnazione o di riparto;

2) le spese distinte per capitoli aventi le destinazioni di cui alle assegnazioni predette. Il totale degli stanziamenti relativi a tali spese non può essere inferiore, in ciascun bilancio, al totale delle rispettive entrate, salvo quanto disposto dal terzo e dal quarto comma dell'articolo 26;

c) un prospetto il quale espone distintamente da un lato gli stanziamenti relativi a spese correnti e dall'altro lato gli stanziamenti relativi a spese di investimento, siano esse finanziate con apposite assegnazioni di fondi statali ovvero con risorse proprie della Regione o con ricorso al Credito;

d) un prospetto in cui le spese sono classificate in sezioni e categorie secondo quanto disposto al quinto comma dell'articolo 30;

e) un riassunto delle spese secondo le suddivisioni di cui al quarto comma dell'articolo 30;

f) l'elenco delle spese obbligatorie di cui all'articolo 36, nonché quello delle spese imprevedute di cui all'articolo 37;

g) l'elenco dei provvedimenti legislativi in corso per ciascun fondo globale previsto ai sensi dell'articolo 41;

h) l'elenco delle garanzie fidejussorie principali e sussidiarie prestate dalla Regione ai sensi dell'articolo 50 con specificazione sintetica della legge autorizzativa, dei beneficiari, del capitale garantito, della durata e della fonte dell'obbligazione per la quale la fidejussione viene concessa;

i) la dimostrazione della formazione del saldo finanziario presunto dell'esercizio precedente a quello cui si riferisce il bilancio, elaborato ai sensi dell'articolo 71.

Art. 33.

Legge per l'approvazione dei bilanci

1. La Giunta regionale predispone il disegno legge per l'approvazione del bilancio annuale e pluriennale, ovvero del suo aggiornamento, e lo presenta al Consiglio regionale entro il 31 ottobre.

2. Ove si renda necessario, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale, prima dell'approvazione del bilancio annuale, note di variazione al bilancio medesimo ed al bilancio pluriennale ove occorra.

Art. 34.

Esercizio provvisorio del bilancio

1. Il Consiglio regionale può autorizzare con legge l'esercizio provvisorio della Regione per un periodo non superiore a quattro mesi, sulla base del bilancio di previsione presentato dalla Giunta.

2. Durante l'esercizio provvisorio i competenti organi regionali sono autorizzati ad assumere impegni di spesa ed a disporre i pagamenti nei limiti di tanti dodicesimi delle previsioni del bilancio presentato quanti sono i mesi dell'esercizio provvisorio autorizzato.

3. La limitazione di cui al comma precedente non si applica alle spese obbligatorie tassativamente regolate dalla legge e non suscettibili di impegno o di pagamento frazionato in dodicesimi.

Art. 35.

Gestione provvisoria del bilancio

1. Qualora la legge di approvazione del bilancio o la legge di autorizzazione all'esercizio provvisorio sia stata approvata dal Consiglio regionale entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui il bilancio si riferisce e gli adempimenti di cui all'articolo 31 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, si protraggano oltre l'inizio dell'esercizio a cui il bilancio si riferisce, la Regione è autorizzata a gestire in via provvisoria il bilancio medesimo per ciascun mese limitatamente ad un dodicesimo della spesa prevista da ciascun capitolo, ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria, ove si tratti di spese obbligatorie tassativamente regolate dalla legge e non suscettibili di impegno o di pagamento frazionato in dodicesimi.

2. Qualora la legge di approvazione del bilancio o la legge di autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio sia stata rinviata dal Presidente della Commissione di Coordinamento al Consiglio regionale a norma dell'articolo 31 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, ovvero nei confronti di detta legge il Governo abbia promosso la questione di legittimità o quella di merito a norma dell'ultimo comma del medesimo articolo 31, la Regione è autorizzata a gestire in via provvisoria il bilancio stesso limitatamente:

a) alle parti ed ai capitoli non coinvolti nel rinvio o nell'impugnativa;

b) alle parti ed ai capitoli che pur coinvolti nel rinvio o nell'impugnativa concernano spese obbligatorie tassativamente regolate dalla legge: in tal caso limitatamente ad un dodicesimo della spesa prevista da ciascun capitolo per ogni mese di pendenza del procedimento;

c) ad un dodicesimo della spesa prevista da ciascun capitolo per ogni mese di pendenza del procedimento, o nei limiti della maggiore spesa necessaria ove si tratti di spese obbligatorie tassativamente regolate dalla legge e non suscettibili d'impegno o di pagamento frazionato in dodicesimi, nel caso in cui il rinvio o l'impugnativa investano l'intero bilancio.

TITOLO V

VARIAZIONI AL BILANCIO

Art. 36.

Fondo di riserva per le spese obbligatorie

1. Nel bilancio annuale è iscritto sia tra gli stanziamenti di competenza sia tra quelli di cassa un fondo di riserva dal quale sono prelevate le somme occorrenti ad integrare stanziamenti di spese obbligatorie secondo la legislazione in vigore, tenendo conto degli impegni già assunti e degli impegni che si prevedono di assumere fino al termine dell'esercizio.

2. Sono obbligatorie in ogni caso le spese per il personale e per l'ammortamento dei mutui e dei prestiti, nonché le spese stanziate per le garanzie regionali ed i crediti non prescritti reclamati dai creditori dopo l'eliminazione del conto dei residui.

3. L'elenco dei capitoli concernenti le spese obbligatorie è allegato al bilancio.

4. Il prelievo delle somme di cui al primo comma è di sposto con deliberazione della Giunta regionale.

Art. 37.

Fondo di riserva per le spese imprevedute

1. Nel bilancio annuale è iscritto sia tra gli stanziamenti di competenza sia tra quelli di cassa un fondo di riserva dal quale sono prelevate le somme corrispondenti a spese non incluse nell'elenco dei capitoli delle spese obbligatorie e non prevedibili all'atto della approvazione del bilancio, le quali abbiano carattere di assoluta necessità nell'ambito delle funzioni regionali, non impegnino in alcun modo i successivi bilanci e alle quali non sia possibile provvedere in modo adeguato con i relativi stanziamenti del bilancio medesimo. Sono imprevedute in ogni caso le spese derivanti dal verificarsi di eventi calamitosi e di avversità naturali.

2. I prelievi delle somme di cui al precedente comma sono disposti con apposite deliberazioni della Giunta regionale che autorizza il prelievo stesso e l'iscrizione in capitoli di spesa già esistenti ovvero in capitoli nuovi.

3. La deliberazione della Giunta regionale deve essere presentata al Consiglio regionale per convalida con legge regionale.

Art. 38.

Fondo di riserva per l'oscillazione dei prezzi

1. Nel bilancio annuale è iscritto sia tra gli stanziamenti di competenza sia tra quelli di cassa un fondo di riserva per l'oscillazione dei prezzi aventi riflesso sulle spese di funzionamento per provvedere agli incrementi delle assegnazioni di bilancio di dipendenza di maggiorazione di spese dovute agli aumenti dei prezzi.

2. Il prelievo delle somme di cui al precedente comma è disposto con deliberazione della Giunta regionale che autorizza contestualmente l'iscrizione in capitoli dello stato di previsione della spesa.

3. Tali prelievi possono essere disposti esclusivamente quando concorrano le seguenti condizioni:

a) che le spese di cui si chiede l'ulteriore finanziamento siano a fronte di obbligazioni che vengono a scadere nel corso dell'anno;

b) che la disponibilità risultante sul capitolo del cui stanziamento si chiede l'incremento risulti insufficiente a fronteggiare le spese di cui si chiede l'ulteriore finanziamento;

c) che si tratti di spese correnti consistenti nell'acquisto di beni o di servizi, ovvero di spese in conto capitale consistenti nell'acquisto di beni mobili od immobili.

4. La deliberazione della Giunta regionale di cui al secondo comma è comunicata al Consiglio regionale entro 15 giorni dal suo perfezionamento.

Art. 39.

Fondo di riserva per la revisione dei prezzi contrattuali

1. Nel bilancio annuale è iscritto sia tra gli stanziamenti di competenza sia tra quelli di cassa un fondo di riserva per provvedere agli incrementi delle assegnazioni di bilancio che si rendano necessari in dipendenza di maggiorazione di spese dovute alla revisione dei prezzi contrattuali, ivi compresi gli interessi per ritardato pagamento, per l'esecuzione di opere immobiliari finanziate dalla Regione.

2. Il prelevamento delle somme di cui al precedente comma è disposto con apposita deliberazione della Giunta regionale che autorizza contestualmente l'iscrizione in capitali dello stato di previsione della spesa.

3. La deliberazione della Giunta regionale deve essere presentata al Consiglio regionale per convalida con legge regionale.

Art. 40.

Fondo di riserva del bilancio di cassa

1. Nel bilancio annuale di cassa è iscritto un fondo di riserva per far fronte ai maggiori pagamenti che si rendano necessari nel corso dell'esercizio rispetto agli stanziamenti previsti per i singoli capitoli.

2. Per consentire il pagamento di residui passivi non riportati o inadeguatamente riportati in bilancio a termine della lettera a) del terzo comma dell'articolo 23 e per i quali non sia stato disposto quindi il relativo stanziamento di cassa o lo stesso risulti carente, è autorizzata l'istituzione o l'adeguamento dello stanziamento con prelievo dal fondo di riserva di cui al precedente comma, fatto salvo l'aggiornamento dell'ammontare presunto dei residui passivi in occasione dell'assestamento del bilancio a termine dell'articolo 43.

3. Il prelevamento di somme dal fondo di riserva è disposto con deliberazione della Giunta regionale.

Art. 41.

Fondi globali

1. Nel bilancio annuale sono iscritti, sia tra gli stanziamenti di competenza sia tra quelli di cassa, uno o più fondi globali destinati a far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali che si perfezionino dopo l'approvazione del bilancio medesimo.

2. I fondi globali sono iscritti, nel bilancio di competenza, nella misura ritenuta necessaria per l'applicazione dei nuovi provvedimenti legislativi; nel bilancio di cassa sono iscritti nella misura necessaria per far fronte ai pagamenti che si prevede di effettuare nell'esercizio in applicazione dei medesimi provvedimenti legislativi.

3. I fondi globali sono tenuti distinti in ogni caso, a seconda che siano destinati al finanziamento di spese correnti o di spese in conto capitale.

4. I fondi di cui ai precedenti commi sono utilizzabili soltanto ai fini del prelievo di somme da iscrivere in nuovi capitoli o in aumento alle assegnazioni di capitoli esistenti dopo l'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che autorizzano le relative spese.

5. Al bilancio è allegato, per ogni fondo globale, un elenco indicativo dei provvedimenti legislativi e delle corrispondenti spese a cui si prevede di far fronte con il fondo medesimo.

6. I provvedimenti legislativi non indicati nell'elenco di cui al precedente comma debbono precisare le minore somme che restano utilizzabili per altri provvedimenti ivi indicati.

7. Le quote dei fondi globali non utilizzate entro il termine dell'esercizio finanziario costituiscono economie di spesa.

Art. 42.

Altre variazioni al bilancio mediante provvedimenti amministrativi

1. La legge regionale di approvazione del bilancio può autorizzare che variazioni al bilancio medesimo siano apportate nel corso dell'esercizio finanziario mediante provvedimenti amministrativi, per la istituzione di nuovi capitoli di entrata, nei quali iscrivere somme

derivanti da assegnazioni dello Stato destinate a scopi specifici e per l'istituzione dei relativi capitoli di spesa quando questa sia tassativamente regolata dalle leggi statali o regionali in vigore. Tali provvedimenti sono comunicati al Consiglio regionale entro quindici giorni dal loro perfezionamento.

2. Le spese relative ai fondi statali assegnati a qualsiasi titolo dallo Stato alla Regione possono, in relazione all'epoca in cui ne avviene l'assegnazione, essere attribuite alla competenza dell'esercizio immediatamente successivo allorché non sia possibile far luogo all'impegno delle spese medesime, ai sensi dell'articolo 56, entro il termine dell'esercizio finanziario nel corso del quale ha luogo l'assegnazione.

3. Fino a quando non sia approvato il rendiconto di tale ultimo esercizio, delle spese di cui al precedente comma non si tiene conto ai fini del calcolo dell'eventuale differenza di cui al primo comma dell'art. 28.

4. La legge di cui al primo comma può autorizzare che variazioni siano apportate al bilancio mediante provvedimenti amministrativi per l'iscrizione, in capitoli istituiti o da istituire, di nuove o maggiori spese disposte, a partire dall'esercizio finanziario precedente a quello cui il bilancio si riferisce, da leggi regionali entrate in vigore dopo l'approvazione del bilancio medesimo la cui copertura finanziaria sia adeguatamente prevista in fondi globali del bilancio stesso.

5. Gli atti amministrativi con i quali sono disposte variazioni al bilancio a norma della presente legge, sono pubblicati per estratto nel Bollettino ufficiale della Regione.

6. Ogni altra variazione al bilancio, salvo quelle relative ai capitoli delle partite di giro e delle contabilità speciali, nonché quelle previste negli articoli 38 e 39, deve essere autorizzata con legge regionale.

7. Le variazioni di cui al presente articolo, salvo quelle previste al primo e sesto comma, non possono essere disposte dopo il 31 ottobre dell'anno al quale si riferiscono.

Art. 43.

Assestamento del bilancio

1. Entro il 30 giugno di ciascun anno la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale un apposito disegno di legge ai fini dell'assestamento degli stanziamenti di bilancio.

2. Con legge di cui al precedente comma si provvede:

a) all'aggiornamento dei residui attivi e passivi iscritti nel bilancio indicandone l'ammontare determinato ai sensi degli articoli 62, 63, 64 e 65;

b) all'aggiornamento della giacenza o del deficit di cassa di cui al sesto comma dell'articolo 23;

c) all'aggiornamento dell'avanzo o del disavanzo finanziario al termine dell'esercizio precedente.

3. Con la legge di cui al primo comma possono essere introdotte nel bilancio altre opportune variazioni, ai fini dell'attuazione del programma pluriennale di attività e di spesa di cui all'articolo 3, fermo restando quanto dispone l'articolo 28, nonché ogni altra variazione che risulti opportuna entro i limiti di equilibrio dei bilanci di competenza e di cassa.

Art. 44.

Legge di variazione di bilancio

1. La legge regionale può autorizzare variazioni agli stanziamenti dell'entrata e della spesa del bilancio e lo stanziamento in appositi capitoli, per le spese pluriennali, di quote non previste nel bilancio medesimo.

2. Le variazioni agli stanziamenti relativi a spese il cui ammontare risulti determinato con la legge di approvazione del bilancio sono indicate in appositi articoli della legge regionale di cui al primo comma.

3. La legge regionale di variazione al bilancio può autorizzare l'aumento o la riduzione degli stanziamenti dei fondi di riserva nonché l'aumento o la riduzione degli stanziamenti dei fondi globali e le modifiche degli elenchi ad essi relativi.

4. La legge regionale di variazione al bilancio può autorizzare l'accensione di ulteriori mutui indicandone gli elementi e le condizioni di cui all'articolo 48 fermi restando i limiti ed i vincitori in esso stabiliti.

5. Le variazioni di cui al presente articolo non possono essere approvate dopo il 31 ottobre dell'esercizio finanziario al quale il bilancio si riferisce.

Art. 45.

Divieto di stor

1. Salvo quanto indicato negli articoli 36, 37, 38, 39, 40 e 42 è vietato il trasporto di somme da un capitolo ad un altro capitolo del bilancio mediante provvedimenti amministrativi.

2. Sono vietati in ogni caso:

a) lo storno di fondi da capitali relativi a spese per l'esercizio di funzioni amministrative delegate dallo Stato a capitoli relativi ad altre spese;

b) lo storno di fondi da un capitolo relativo a spese il cui finanziamento è previsto mediante un'assegnazione dello Stato con vincolo di destinazione, a favore di un capitolo relativo ad altre spese.

TITOLO VI

BILANCI DEGLI ENTI DIPENDENTI DALLA REGIONE
E SPESE DEGLI ENTI LOCALI DELEGATI

Art. 46.

Bilanci degli enti dipendenti della Regione

1. I bilanci degli enti regionali sono approvati annualmente nei termini e nelle forme stabiliti dalle leggi regionali e sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione.

2. Nei bilanci degli enti regionali le spese sono classificate e ripartite secondo criteri omogenei a quelli del bilancio regionale.

Art. 47.

Entrate e spese degli enti locali per le funzioni delegate

1. In allegato al bilancio della Regione è data dimostrazione riassuntiva delle previsioni relative alle spese da effettuarsi da parte degli enti locali nel medesimo esercizio finanziario, nello svolgimento di funzioni loro delegate dalla Regione.

2. Tali spese sono classificate secondo i criteri prescritti per la classificazione delle spese nel bilancio regionale ai sensi dell'articolo 30, nonché secondo la loro classificazione in spese correnti ed in spese di investimento.

3. Le somme assegnate dalla Regione agli enti locali per l'esercizio di funzioni delegate sono iscritte nei bilanci degli enti locali, in una categoria all'uopo istituita tra le entrate extratributarie e, nell'ambito di questa, in capitoli distinti con denominazioni rispondenti a quelle dei correlativi capitoli di spesa del bilancio regionale.

4. Nei bilanci degli enti locali le spese per l'esercizio delle funzioni delegate dalla Regione sono iscritte, nell'ambito della classificazione prevista dalle norme vigenti per il bilancio di tali enti, in capitoli distinti con denominazione rispondente a quella dei capitoli di entrata ad essi correlativi e con i riferimenti alla numerazione dei capitoli medesimi.

5. I capitoli di cui al precedente comma indicano altresì i riferimenti alla classificazione della spesa nel bilancio regionale ai sensi dell'articolo 30.

6. Gli enti locali fanno riferimento ai capitoli di cui ai precedenti commi in tutti gli atti che dimostrano la destinazione dei fondi ad essi assegnati dalla Regione, secondo le norme delle leggi regionali concernenti la delega all'esercizio delle singole funzioni.

TITOLO VII.

OPERAZIONI DI CREDITO E GARANZIE

Art. 48.

Mutui e prestiti

1. La Regione può assumere mutui e obbligazioni nelle forme e nei modi previsti per essa dalle norme legislative dello Stato, sempreché gli oneri futuri di ammortamento trovino copertura nell'ambito del bilancio pluriennale della Regione.

2. Non può essere autorizzata la contrazione di nuovi mutui se non è stato approvato dal Consiglio regionale il rendiconto dell'esercizio di due anni precedenti a quello del bilancio cui i nuovi mutui si riferiscono.

3. L'autorizzazione alla contrazione dei mutui concessa con la legge di approvazione del bilancio o con le leggi di variazione del medesimo cessa di aver efficacia con il termine dell'esercizio cui il bilancio si riferisce.

4. Le somme iscritte nello stato di previsione dell'entrata in relazione a mutui autorizzati, ma non stipulati entro il termine dell'esercizio, costituiscono minori entrate rispetto alle previsioni.

5. Le entrate relative a mutui stipulati entro il termine dell'esercizio, anche in forma condizionata, od accordati entro il termine dell'esercizio, se non riscosse, vengono iscritte tra i residui attivi.

6. Alla stipulazione dei mutui autorizzati si provvede in correazione con le esigenze di cassa della Regione.

7. Nel bilancio di cassa le entrate derivanti da mutui o prestiti sono iscritte, fino alla concorrenza dei mutui autorizzati o stipulati, ma non riscossi, nella misura necessaria per colmare l'eventuale differenza tra le spese ed il totale delle entrate iscritte nello stesso bilancio di cassa.

Art. 49.

Anticipazioni di cassa o scoperti di Tesoreria

1. Allo scopo di fronteggiare temporanee deficienze di cassa la Giunta regionale è autorizzata a richiedere al Tesoriere regionale l'acconessione di anticipazioni di cassa o la concessione di scoperti di Tesoreria per un importo non eccedente l'ammontare delle Entrate bimestrali derivanti da tributi propri o dal gettito di tributi erariali o di quote degli stessi devoluti alla Regione.

Art. 50.

Garanzie prestate dalla Regione

1. Le leggi regionali che autorizzano la prestazione di garanzie principali o sussidiarie a favore di enti o di altri soggetti, in relazione alla contrazione di mutui o ad aperture di credito, indicano l'ammontare complessivo della spesa e la quota di cui al primo comma dell'articolo 17.

2. Per l'assolvimento degli obblighi inerenti alle garanzie prestate, le leggi regionali di approvazione dei bilanci annuali determinano le quote a carico dei rispettivi esercizi finanziari e ne autorizzano la iscrizione in appositi capitoli di spesa dei bilanci medesimi.

3. Al bilancio annuale è allegato l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dalla Regione, con indicazione degli elementi che contraddistinguono le garanzie.

4. La concessione delle garanzie è deliberata dalla Giunta regionale che indica le condizioni alle quali vengono prestate.

TITOLO VIII

GESTIONE DEL BILANCIO

Art. 51.

Disposizioni generali

1. La gestione del bilancio si effettua mediante l'accertamento, la riscossione ed il versamento delle entrate comunque spettanti alla Regione, nonché mediante l'impegno, la liquidazione, l'ordinazione ed il pagamento delle spese previste nel bilancio medesimo.

2. Le operazioni di cui al precedente comma si effettuano in conformità alle norme contenute nei successivi articoli del presente titolo.

Art. 52.

Accertamento delle entrate

1. L'entrata è accertata quando l'organo o l'ufficio regionale competente ha appurato la ragione, determinato l'importo ed individuato il soggetto debitore in base a documentazione idonea, nonché quando ne sia stata eseguita la registrazione di cui all'articolo 55.

2. All'accertamento delle entrate provenienti da assegnazioni dello Stato si provvede per l'ammontare risultante da decreti ministeriali o interministeriali di riparto dei relativi fondi ovvero da atti, da documenti e da comunicazioni ministeriali, indicanti i decreti medesimi.

3. All'accertamento delle entrate tributarie si provvede per l'ammontare complessivo risultante dai ruoli emessi entro il termine dell'anno finanziario a cui il bilancio si riferisce, oppure per l'ammontare risultante dalle comunicazioni dei competenti uffici dello Stato.

4. All'accertamento delle entrate di natura patrimoniale o di altra natura si provvede per l'ammontare risultante dalle deliberazioni del Consiglio o della Giunta regionale, secondo la rispettiva competenza, dai contratti e da altri documenti e comunicazioni che ne indicano l'ammontare medesimo.

5. All'accertamento delle entrate concernenti partite che comunque si compensano nella spesa si provvede contestualmente alla registrazione dei relativi impegni od alla effettuazione dei relativi pagamenti.

6. Le entrate di cui ai precedenti commi sono accertate nel loro intero ammontare e senza alcuna compensazione con eventuali spese a carico della Regione.

7. I funzionari regionali, comunque incaricati delle operazioni di cui ai precedenti commi, effettuano le operazioni medesime nei modi e nei termini stabiliti in apposite deliberazioni della Giunta regionale.

8. Gli organi competenti della Regione sono tenuti ad assumere i provvedimenti e dare corso alle azioni necessarie per l'accertamento e la riscossione delle entrate regionali.

Art. 53.

Riscossione delle entrate

1. L'entrata è riscossa quando il soggetto che vi è tenuto ha effettuato il pagamento del relativo importo.

2. Le somme spettanti alla Regione sono riscosse dalla Tesoreria regionale con le modalità, nei termini e alle condizioni generali della convenzione stipulata per l'affidamento del servizio medesimo.

3. Le somme accreditate alla Regione in conti fruttiferi od infruttiferi presso la tesoreria centrale dello Stato sono riscosse in base alle quietanze emesse dalla tesoreria centrale medesima.

4. Le somme di cui ai precedenti commi sono riscosse nel loro intero ammontare e senza compensazione con eventuali spese delle quali si effettua il pagamento.

5. Per la riscossione di entrate che abbiano incidenza sul patrimonio l'Assessorato delle Finanze della Regione verifica e promuove le dovute registrazioni nei relativi inventari.

Art. 54.

Versamento delle entrate

1. Le entrate della Regione sono versate quando il relativo ammontare è introitato nella tesoreria regionale.

2. Il versamento delle entrate della Regione si effettua in conformità di appositi ordinativi che indicano gli elementi di cui al primo comma dell'articolo 52, nonché il capitolo del bilancio al quale le entrate medesime si riferiscono per la competenza dell'esercizio o per il conto dei residui.

3. Gli ordinativi di cui al precedente comma sono emessi dall'Assessorato delle Finanze, sono firmate dal dirigente responsabile dell'Assessorato stesso o, in caso di sua assenza o impedimento, da altro funzionario delle qualifiche dirigenziali o vicedirigenziali dell'Assessorato stesso all'uopo da lui delegato e sono trasmessi alla Tesoreria regionale.

Art. 55.

Registrazione delle entrate

1. Gli accertamenti delle entrate, gli ordinativi di cui all'articolo 54 e le quiescenze rilasciate dalla tesoreria regionale sono registrati dal competente ufficio dell'Assessorato delle Finanze con riferimento ai capitoli del bilancio e distintamente per la competenza dell'esercizio finanziario e per il conto dei residui.

Art. 56.

Impegno delle spese

1. Gli impegni di spesa sono assunti nei limiti dei singoli stanziamenti di competenza del bilancio per l'esercizio in corso con deliberazione del Consiglio o della Giunta regionale, salvo quanto disposto nei successivi commi del precedente articolo, secondo la rispettiva competenza.

2. Formano impegno sugli stanziamenti del bilancio per l'esercizio finanziario le somme dovute dalla Regione, in base alla legge, a contratto o altro titolo, a creditori determinati o determinabili anche successivamente al provvedimento di impegno, sempreché la relativa obbligazione venga a scadenza entro il termine dell'esercizio medesimo. Nel caso di creditori determinabili successivamente, ove l'Organo che dispone l'impegno della spesa non si riservi espressamente l'individuazione dei medesimi e l'accertamento delle relative spettanze, a tali incombenze provvedono i competenti Uffici dell'Amministrazione, ai sensi del successivo articolo 58.

3. Per le spese in conto capitale riguardanti interventi od opere di cui al terzo comma dell'articolo 17, possono essere assunte obbligazioni a carattere pluriennale nei limiti degli stanziamenti previsti dal bilancio pluriennale.

4. L'assunzione di obbligazioni a carattere pluriennale può essere disposta anche per le spese correnti, con le modalità di cui al precedente comma, quando ciò sia indispensabile per assicurare la continuità dei servizi.

5. L'assunzione di obbligazioni anche a carattere pluriennale può essere altresì disposta nell'anno di competenza con decorrenza dall'esercizio successivo, alle condizioni previste dai precedenti terzo e quarto comma, qualora risulti indispensabile per assicurare la continuità dei servizi ovvero in dipendenza delle particolari procedure e adempimenti per la regolare esecuzione degli interventi.

6. In ogni caso formano impegno sugli stanziamenti dell'esercizio le sole quote di tali obbligazioni di cui sia prevista la scadenza nel corso dell'esercizio. Per le quote relative agli esercizi successivi deve comunque essere disposta apposita deliberazione della Giunta a conferma dell'impegno anche ai fini della rimodulazione del relativo importo.

7. In concomitanza con il pagamento a saldo delle somme relative a ciascun impegno, l'Assessorato delle Finanze provvede d'ufficio alla rettifica delle disponibilità sul corrispondente capitolo, tenendo conto dell'eventuale differenza tra, l'ammontare dell'impegno e quello complessivo dei pagamenti disposti a fronte del medesimo.

8. Qualora il pagamento a saldo riguardi l'impegno relativo alla gestione dei residui, l'Assessorato delle Finanze provvede all'accertamento dell'economia sull'impegno medesimo.

Art. 57.

Registrazione degli impegni di spesa

1. Le proposte degli atti amministrativi di cui all'articolo 56, dai quali possono derivare spese a carico del bilancio regionale, debbono essere trasmesse all'Assessorato delle Finanze per la prenotazione dell'impegno.

2. L'assessorato delle Finanze, ai fini di cui al precedente ed esclusa comunque ogni valutazione di merito, verifica la conformità della spesa al capitolo del bilancio al quale viene riferita e la disponibilità del relativo stanziamento.

3. In caso di insufficiente disponibilità dello stanziamento, l'Assessorato rifiuta la prenotazione e restituisce, con la motivazione del caso, la proposta dell'Assessore proponente.

4. Le proposte di impegno delle spese indicate negli atti di cui al primo comma sono registrati dall'Assessorato delle Finanze al quale deve essere trasmesso ogni successivo atto o controllo attinente agli impegni medesimi per le occorrenti annotazioni.

Art. 58.

(Liquidazione della spesa)

1. Le spese di cui agli articoli 56 e 57 sono liquidate quando ne è individuato il credito e determinato l'ammontare, sulla base di documentazione idonea e nei limiti dell'impegno assunto e quando ne sono indicate le modalità per il pagamento.

2. La liquidazione è effettuata dai competenti uffici regionali previa verifica dell'adempimento delle condizioni stabilite nel provvedimento di impegno e, ove occorra, della rispondenza tecnica delle relative note di spesa alle condizioni medesime.

3. L'assessorato delle Finanze, in base alle note di spesa ed all'inerente documentazione, riscontra l'esattezza delle somme liquidate, la rispondenza dell'impegno assunto, il riferimento al capitolo del bilancio o del conto dei residui, ed effettua la registrazione.

4. Per la liquidazione di spese che abbiano incidenza sul patrimonio, l'Assessorato delle Finanze promuove le dovute registrazioni nei relativi inventari.

5. Qualora le somme liquidabili o liquidate risultino comunque eccedenti l'ammontare degli impegni assunti, la procedura per la liquidazione e per il pagamento è sospesa.

6. In caso di irregolarità l'Assessorato delle Finanze indica all'Ufficio che ha effettuato la liquidazione della spesa le misure che ritiene necessarie per la regolarizzazione degli atti.

Non possono essere liquidate le spese conseguenti alle deliberazioni e agli atti degli organi della Regione con i quali sono assunti i relativi impegni se tali deliberazioni e atti non sono diversi esecutivi ai sensi dell'articolo 60 della legge 16 maggio 1978, n. 196, recante norme di attuazione dello Statuto speciale della Valle d'Aosta ovvero non risultano immediatamente eseguibili ai sensi dell'articolo 63 della legge medesima.

8. Non possono essere liquidate le spese conseguenti a deliberazioni dichiarate immediatamente eseguibili e decadute per decorso del termine di cui al secondo comma dell'articolo 63 della legge 16 maggio 1978, n. 196.

Art. 59.

Ordinazione dei pagamenti

1. Il pagamento delle spese liquidate ai sensi del precedente articolo è ordinato mediante mandati diretti, individuali o collettivi, ovvero mediante ruoli per le spese fisse e per altre spese fisse e per altre spese d'importo e scadenza determinati.

2. I titoli di spesa di cui al primo comma sono firmati dal Ragioniere Capo dirigente dell'Assessorato delle Finanze o, in caso di suo impedimento od assenza, da altro funzionario delle qualifiche dirigenziali o vicedirigenziali dell'Assessorato stesso all'uopo da lui delegato.

3. I ruoli di cui al primo comma indicano per ogni partita di spesa la somma annua dovuta e, ove occorra, l'importo delle rate da pagare alle singole scadenze.

Art. 60.

Registrazione dei pagamenti

1. I titoli di spesa di cui al precedente articolo sono registrati dal competente Ufficio dell'Assessorato delle Finanze con riferimento ai rispettivi capitoli di bilancio, nel conto della competenza ovvero nel conto dei residui.

2. Nel conto dei residui la registrazione dei pagamenti è effettuata tenendo conto dell'esercizio finanziario nel corso del quale vennero assunti i relativi impegni.

Art. 61.

Estinzione dei titoli di spesa

1. I titoli di spesa di cui agli articoli 59 e 60 sono trasmessi alla tesoreria regionale che li estingue con modalità e termini stabiliti dalla legge regionale 20 giugno 1979, n. 42, recante norme relative all'estinzione dei titoli di spesa della Regione.

Art. 62.

Accertamento dei residui attivi

1. Costituiscono residui attivi le entrate accertate e non riscosse e le entrate riscosse e non versate entro cento il termine dell'esercizio finanziario, nonché le entrate derivanti da mutui stipulati entro tale termine e non riscosse.

2. Tutte le somme iscritte tra le entrate del bilancio e non accertate entro la fine dell'esercizio finanziario costituiscono minori accertamenti rispetto alle relative previsioni.

3. In particolare costituiscono minori accertamenti di entrata le somme iscritte nel bilancio in relazione a mutui autorizzati ma non stipulati entro la fine dell'esercizio finanziario.

Art. 63.

Riaccertamento dei residui attivi

1. Il riaccertamento delle somme da conservare nel conto dei residui attivi è predisposto dall'Assessorato delle Finanze ed è approvato dalla Giunta regionale con apposita deliberazione, entro il 31 marzo di ogni anno, sulla base della seguente classificazione:

- a) crediti la cui riscossione può essere considerata certa;
- b) crediti per i quali sono da intraprendere o sono in corso le procedure amministrative o giudiziarie per la riscossione;
- c) crediti riconosciuti inesigibili.

2. I crediti indicati nelle lettere a), b) continuano ad essere riportati nelle scritture e sono affidati alla riscossione degli uffici competenti. I crediti di cui alla lettera c) sono eliminati dalle scritture ed annullati dalla Giunta regionale con propria motivata deliberazione.

Art. 64.

Accertamento dei residui passivi

1. Costituiscono residui passivi le spese impegnate a norma dell'articolo 56 e non pagate entro il termine dell'esercizio finanziario.

Art. 65.

Riaccertamento dei residui passivi

1. Il riaccertamento delle somme da conservare nei conto dei residui è predisposto dall'Assessorato delle Finanze ed è approvato dalla Giunta regionale con apposita deliberazione entro il 31 marzo di ogni anno.

2. Le somme iscritte nel conto dei residui passivi possono esservi conservate per non più di due anni successivi a quello in cui venne perfezionato il rispettivo impegno, se trattasi di spese correnti e tre anni se trattasi di spesa in conto capitale.

3. Le somme di cui al secondo comma, trascorso il termine ivi indicato, si considerano perenti agli effetti amministrativi e sono eliminate dal conto dei residui; le somme medesime sono riprodotte in appositi capitoli di spesa obbligatoria dei successivi bilanci allorquando siano reclamate dai creditori.

Art. 66.

Economia di spesa

1. Costituiscono economie di spesa le somme iscritte negli stanziamenti del bilancio che non vengono considerate residui passivi ai sensi dell'articolo 64 nonché le somme che non sono ulteriormente conservabili nel conto dei residui passivi ai sensi del secondo comma dell'articolo 65.

Art. 67.

Cassa economale

1. La Regione si avvale di un servizio di cassa economale, i cui compiti e la cui disciplina sono stabiliti da apposito regolamento approvato dal Consiglio regionale.

Art. 68.

Autonomia contabile del Consiglio regionale

1. Per l'esercizio delle proprie funzioni, il Consiglio regionale dispone di un bilancio autonomo gestito in conformità alle norme stabilite dal regolamento interno.

2. Le somme stanziante nel bilancio regionale per l'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio sono poste a disposizione e gestite dai competenti Organi del Consiglio, i quali ne rispondono all'assemblea.

TITOLO IX

RENDICONTO GENERALE

Art. 69.

Impostazione e presentazione del rendiconto

1. I risultati della gestione sono dimostrati nel rendiconto generale annuale della Regione.

2. Il rendiconto generale comprende il conto finanziario relativo alla gestione del bilancio ed il conto del patrimonio.

3. Il rendiconto generale, è presentato dalla Giunta al Consiglio regionale entro il 30 giugno dell'anno successivo all'esercizio cui si riferisce, unitamente al disegno di legge predisposto per la sua approvazione.

4. Al rendiconto generale è allegata una relazione sullo stato di attuazione del programma regionale di sviluppo dalla quale risulti il significato amministrativo ed economico delle risultanze contabilizzate di cui vengono posti in particolare evidenza, corsi sostenuti ed i risultati conseguiti per ciascun servizio, piano settoriale e progetto della regione, in relazione agli obiettivi ed agli indirizzi del programma regionale medesimo.

Art. 70.
Conto finanziario

1. Il conto finanziario espone, nell'ordine, per ciascun capitolo di entrata del bilancio:

- a) l'ammontare dei residui attivi accertati nel conto finanziario dell'esercizio precedente;
- b) le previsioni finali in termini di competenza;
- c) le previsioni finali di cassa;
- d) l'ammontare delle entrate riscosse e versate in conto residui;
- e) l'ammontare delle entrate riscosse e versate in conto competenza;
- f) il totale delle entrate riscosse in conto residui e competenza;
- g) l'ammontare delle entrate accertate nell'esercizio finanziario;
- h) l'eccedenza di entrate ovvero le minori entrate accertate rispetto alle previsioni di competenza;
- i) l'eccedenza di entrate ovvero le minori entrate rispetto alle previsioni di cassa;
- l) l'ammontare dei residui attivi provenienti dagli esercizi precedenti, da riportare al nuovo esercizio;
- m) l'ammontare dei residui attivi formatisi nel corso dell'esercizio finanziario;
- n) l'ammontare complessivo dei residui attivi al termine dell'esercizio finanziario.

2. Il conto finanziario espone, nell'ordine, per ciascun capitolo di spesa del bilancio:

- a) l'ammontare dei residui passivi accertati nel conto finanziario dell'esercizio precedente;
- b) le previsioni finali in termini di competenza;
- c) le previsioni finali in termini di cassa;
- d) l'ammontare dei pagamenti effettuati in conto residui;
- e) l'ammontare dei pagamenti effettuati in conto competenza;
- f) il totale dei pagamenti effettuati in conto residui e competenza;
- g) l'ammontare degli impegni assunti nell'esercizio finanziario;
- h) le economie o le eccedenze di impegni rispetto agli stanziamenti in termini di competenza;
- i) le economie o le eccedenze di pagamenti rispetto agli stanziamenti di cassa;
- l) l'ammontare dei residui passivi provenienti dagli esercizi precedenti, da riportare al nuovo esercizio;
- m) l'ammontare dei residui passivi formatisi nel corso dell'esercizio finanziario;
- n) l'ammontare complessivo dei residui passivi al termine dell'esercizio finanziario.

Art. 71.
Risultanze del conto finanziario

1. Nel conto finanziario, il risultato della gestione è determinato in relazione agli elementi di cui all'articolo 70, tenendo conto:

- a) delle giacenze o del deficit di cassa all'inizio dell'esercizio secondo il conto reso dal Tesoriere regionale;
- b) delle entrate riscosse e versate nonché delle spese pagate nel corso dell'esercizio;
- c) dell'ammontare complessivo dei residui attivi e dei residui passivi al termine dell'esercizio.

2. Il conto finanziario deve contenere un prospetto nel quale si evidenziano le operazioni di cui al comma precedente firmato dal Presidente della Giunta regionale e dal ragioniere capo e, per la parte relativa al movimento di cassa, del Tesoriere della Regione quale attestazione di concordanza con le scritture dallo stesso tenute in ordine alle entrate riscosse e versate nonché ai pagamenti effettuati.

Art. 72.
Ripiano del disavanzo finanziario

1. Il disavanzo risultante dal conto finanziario è iscritto nel bilancio dell'esercizio successivo mediante apposita legge regionale, per la parte alla quale non si sia provveduto con le leggi di approvazione e di assetto del bilancio medesimo.

2. Le leggi di cui al precedente comma dispongono le variazioni necessarie per assicurare l'equilibrio del bilancio.

Art. 73.
Conto di patrimonio

1. Il conto di patrimonio indica i valori aggiornati alla chiusura dell'esercizio finanziario:

- a) delle attività e delle passività finanziarie;
- b) dei beni mobili ed immobili;
- c) di ogni altra attività e passività, nonché delle poste rettificative.

2. Il conto del patrimonio contiene la dimostrazione dei punti di concordanza tra la contabilità del bilancio e la contabilità del patrimonio.

3. Al conto del patrimonio è allegato un elenco descrittivo dei beni appartenenti al patrimonio immobiliare della Regione alla data di chiusura dell'esercizio finanziario al quale esso si riferisce, con l'indicazione delle rispettive destinazioni e dell'eventuale reddito da ciascuno prodotto.

Art. 74.

Rendiconti degli enti e organismi dipendenti dalla Regione

1. I rendiconti degli enti regionali sono approvati annualmente nei termini e nelle forme stabiliti dalle leggi regionali e sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione.

2. I rendiconti di cui al primo comma sono redatti secondo criteri di omogeneità rispetto a quello regionale.

Art. 75.

Bilanci dei consorzi ai quali partecipa la Regione

1. I consorzi ai quali partecipa la Regione trasmettono il bilancio preventivo, il conto consuntivo e la relazione degli organi consortili, secondo le norme previste dalle leggi istitutive e dagli statuti dei consorzi medesimi.

Art. 76.

Rendiconti degli enti locali

1. Gli enti locali presentano alla Regione entro il 31 marzo di ogni anno il rendiconto riassuntivo delle spese effettuate nell'esercizio finanziario precedente per lo svolgimento di funzioni ad essi delegate dalla Regione.

2. Il rendiconto di cui al precedente comma è allegato al rendiconto generale della Regione ed indica, per le singole attività o per i singoli interventi, le somme assegnate dalla Regione, le erogazioni effettuate, le somme eventualmente ancora erogabili in base agli impegni assunti, nonché l'ammontare delle somme da restituire alla Regione.

TITOLO X

RESPONSABILITÀ

Art. 77.

Responsabilità degli amministratori

1. Gli amministratori della Regione sono personalmente e solidamente responsabili delle spese pagate in relazione alle deliberazioni d'urgenza da essi adottate e che siano annullate dalla Commissione di Coordinamento per la Valle d'Aosta.

Art. 78.

Responsabilità degli amministratori e dei dipendenti

1. Gli amministratori ed i dipendenti della Regione sono personalmente e solidamente responsabili, secondo le norme vigenti per le amministrazioni dello Stato, del pagamento di spese conseguenti alle deliberazioni od agli atti degli organi regionali con i quali sono assunti i relativi impegni, se tali deliberazioni od atti non siano divenuti esecutivi ovvero non risultino immediatamente eseguibili.

Art. 79.

Responsabilità verso la Regione degli amministratori e dei dipendenti

1. Gli amministratori ed i dipendenti della Regione sono tenuti a risarcire all'ente i danni derivanti da violazioni di obblighi di funzioni o di servizi, secondo le norme vigenti per le amministrazioni dello Stato.

2. Sono esenti dalle responsabilità di cui al precedente comma i dipendenti che abbiano agito per un ordine alla cui esecuzione erano tenuti, salva la responsabilità di colui che tale ordine ha impartito.

3. In particolare, è esente dalla responsabilità di cui al primo comma il dipendente della Regione che per obbligo di servizio, in base ad ordine scritto del Presidente della Giunta regionale, abbia registrato l'impegno o abbia concorso al pagamento di spese eccedenti le somme stanziare nel relativo capitolo di bilancio, di spese non autorizzate dal bilancio o di spese riferite a capitoli diversi da quelli pertinenti.

Art. 80.

Responsabilità del tesoriere

1. Per la responsabilità del tesoriere regionale si fa riferimento alla convenzione per l'affidamento del relativo servizio.

2. Per il discarico della propria responsabilità, il tesoriere regionale rende conto alla Regione nei modi indicati dalle condizioni generali e dalla convenzione di cui al precedente comma, entro il 20 marzo dell'anno successivo a quello cui il conto si riferisce.

3. Il conto di cui al precedente comma dimostra la giacenza ovvero la deficienza di cassa alla chiusura dell'esercizio finanziario precedente, le somme riscosse e le somme pagate per ciascun capitolo di bilancio nell'esercizio finanziario a cui il conto stesso si riferisce, nonché la giacenza ovvero il deficit di cassa alla chiusura dell'esercizio finanziario medesimo.

Art. 81.

Responsabilità per il maneggio di denaro della Regione

1. Chiunque, senza legale autorizzazione, si ingerisca nel maneggio di denaro della Regione ne risponde secondo le norme vigenti per le amministrazioni dello Stato.

Art. 82.

Amministrazione del patrimonio e contratti

1. La legge regionale disciplina la materia dei contratti e dell'amministrazione del patrimonio nell'ambito dei principi della legislazione statale vigente in materia.

TITOLO XI

CONTROLLI

Art. 83.

Controlli di gestione

1. La legge regionale stabilisce le modalità per l'accertamento dei risultati economici, finanziari e di efficienza raggiunti nell'attuazione dei servizi, dei programmi e dei progetti in relazione alle competenze per la gestione delle entrate e delle spese.

Art. 84.

Controlli per le funzioni delegate dalla Regione

1. Le leggi regionali che prevedono la delega di funzioni agli enti locali dispongono adeguate forme di collaborazione ed assicurano il controllo economico, finanziario e contabile della Regione sull'attività svolta dagli enti medesimi per l'esercizio della delega.

2. Ai fini di cui al precedente comma gli enti locali presentano alla Giunta regionale la dimostrazione delle spese sostenute nell'esercizio delle funzioni delegate, nonché una relazione sui risultati economici e finanziari conseguiti, nei modi e nei termini stabiliti dalle singole leggi regionali.

Art. 85.

Controllo sul servizio di tesoreria

1. Il controllo sul servizio di tesoreria della Regione è effettuato secondo le norme della convenzione per l'affidamento del servizio medesimo.

TITOLO XII

NORME FINALI

Art. 86.

Procedere per la formazione del bilancio pluriennale, del bilancio di previsione e del rendiconto generale

1. Gli assessori e servizi regionali comunicano entro il 31 luglio di ciascun anno le proposte per la formazione o l'aggiornamento del bilancio pluriennale e per la formazione del bilancio di previsione per l'esercizio successivo specificando per la spesa le occorrenze, in termini di competenza e, in termini di cassa di giustificare analiticamente per ciascuna voce mediante idonea documentazione. Le proposte si riferiscono anche gli elementi per la determinazione del saldo finanziario presunto.

2. I predetti uffici forniscono altresì entro il 10 marzo di ciascun anno gli elementi giustificativi dell'eventuale eliminazione o riduzione dei residui in sede di formazione del rendiconto generale.

3. Ciascun Assessorato o Servizio presenterà entro il 10 marzo di ciascun anno una relazione concernente l'attività svolta ed i risultati conseguiti a fronte degli stanziamenti assegnati e pagati nel decorso esercizio.

Art. 87

Compiti dell'assessorato delle Finanze

1. Nell'ambito della materia di cui alla presente legge e per quanto nei precedenti articoli non stabilito, l'assessorato delle finanze provvede ai sensi del precedente art. 3:

a) alla preparazione del bilancio di previsione annuale di competenza e di cassa nonché dei relativi provvedimenti di variazione;

b) alla preparazione del bilancio pluriennale e dei relativi aggiornamenti;

c) alla preparazione del rendiconto generale della Regione.

2. L'Assessorato provvede altresì:

a) alla formulazione di parere obbligatorio sulla parte finanziaria di tutti i disegni di legge di iniziativa della Giunta recanti oneri a carico del bilancio regionale;

b) alla formulazione di pareri obbligatori sulla parte finanziaria dei progetti di leggi di iniziativa consiliare o popolare;

c) alla preparazione degli atti inerenti alla contrazione di mutui ed anticipazioni di cassa.

Art. 88.

Compiti del servizio studi, programmi e progetti

1. Il servizio studi, programmi e progetti della segreteria generale provvederà ad effettuare le analisi economiche ed i controlli di gestione della spesa regionale, con riferimento ai risultati economici e finanziari ed agli obiettivi fisici realizzati nell'attuazione dei progetti della Regione, in base alle disposizioni della Giunta regionale.

Art. 89.

Norma transitoria

1. Le operazioni di chiusura dell'esercizio finanziario 1989 sono effettuate sulla base della normativa attualmente in vigore.

2. Le norme della presente legge concernenti il bilancio pluriennale, il bilancio annuale ed il rendiconto consuntivo entrano in vigore con la presentazione, rispettivamente del bilancio e del rendiconto per l'esercizio finanziario 1991.

3. La gestione del bilancio in termini di cassa sarà disposta in forma sperimentale per la durata dell'esercizio 1990.

Art. 90.

Norma finale

1. Per quant'altro attinente la materia della contabilità regionale non espressamente disciplinato dalla presente legge si applicano le norme contenute nella legge 19 maggio 1976, n. 335, recante principi fondamentali e norme di coordinamento in materia di bilancio e di contabilità delle regioni e, in quanto applicabili, le norme di contabilità generale dello stato.

Art. 91.
Abrogazione

1. Sono abrogate tutte le norme in contrasto od incompatibili con le disposizioni di cui alla presente legge.

2. È abrogata, in particolare, la legge regionale 7 dicembre 1979, n. 68 come modificata dagli articoli 64 e 65 della legge regionale 31 dicembre 1985, n. 90 e dagli articoli 9 e 10 della legge regionale 1° aprile 1986, n. 12.

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 27 dicembre 1989

ROLLANDIN

90R0188

LEGGE REGIONALE 27 dicembre 1989, n. 91.

Rifinanziamento della legge regionale 28 dicembre 1984, n. 76, recante costituzione di fondi di rotazione per la ripresa dell'industria edilizia.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta n. 2 del 9 gennaio 1990)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il fondo di rotazione costituito con legge regionale 28 dicembre 1984, n. 76, è incrementato dalla somma di lire 30 miliardi da destinare ad un piano di finanziamento straordinario per gli interventi di cui all'articolo 2 della legge stessa relativi a domande presentate anteriormente alla data del 30 giugno 1989.

Art. 2.

1. Alla copertura dell'onere di cui all'art. 1, si provvede mediante riduzione sui seguenti capitoli di spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1989:

a) Cap. 50650 (Quota interessi per ammortamento mutui da contrarre per lire 9.250 milioni);

b) Cap. 50700 (Quota capitale per ammortamento mutui da contrarre per lire 1.250 milioni);

c) Cap. 50150 (Fondo globale per il finanziamento di spesa per ulteriori programmi di sviluppo - Spese di investimento) per lire 19.500 milioni a valere sulle residue disponibilità degli interventi previsti nell'allegato n. 8 del bilancio medesimo concernenti:

1) «Sottoscrizione di capitale sociale della Finaosta S.p.A. (lire 8 miliardi);»

2) «Aumento del fondo di dotazione della Finaosta S.p.A. per gli interventi della gestione speciale (lire 9,5 miliardi);»

3) «Interventi per la ricostruzione dell'impianto funiviario regionale Buisson-Chamois (lire 2 miliardi).»

Sui suddetti interventi non risulta quindi più disponibile alcuna somma.

Art. 3.

1. Al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1989 sono apportate le seguenti variazioni nella parte Spesa:

(Omissis).

Art. 4.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31 - 3° comma dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione autonoma Valle d'Aosta.

Trieste, 27 dicembre 1989

ROLLANDIN

90R0189

REGOLAMENTO REGIONALE 27 dicembre 1989, n. 2.

Norme per la concessione di mutui ad interesse agevolato a favore di privati nel settore dell'edilizia residenziale.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta n. 1 del 2 gennaio 1990)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

le seguenti norme regolamentari:

Art. 1.

Settore d'intervento

1. I finanziamenti agevolati di cui alla legge regionale 28 dicembre 1984, n. 76, concernente la costituzione di fondi di rotazione per la ripresa dell'industria edilizia, sono rivolti ai seguenti interventi:

a) acquisto di una abitazione, intendendosi per tale l'atto mediante il quale il richiedente il finanziamento acquisisce, anche in concorso con i componenti il nucleo familiare, la proprietà e disponibilità di una unità abitativa necessaria all'uso personale e della sua famiglia;

b) costruzione di una abitazione, intendendosi per tale l'insieme delle operazioni mediante le quali il richiedente il finanziamento realizza un nuovo immobile necessario all'uso personale e della sua famiglia;

c) ampliamento di una abitazione, intendendosi per tale l'insieme delle operazioni mediante le quali il richiedente il finanziamento realizza un aumento della superficie e della volumetria della propria abitazione per renderla adeguata alle esigenze personali e della sua famiglia; l'ampliamento si concretizza nell'acquisto e nel successivo adattamento oppure nella costruzione di vani adiacenti all'abitazione posseduta;

d) recupero di abitazione, intendendosi per tale l'insieme delle operazioni mediante le quali il richiedente il finanziamento recupera l'uso abitativo una unità immobiliare; gli interventi di recupero, sulla base delle definizioni di cui al decreto ministeriale dei lavori pubblici in data 23 maggio 1984, n. 258, sono classificati nel modo seguente:

1) recupero primario, consiste nel recupero della funzionalità e della sicurezza dell'edificio, anche per quanto concerne le parti comuni; interessa quindi, in parte o complessivamente, il consolidamento statico delle strutture portanti orizzontali, verticali, fondazioni, scale e coperture;

2) recupero secondario, consiste nel recupero della totale agibilità e funzionalità dei singoli alloggi, comprendendo quindi opere quali rifacimento dei sanitari, degli impianti, dei pavimenti, degli infissi e dei rivestimenti, per un preventivo di spesa non inferiore al 40% dell'importo massimo di mutuo di cui all'articolo 7;

3) recupero globale, s'intende un intervento che comprende l'insieme delle opere previste nel recupero primario e secondario.

2. L'importo di mutuo per interventi di recupero può comprendere una quota parte relativa all'acquisto dell'immobile stesso; in tal caso dovrà essere presentata, insieme alla domanda, una specifica richiesta in tal senso e l'atto di acquisto, stipulato da non oltre un anno dalla data di presentazione della domanda.

3. Gli interventi di recupero primario, per essere ammessi a finanziamento, devono essere stati assentiti dal Comune con rilascio di apposita concessione edilizia; gli interventi di recupero secondario dovranno essere accompagnati da specifica autorizzazione del Comune se l'intervento prevede un cambiamento d'uso sui locali.

Art. 2.

Incentivazione per il recupero d'immobili

1. In relazione alla necessità di pervenire al recupero abitativo di alloggi compresi in immobili degradati, i finanziamenti agevolati per il recupero sono concessi in deroga ai requisiti di cui alle lettere c) e d) del primo comma dell'articolo 12.

2. L'abitazione recuperata deve essere destinata o a propria abitazione non a carattere saltuario o locata a nuclei familiari residenti in Valle d'Aosta o che vi svolgano attività lavorativa.

3. In caso di locazione il canone da applicarsi è quello previsto dalla legge 27 luglio 1978, n. 392, recante disciplina delle locazioni di immobili urbani e successive modificazioni ed integrazioni; una copia del contratto di locazione registrato dovrà essere presentata all'assessorato regionale dei lavori pubblici contestualmente alla erogazione finale del mutuo.

Art. 3.

Ripartizione dei fondi

1. La disponibilità finanziaria per la concessione di mutui agevolati è ripartita di norma come segue:

- a) per gli interventi di acquisto il 30% dello stanziamento;
- b) per gli interventi di costruzione il 20% dello stanziamento;
- c) per gli interventi di recupero ed ampliamento il 50% dello stanziamento.

2. La ripartizione delle disponibilità per i vari settori d'intervento può essere annualmente o semestralmente variata dalla Giunta regionale; nello stesso provvedimento è definita l'eventuale quota di finanziamento a favore degli Enti pubblici territoriali o di Cooperative edilizie.

3. La Giunta regionale ha la facoltà di stornare fondi nell'ambito delle somme di competenza di un semestre, da un settore d'investimento all'altro, in caso di carenza di richieste ammissibili a finanziamento.

4. L'ammontare complessivo dei mutui ammessi a finanziamento non potrà comunque eccedere la disponibilità di bilancio.

Art. 4.

Provvidenze a favore degli emigrati

1. Possono accedere ai finanziamenti di cui alla legge regionale 28 dicembre 1984, n. 76, gli emigrati in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge regionale 11 agosto 1981, n. 63, recante misure a favore dei lavoratori emigrati e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Gli emigrati, per essere considerati tali, devono essere rientrati definitivamente dall'Estero da non oltre 5 anni. L'importo massimo di mutuo concedibile è quello previsto dal secondo comma dell'articolo 7 ed il relativo tasso d'interesse agevolato è pari al 30% del tasso di riferimento per l'edilizia residenziale pubblica, stabilito bimestralmente con decreto del Ministero del tesoro, in vigore nel bimestre precedente alla data di stipulazione del contratto di mutuo, con arrotondamento al mezzo punto inferiore.

3. Per gli emigrati che rientrano per soggiorni temporanei nella Regione, l'importo massimo di mutuo concedibile è equivalente al 60% dell'ammontare previsto dal secondo comma ed il relativo tasso di interesse è fissato nella stessa misura di cui alla lettera b) del primo comma dell'articolo 8.

Art. 5.

Facilitazioni particolari

1. Al fine di promuovere l'accesso dei giovani alla proprietà della prima casa e di favorire l'eventuale formazione di nuovi nuclei familiari, i mutui di cui alla legge regionale 28 dicembre 1984, n. 76, possono essere concessi ai soggetti che non abbiano compiuto il trentunesimo anno di età, inseriti in un nucleo familiare, e siano titolari di reddito proprio da lavoro a carattere continuativo, a condizioni che il richiedente s'impegni ad occupare personalmente e stabilmente l'alloggio costruito, acquistato o recuperato.

2. Tale facilitazione è concessa dietro specifica richiesta dell'interessato e la verifica del possesso dei requisiti soggettivi ivi compreso il reddito, attiene unicamente al richiedente.

3. Agli stessi fini è concesso, alle coppie che abbiano contratto matrimonio nel biennio precedente alla presentazione della domanda di mutuo, un aumento del 10% del punteggio spettante in base alle norme di cui all'articolo 18.

Art. 6.

Reddito

1. Il limite massimo di reddito al nucleo familiare, per la concessione dei finanziamenti è fissato, per il biennio 1989/90, in lire 35.000.000; tale reddito è pari alla somma del reddito imponibile di ciascun componente il nucleo familiare, consegue l'anno precedente a quello di presentazione della domanda di mutuo.

2. Il reddito del nucleo familiare è diminuito di lire 1.500.000 per il coniuge ed ogni figlio che risultino essere effettivamente a carico; qualora alla formazione del reddito predetto concorrano redditi da lavoro dipendente, questi sono calcolati nella misura del 60% con successiva detrazione dell'aliquota per ogni figlio e coniuge a carico.

3. Per la determinazione del reddito annuo complessivo percepito dai lavoratori dipendenti non si tiene conto dei compensi per lavoro straordinario, per le indennità di trasferta, per arretrati di stipendio o liquidazioni, nonché per compensi o premi a carattere assolutamente eccezionale.

4. Il limite massimo di reddito di cui al primo comma sarà oggetto di revisione biennale da parte della Giunta regionale, a decorrere dall'anno 1991, sulla base di quanto previsto dall'articolo 9.

Art. 7.

Limiti di finanziamento

1. Per l'acquisto di una abitazione può essere concesso un mutuo di un importo pari al 100% del valore accertato dalla perizia redatta a cura dell'Amministrazione regionale e comunque non superiore alla cifra risultante dall'atto pubblico di acquisto.

2. Per la costruzione-recupero di una abitazione l'importo massimo del mutuo concedibile è quello risultante dalla applicazione di costi convenzionali determinati annualmente con apposito provvedimento della Giunta regionale e non può eccedere il preventivo di spesa prodotto.

3. L'importo del mutuo non potrà in ogni caso superare il limite massimo di lire 80.000.000 per il biennio 1989/1990. A decorrere dall'anno 1991 il finanziamento massimo concedibile sarà oggetto di revisione sulla base delle previsioni di cui all'articolo 9.

Art. 8.

Tassi di interesse

1. Il tasso annuo di interesse da applicare ai finanziamenti del presente regolamento è determinato come segue:

a) per redditi fino a lire 21.000.000 il tasso annuo, costante per tutta la durata del mutuo, è pari al 30% del tasso di riferimento fissato dal Ministero del tesoro nel bimestre precedente a quello in cui viene stipulato il contratto di mutuo, con arrotondamento al mezzo punto inferiore;

b) per redditi da lire 21.000.001 fino a lire 30.000.000 il tasso annuo, costante per tutta la durata del mutuo, è pari al 50% del tasso di riferimento fissato dal Ministero del Tesoro con le modalità di cui alla precedente lettura a);

c) Per redditi da lire 30.000.001 a lire 35.000.000 il tasso annuo, costante per tutta la durata del mutuo, è pari al 70% del tasso di riferimento fissato dal Ministero del tesoro con le modalità di cui alla precedente lettera a).

2. Per la determinazione del tasso di interesse a carico del mutuatario, si fa riferimento al reddito complessivo del nucleo familiare, conseguito nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda di mutuo.

Art. 9.

Revisioni periodiche

1. L'ammontare massimo dei mutui ed i limiti di reddito di cui agli articoli 6 e 8 saranno oggetto di eventuale revisione biennale da parte della Giunta regionale, avuto riguardo all'andamento dell'indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati, verificatosi nel biennio antecedente alla data di adeguamento e riferito al capoluogo di Regione, risultante dal Bollettino mensile di statistica edito dall'ISTAT.

2. La revisione avrà luogo all'inizio di ogni biennio a decorrere dal 1° gennaio 1991 e gli importi risultanti dalla rivalutazione di cui al precedente comma saranno applicati con decorrenza dal 1° luglio successivo.

Art. 10.

Modalità per l'ammortamento

1. I mutui devono essere ammortizzati entro il termine di anni venticinque mediante la corresponsione di cinquanta semestralità posticipate, sulla base del piano di ammortamento calcolato in conformità a quanto previsto dall'articolo 8.

2. È data facoltà al mutuatario di rilasciare delega al proprio datore di lavoro a favore dell'Istituto mutuante, per la trattenuta mensile sullo stipendio di 1/6 della rata semestrale di ammortamento dovuta, con l'obbligo, da parte del delegato, di versamento entro 3 giorni dalla scadenza di ciascun periodo di stipendio.

Art. 11.

Garanzie

La concessione del mutuo comporterà l'acquisizione di ipoteca, ritenuta congrua da parte dell'Istituto mutuante, sull'immobile oggetto dell'intervento.

Art. 12.

Requisiti soggettivi

1. Possono accedere ai mutui agevolati di cui alla legge 28 dicembre 1984, n. 76, i soggetti titolari di reddito da pensione, da lavoro autonomo o dipendente a carattere continuativo e conseguito l'anno precedente alla domanda di mutuo, residenti in Valle d'Aosta, che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, che abbiano la capacità economica di sostenere gli oneri derivanti dall'importo del mutuo stesso. Sono equiparati ai redditi da lavoro dipendente i redditi percepiti nei corsi di formazione professionale.

2. I richiedenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) essere cittadini italiani. Il cittadino straniero è ammesso soltanto se tale diritto è riconosciuto, in condizioni di reciprocità, da convenzioni o trattati internazionali.

b) aver maturato in uno o più Comuni della Regione un periodo di residenza pari ad almeno 5 anni anche non consecutivi;

c) non essere proprietario, egli stesso ed i componenti del nucleo familiare, di una abitazione nell'ambito del territorio nazionale. È tuttavia ammessa la proprietà di una sola abitazione qualora la stessa non sia adeguata alle esigenze del nucleo familiare, intendendosi per adeguata una abitazione igienicamente e statisticamente sana, composta da un numero di vani utili pari ai componenti il nucleo stesso; oppure, quando l'unità immobiliare sia gravata da diritti reali di godimento attribuiti ad altri soggetti non inseriti nel nucleo familiare del richiedente; ovvero quando l'intervento riguardi abitazioni da recuperare con le finalità di cui all'art. 2. È altresì ammessa la comproprietà di una o più unità abitative se la somma delle quote di comproprietà sia inferiore all'unità intera.

d) non aver beneficiato, negli ultimi dieci anni, di contributi o finanziamenti agevolati per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di una abitazione, in qualunque forma concessi dallo Stato, dalla Regione o da altro ente pubblico. È possibile richiedere una ulteriore agevolazione prima della scadenza stabilita qualora, previa presentazione di apposita domanda indirizzata al Presidente della Giunta regionale, con allegato il certificato dell'Ufficiale Sanitario, si comprovino che l'abitazione oggetto del precedente mutuo è divenuta insufficiente per

il nucleo familiare. Tale richiesta è condizionata dalla alienazione dell'abitazione e della estinzione del mutuo contratto. Dette condizioni dovranno essere dimostrate prima della stipulazione del nuovo contratto di mutuo, con la presentazione dell'atto di vendita e di apposita dichiarazione dell'Istituto mutuante interessato. Su parere della Commissione di cui all'articolo 26, la Giunta regionale può autorizzare, in particolari casi, i mutuatari ad estinguere anticipatamente il mutuo ed alienare l'abitazione.

e) non aver avuto in assegnazione con patto di futura vendita o a riscatto, un alloggio realizzato con il contributo dello Stato o di altro ente pubblico;

f) fruire di un reddito riferito all'intero nucleo familiare, anche in regime di separazione dei beni, non superiore a lire 35.000.000 calcolati ai sensi del precedente articolo 6 e non inferiore a lire 12.000.000 di reddito imponibile; i redditi percepiti nei corsi di formazione professionale non rientrano nei suddetti limiti di reddito.

3) Per nucleo familiare si intende una famiglia costituita dai coniugi, parenti ed affini di primo grado e dai conviventi in regime di convivenza stabile.

Art. 13.

Requisiti delle abitazioni di nuova costruzione

1. Sono ammissibili a finanziamento interventi diretti alla realizzazione di:

a) una abitazione unifamiliare;

b) un alloggio compreso in un edificio bifamiliare, anche di totale proprietà del richiedente, purché la superficie utile abitabile di ogni singolo alloggio non superi i 120 mq;

c) un solo alloggio per ogni richiedente in un edificio plurifamiliare.

2. La superficie utile residenziale delle nuove costruzioni non deve superare i 120 mq, pena la decadenza dai benefici previsti dal presente regolamento. Per i nuclei familiari con più di quattro componenti è consentita una maggiorazione della superficie utile pari a 15 mq per ogni componente eccedente i quattro.

3. La composizione del nucleo familiare va riferita al momento della presentazione della domanda; i mutui non possono essere concessi per la costruzione di abitazioni aventi le caratteristiche di lusso indicate con decreto del Ministro dei lavori pubblici del 2 agosto 1969, n. 1072.

4. Per superficie utile residenziale s'intende quella interna all'alloggio computata al netto delle murature perimetrali, delle tramezzature interne e vani scala, misurati in proiezione orizzontale. Per superficie non residenziale s'intendono tutte le superfici che in conformità ai regolamenti comunali, non hanno le caratteristiche di abitabilità. La superficie non residenziale al netto delle murature deve essere contenuta entro il 50% della superficie utile abitabile dell'alloggio. Non rientrano nel calcolo del suddetto 50%, le superfici non residenziali relative a locali tecnici o di stretta pertinenza dell'abitazione, quali:

a) garage fino a un massimo di 40 mq complessivi;

b) cantina sino ad un massimo di 15 mq;

c) locale caldaia sino ad un massimo di 10 mq;

d) vano scala misurato nella sua proiezione orizzontale;

e) i locali interrati, seminterrati e sottotetti, a condizione che siano privi di aperture di areazione esterna, di qualunque forma e dimensione ad esclusione delle bocche di lupo per i seminterrati e di un lucernaio di ispezione al tetto con una apertura non superiore al 1 mq di superficie.

Art. 14.

Requisiti per l'acquisto di un alloggio

1. È ammissibile a mutuo l'acquisto di un alloggio di nuova costruzione con una superficie utile abitabile fino a mq 120 oltre alle cantine e garages; se l'acquisto concerne una abitazione tipo villetta con più locali di servizio ed accessori, valgono le norme di cui all'articolo 13

2. Per gli alloggi in costruzione il certificato di abitabilità rilasciato dal Comune deve essere inoltrato alla Regione nel termine massimo di due anni dalla data di presentazione del compromesso, pena la decadenza dai benefici di legge. La superficie utile residenziale degli alloggi di cui al primo comma è maggiorata, nel caso di nuclei familiari con più di quattro persone, di mq 15 per ogni componente eccedente quattro.

3. È altresì ammissibile a finanziamento l'acquisto di un alloggio non di nuova costruzione, con una superficie utile residenziale non superiore a 150 mq; questi alloggi devono possedere le caratteristiche di adeguatezza indicate alla lettera c) del secondo comma dell'articolo 12 ed essere svincolati da eventuali contratti di locazione e quindi resi disponibili inderogabilmente alla stipula del compromesso. Questa disposizione non si applica agli alloggi direttamente occupati dai proprietari; in questi casi specifici, la disponibilità delle abitazioni a favore degli acquirenti deve essere data non oltre due anni dalla data di presentazione del compromesso. In caso di non osservanza di tali disposizioni il mutuo viene revocato d'ufficio.

4. Non possono essere concessi finanziamenti per acquisto di abitazione aventi le caratteristiche di lusso indicate al terzo comma dell'articolo 13 o accatstate nelle categorie A1, A8, A9.

5. Non sono ammissibili a mutuo le domande che prevedono atti di compravendita stipulati direttamente tra parenti ed affini di primo grado o per mezzo di Società ed Imprese appartenenti a soggetti con i vincoli di parentela suddetti; tale disposizione non si applica ai comuni legalmente separati da almeno un anno con sentenza del Tribunale.

Art. 15.

Requisiti per il recupero ed applicazione di una abitazione

1. Per gli interventi di recupero, purché provvisti dalla relativa concessione edilizia o autorizzazione comunale, non sono posti limiti alla superficie della abitazione ammessa a finanziamento; il mutuo può essere concesso unicamente per interventi di recupero come definiti dalla lettera d) del primo comma dell'articolo 1.

Art. 16.

Accertamenti ulteriori

La Regione si riserva di procedere ad ulteriori accertamenti presso i competenti Uffici per la verifica dei requisiti soggettivi ed oggettivi e di procedere, in tempi successivi, ad opportuni sopralluoghi, per stabilire l'effettiva e continua occupazione delle abitazioni da parte dei mutuatari. In caso di accertata trasgressione o di dichiarazione mendaci, il mutuo concesso verrà revocato con le modalità di cui agli articoli 19, 20 e 21.

Art. 17.

Limiti d'intervento

1. Contestualmente alla presentazione del certificato di ultimazione lavori degli interventi di costruzione e ristrutturazione, i tecnici addetti dovranno verificare l'esatta corrispondenza tra le opere realizzate e il progetto autorizzato; in presenza di difformità sostanziali, non preventivamente autorizzate dal Comune, si procederà d'ufficio alla revoca del mutuo.

2. Sono altresì finanziabili, se provvisti dalla concessione edilizia o autorizzazione, gli interventi che prevedono l'ampliamento e l'eventuale sistemazione dell'abitazione di proprietà del nucleo familiare; in tal caso la superficie globale dell'abitazione non deve eccedere i 120 mq per nuclei familiari composti da quattro persone; per nuclei superiori è consentita la maggiorazione di mq 15 per ogni componente eccedente.

3. I richiedenti devono produrre la domanda di mutuo per una sola categoria di finanziamento; le concessioni edilizie inerenti gli interventi di nuova costruzione o di recupero possono essere cointestate oltre che la mutuatario, anche al coniuge, parenti ed affini di primo grado e conviventi, purché appartenenti allo stesso nucleo familiare del richiedente.

4. I beneficiari di mutuo hanno l'obbligo di mantenere o trasferire la residenza nel comune dove è ubicato l'immobile oggetto del finanziamento; a richiesta dell'Ufficio competente i beneficiari sono tenuti a presentare in qualunque momento il certificato di residenza.

5. Non sono ammissibili a mutuo gli interventi di nuova costruzione, di recupero-ampliamento che abbiano le concessioni edilizie scadute o i cui lavori siano già stati ultimati; la validità della concessione edilizia deve sussistere al momento della presentazione della domanda di mutuo.

6. Per l'acquisto di una abitazione, l'atto pubblico di compravendita non deve essere stato stipulato da oltre un anno dalla data di richiesta del finanziamento.

Art. 18.

Punteggi e graduatorie

1. Le graduatorie per la concessione dei mutui di cui all'articolo 1 saranno formulate con l'attribuzione dei punteggi sotto elencati:

a) richiedenti che occupano da almeno 1 anno:

1) abitazioni improprie, quali baracche, cantine, seminterrati, immobili gravemente insalubri o pericolanti: Punti 5

2) abitazioni sprovviste di servizi igienici interni: Punti 3

3) abitazioni in condizioni di sovraffollamento da 1,5 a 2 persone a vano: Punti 1,5; oltre 2 persone a vano: Punti 3

4) abitazioni in condizione di coabitazione con altro nucleo familiare: Punti 3

b) richiedenti sottoposti a provvedimento di sfratto esecutivo non dovuto a morosità o altri inadempimenti contrattuali: Punti 3,5

c) anzianità di residenza anagrafica in Valle d'Aosta:

1) fino ad anni 5. Punti 0

2) per ogni anno successivo maturato con un massimo di punti 10. Punti 0,40

d) composizione del nucleo familiare:

1) fino a tre persone. Punti 0,5

2) quattro persone. Punti 1

3) cinque persone. Punti 2

4) oltre le 5 persone. Punti 3

e) presenza di un invalido nel nucleo familiare:

1) fino al 49% di invalidità. Punti 0,5

2) dal 50% al 79% di invalidità. Punti 1,5

3) dall'80% al 100%. Punti 3

f) acquisto dell'alloggio occupato stabilmente da almeno 2 anni, dal richiedente in regime di locazione: Punti 3,5

g) reddito del nucleo familiare:

1) fino a lire 21.000.000: Punti 2

2) da lire 21.000.001 a lire 30.000.000: Punti 1

3) da lire 30.000.001 a lire 35.000.000: Punti 0

2. I punteggi relativi ai punti 1), 2) e 3) della lettera a) del primo comma sono riconosciuti dietro presentazione di apposito certificato rilasciato dall'ufficio sanitario del comune.

3. La percentuale di invalidità dovrà essere comprovata attraverso apposita certificazione rilasciata dalle competenti commissioni mediche.

4. La documentazione ed i certificati attestanti i punteggi devono essere prodotti contemporaneamente alla presentazione della domanda.

5. Per l'attribuzione dei punteggi saranno considerate le condizioni possedute al momento della presentazione della domanda.

Art. 19.

Obblighi e sanzioni

1. Il proprietario dell'abitazione acquistata, costruita o ampliata con i finanziamenti di cui alla legge 28 dicembre 1984, n. 76, non può cederlo in locazione prima che siano decorsi dieci anni dalla data di stipulazione del contratto di mutuo.

2. La trasgressione al divieto di cui al comma precedente comporta l'elevazione del tasso d'interesse annuo al tasso di riferimento fissato con decreto del Ministero del tesoro per gli interventi nel settore dell'edilizia residenziale pubblica.

3. L'elevazione del tasso d'interesse decorre dalla data della deliberazione della Giunta regionale che accerta l'avvenuta trasgressione.

4. L'inadempienza a quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 2, se compiuta prima che siano decorsi dieci anni dalla data di stipulazione del contratto di mutuo, comporta la risoluzione del contratto stesso con la restituzione del capitale residuo, maggiorato della differenza fra gli interessi ricalcolati al tasso di riferimento fissato dal Ministero del Tesoro per gli interventi nel settore dell'edilizia, in vigore alla data di erogazione del finanziamento, e quelli corrisposti dalla data di inizio dell'ammortamento a quella di risoluzione del contratto.

Art. 20.

Obblighi e sanzioni per l'alienazione

1. Il proprietario dell'abitazione acquistata, costruita, recuperata od ampliata con i finanziamenti di cui alla legge regionale 28 dicembre 1984, n. 76, non può alienarlo prima che siano decorsi dieci anni fra la data di inizio dell'ammortamento e quella di risoluzione del contratto di mutuo.

2. La trasgressione al divieto di cui al comma precedente comporta la risoluzione del contratto di mutuo, con la restituzione immediata del capitale residuo maggiorato della differenza fra gli interessi ricalcolati al tasso di riferimento fissato dal Ministero del tesoro per gli interventi nel settore dell'edilizia residenziale pubblica, in vigore alla data di erogazione del finanziamento, e quelli corrisposti dalla data di inizio dell'ammortamento a quella di risoluzione del contratto di mutuo.

3. L'alienazione dell'alloggio effettuata dopo il decimo anno comporta la risoluzione del contratto di mutuo con la restituzione immediata del capitale residuo, maggiorato degli eventuali interessi maturati alla data dell'estinzione anticipata.

4. Le disposizioni dei precedenti commi, non si applicano ai lavoratori dipendenti pubblici, trasferiti d'ufficio in altre Regioni, purché l'alienazione avvenga a favore di soggetti aventi i requisiti previsti dall'articolo 12, che accettino di subentrare nel mutuo alle stesse condizioni stabilite dalla Convenzione stipulata con l'Istituto mutuante.

Art. 21.

Restituzione anticipata

1. Il mutuatario potrà estinguere anticipatamente il mutuo, con le modalità ed i criteri previsti dalla Convenzione stipulata con l'Istituto mutuante, dopo dieci anni dalla data di stipulazione del contratto, previo pagamento del capitale residuo maggiorato dell'importo degli eventuali interessi maturati alla data della estinzione anticipata.

2. L'estinzione totale anticipata, effettuata prima che siano decorsi dieci anni dalla data di stipulazione del contratto di mutuo, comporta la restituzione del capitale residuo maggiorato della differenza fra gli interessi ricalcolati al tasso di riferimento fissato dal Ministro del Tesoro per gli interventi nel settore dell'edilizia, in vigore alla data di inizio dell'ammortamento e quelli corrisposti alla data dell'estinzione anticipata.

3. Gli oneri fiscali e le spese di istruttoria sono a carico del mutuatario.

Art. 22.

Ulteriori modalità

Le prescrizioni di cui agli articoli 19, 20 e 21 non si applicano nei casi disciplinati dalla lettera d) del secondo comma dell'articolo 12.

Art. 23.

Erogazione del mutuo

1. Nel caso di nuova costruzione, l'erogazione del mutuo è prevista secondo le seguenti modalità:

a) il 30% dopo la stipulazione del contratto di mutuo e ad avvenuta acquisizione dell'ipoteca;

b) il 60% per quote successive, dietro presentazione di formali stati d'avanzamento lavori;

c) il 10% alla presentazione della richiesta del certificato di abitabilità protocollata dal Comune e della documentazione attestante la denuncia catastale al N.C.E.U.

2. Nel caso di acquisto di alloggio, l'erogazione del mutuo è prevista in un'unica soluzione, ferma restando la piena disponibilità dell'alloggio, successivamente al perfezionamento del contratto di mutuo e ad avvenuta acquisizione dell'ipoteca, subordinata all'atto di acquisto.

3. Nel caso di recupero di una abitazione l'erogazione del mutuo è prevista secondo le seguenti modalità:

a) il 40% dopo la stipulazione del contratto di mutuo e ad avvenuta acquisizione dell'ipoteca;

b) il 50% per quote successive dietro presentazione di formali stati d'avanzamento;

c) il 10% alla presentazione del certificato di ultimazione lavori vidimato dal Comune interessato, della richiesta di abitabilità e dell'eventuale accatastamento.

4. Per gli interventi di cui al primo e terzo comma, durante il corso dei lavori e fino all'ultimazione degli stessi, che deve aver luogo non oltre i 48 mesi dalla data di stipulazione del contratto di mutuo, sono a carico dei mutuatari le sole quote degli interessi a tasso agevolato sulle somme erogate in tale periodo.

5. Il mancato rispetto del limite di tempo di cui sopra comporta la revoca del mutuo e la restituzione delle eventuali somme erogate dalla stipula del contratto di mutuo.

Art. 24.

Procedura

1. La domanda per ottenere la concessione del finanziamento previsto dall'articolo 1, indirizzata al presidente della Giunta regionale, deve essere recapitata all'assessorato regionale ai lavori pubblici, entro il 20 giugno e il 20 dicembre di ogni anno; nel caso che il termine di scadenza previsto coincida con giorni festivi o prefestivi lo stesso è prorogato automaticamente al primo giorno lavorativo successivo.

2. La Commissione di cui al successivo articolo 26, al termine della fase istruttoria effettuata dall'ufficio edilizia residenziale pubblica dell'assessorato ai lavori pubblici, provvede alla formulazione e all'inoltro delle graduatorie per l'approvazione alla Giunta regionale, entro 30 giorni dalla data di scadenza previste nel primo comma, utilizzando per ciascun periodo la metà delle disponibilità annuali, con il trasferimento dei fondi eventualmente non utilizzati al successivo semestre.

3. I mutuatari sono tenuti a stipulare il contratto di mutuo entro sei mesi dalla trasmissione della pratica all'Ente erogante; l'inosservanza di tale disposizione comporta la revoca del mutuo.

Art. 25.

Documentazione

1. Le domande per ottenere la concessione del finanziamento, devono essere corredate della sottoelencata documentazione:

a) modulo di domanda debitamente compilato in ogni sua parte con particolare riguardo ai dati relativi al punteggio;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato di residenza ed eventuale certificato storico in caso di variazioni;

d) situazione di famiglia;

e) dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestanti rispettivamente il reddito complessivo del nucleo familiare ed i requisiti soggettivi, redatte su appositi moduli da richiedere al competente ufficio; è fatto obbligo di allegare due fotocopie dei modelli di dichiarazione dei redditi;

f) ogni altra certificazione autentica da presentarsi nell'interesse del richiedente.

2. Allo scopo di pervenire ad una precisa individuazione dei punteggi e dei requisiti per i sottoelencati casi particolari si richiede:

a) per i coniugi legalmente separati, copia autenticata della sentenza di separazione;

b) per persone prive di reddito, dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

3. Per gli interventi di costruzione e di recupero-ampliamento si richiede, in aggiunta alla documentazione di cui ai commi precedenti, in duplice copia:

a) certificazione autentica attestante la proprietà dell'area o del fabbricato da recuperare e/o da ampliare;

b) progetto autenticato, completo di tutti gli elaborati tecnici, relazione tecnica e computo metrico estimativo;

c) concessione edilizia autenticata ed eventuale concessione di variante;

d) dichiarazione del proprietario dell'immobile oggetto di un intervento di recupero che intende avvalersi delle norme e dei vincoli dell'articolo 2.

4. Le domande di mutuo relative al recupero abitativo di cui al terzo comma dovranno essere corredate da apposita dichiarazione da parte del Comune attestante in quale zona, nell'ambito del P.R.G.C., è ubicato il fabbricato.

5. L'area, nel caso di nuova costruzione, o il fabbricato, nel caso di recupero-ampliamento, deve essere di proprietà del richiedente. Sono ammessi la comproprietà o i diritti di usufrutto con il coniuge, parenti ed affini di primo grado e conviventi, purché appartenenti allo stesso nucleo familiare. In tal caso il richiedente dovrà provare, con specifica dichiarazione da parte dei soggetti interessati, il loro assenso all'esecuzione dei lavori e la disponibilità a fornire le garanzie necessarie.

6. Nel caso di acquisto di una abitazione si richiede, in aggiunta alla documentazione di cui ai punti primi due commi, in duplice copia:

a) compromesso di vendita in carta da bollo con l'indicazione esatta dell'ubicazione del fabbricato, dei relativi dati catastali e del prezzo di acquisto che dovrà essere successivamente confermato nell'atto pubblico; tale documento deve essere presentato inderogabilmente, pena la revoca del mutuo, entro e non oltre 30 giorni dalla comunicazione di ammissione a finanziamento;

b) planimetrie catastali dell'alloggio da acquistare;

c) certificato di abitabilità; nella eventualità che non sia reperibile si richiede, in alternativa, un certificato dell'ufficiale sanitario del Comune attestante la sussistenza dei requisiti igienico-sanitari e una dichiarazione tecnica attestante l'idoneità statica dell'unità immobiliare redatta da un tecnico professionale;

d) per l'acquisto di alloggi in costruzione, si richiede inoltre una dichiarazione dell'impresa costruttrice attestante lo stato di avanzamento dei lavori, l'ubicazione del fabbricato e gli estremi della concessione edilizia. Entro due anni dalla data di presentazione del relativo compromesso, pena la revoca del mutuo, dovrà essere presentata la richiesta di abitabilità vistata da Comune e la documentazione di denuncia catastale al N.C.E.U.

7. Nell'ipotesi di cui al sesto comma l'immobile acquistato potrà appartenere, oltre che al beneficiario, anche al coniuge, ai parenti ed affini di primo grado o conviventi purché appartenenti allo stesso nucleo familiare.

Art. 26.

Istituzione della Commissione

1. Per l'esame delle domande di mutuo e la formazione delle relative graduatorie è istituita, presso l'Amministrazione regionale, una Commissione di cui fanno parte:

- L'assessore regionale ai lavori pubblici o un suo delegato;
- L'assessore regionale alle Finanze o un suo delegato;
- Un consigliere regionale di maggioranza;
- Un consigliere regionale di minoranza;
- Un esperto di tecnica bancaria nel settore dei mutui fondiari.

2. La Commissione, nominata dal Consiglio regionale, è presieduta dall'assessore regionale ai lavori pubblici o, in sua assenza, dall'assessore regionale alle finanze.

3. Le funzioni di relatore e di segretario verbalizzante della Commissione sono svolte dai funzionari dell'Ufficio edilizia Residenziale Pubblica dell'Assessorato dei lavori pubblici. Assiste alle sedute della Commissione un funzionario dell'ufficio credito dell'Assessorato alle finanze. Le sedute della Commissione sono valide quando interviene la maggioranza dei suoi membri.

Art. 27.

Ricorsi

1. Le graduatorie sono pubblicate per il periodo di quindici giorni all'albo dell'amministrazione regionale.

2. Entro i venti giorni successivi alla data di scadenza della pubblicazione, gli interessati possono ricorrere avverso le graduatorie alla Giunta regionale che, sentita la Commissione, delibera in via definitiva.

Art. 28.

Norme transitorie finali

1. Le norme di cui ai precedenti articoli trovano applicazione a partire dal secondo semestre 1989. In fase di prima applicazione del presente regolamento la scadenza del termine per la presentazione delle domande relative al secondo semestre viene prorogata al 31 gennaio 1990.

2. Dall'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati il regolamento regionale 8 aprile 1986, n. 1, il regolamento 28 luglio 1987, n. 1 ed il regolamento 28 aprile 1988, n. 5.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Aosta, 23 dicembre 1989

ROLLANDIN

90R0190

LEGGE REGIONALE 3 gennaio 1990, n. 1.

Rifinanziamento della legge regionale 22 dicembre 1987, n. 106, concernente l'applicazione nella Valle d'Aosta del Regolamento CEE n. 1401 del Consiglio del 6 maggio 1986 che costituisce un'azione comune per il miglioramento dell'agricoltura in alcune zone svantaggiate.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta n. 3 del 16 gennaio 1990)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. Per gli interventi previsti dall'art. 2 della legge regionale 22 dicembre 1987, n. 106, concernente l'applicazione nella Valle d'Aosta del Regolamento CEE n. 1401 del Consiglio del 6 maggio 1986 che costituisce un'azione comune per il miglioramento dell'agricoltura in alcune zone svantaggiate, è autorizzata, er l'esercizio finanziario 1989, la maggior spesa di lire 100.000.000.

Art. 2.

Norme finanziarie

1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 100.000.000, graverà sul cap. 34950 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1989.

2. Alla copertura dell'onere di cui al precedente comma si provvede mediante riduzione di lire 100.000.000 dallo stanziamento iscritto al cap. 50150 (foglio globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo spese di investimento) utilizzando all'uopo l'accantonamento previsto all'allegato n. 8 della legge regionale 10 gennaio 1989 n. 8 - settore sviluppo economico previsto per il finanziamento della L.R. 25 ottobre 1982, n. 67, concernente la concessione di contributi straordinari ai sensi del Reg. CEE n. 1760/78.

Art. 3.

Variazione di bilancio

1. Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1989 sono apportate le seguenti variazioni:

(Omissis).

Art. 4.

Urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 3 gennaio 1990

ROLLANDIN

90R0191

LEGGE REGIONALE 3 gennaio 1990, n. 2.

Nuovo sistema funiviario di trasporto pubblico collettivo regionale di persone e di merci: Chamois - Antey-Saint-Andrè.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta n. 3 del 16 gennaio 1990)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La regione Valle d'Aosta è autorizzata a finanziare un nuovo collegamento tra il comune di Chamois e il fondo valle in comune di Antey-Saint-Andrè, procedendo alla realizzazione diretta di un nuovo sistema funiviario destinato al trasporto pubblico collettivo regionale di persone e di merci.

Art. 2.

1. Ai fini di cui all'articolo 1 viene stanziata per gli anni 1989, 90, 91 la somma di lire otto miliardi e seicento milioni, pari al costo di massima previsto per l'opera in oggetto, ripartita nel modo indicato all'articolo 4.

Art. 3.

1. La Giunta regionale è autorizzata ad adottare gli atti amministrativi e a procedere agli adempimenti tecnici necessari all'attuazione degli interventi indicati all'articolo 1, e in particolare a conferire gli incarichi per studi e progettazioni, ad espletare la gara sulla base della normativa vigente, nonché ad aggiudicare le forniture e i lavori relativi.

Art. 4.

1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in complessive lire 8.600.000.000 di cui lire 5.000.000.000 a carico dell'anno 1989, lire 3.600.000.000 a carico dell'anno 1990, graverà sul capitolo 38094 di nuova istituzione del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1989 e sul corrispondente capitolo per i successivi esercizi.

2. Alla copertura dell'onere di cui al precedente comma si provvede:

a) Per l'anno 1989 mediante riduzione per lire 5.000.000.000 degli stanziamenti iscritti ai capitoli 50050 e 50150 così ripartiti:

L. 700.000.000 sul capitolo 50050 «Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali - spese di investimento», a valere sull'accantonamento previsto all'allegato n. 8 al bilancio per l'anno in corso, denominato «Aumento della spesa di cui alla L.R. 11 novembre 1974, n. 44 e successive modificazioni concernente contributi per l'esproprio di terreni»; su detto accantonamento risulta così la minor somma di L. 4.000.000.000. L. 4.300.000.000 complessive sul cap. 50150 «Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo spese di investimento» a valere sugli accantonamenti previsti all'allegato n. 8 al bilancio per l'anno in corso concernenti rispettivamente: «Applicazione convenzione l'ANAS per ristrutturazione e adeguamento grande viabilità in Valle d'Aosta» per L. 2.300.000.000 e «Interventi di recupero idrogeologico ambientale alle strutture sciistiche» per L. 2.000.000.000; su detti accantonamenti non risulta più alcuna somma;

b) Per l'anno 1990 mediante utilizzo per L. 3.600.000.000 delle risorse disponibili iscritte al programma «2.1.1. Finanza locale» del bilancio pluriennale 1989/1991.

Art. 5.

1. Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1989 sono apportate le seguenti variazioni:

(Omissis).

Art. 6.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 3 gennaio 1990

ROLLANDIN

90R0192

LEGGE REGIONALE 3 gennaio 1990, n. 3.

Promozione di iniziative sociali, formative e culturali a favore dei giovani. Istituzione della Consulta giovanile.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta n. 3 del 16 gennaio 1990)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.**Finalità**

1. La Regione promuove la realizzazione di iniziative sociali, formative e culturali a favore degli adolescenti e dei giovani volte a:

- a) favorire l'informazione, l'aggregazione, l'associazione e la cooperazione tra i giovani;
- b) attuare interventi per l'inserimento nella società e rimuovere il disagio giovanile;
- c) valorizzare e dare impulso a ogni forma di manifestazioni di contenuto culturale e alle attività del tempo libero;
- d) prevenire fenomeni di devianza e di emarginazione sociale.

Art. 2.**Gruppo di lavoro interdisciplinare**

1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1, è istituito, presso la Presidenza della Giunta regionale, un gruppo di lavoro interdisciplinare formato da rappresentanti degli assessori regionali della Pubblica Istruzione, dell'Industria, del commercio, dell'Artigianato e dei Trasporti, della Sanità ed Assistenza sociale, del Turismo, Urbanistica e Beni culturali, nominati dalla Giunta regionale, nonché, dal responsabile dell'agenzia del lavoro della Valle d'Aosta e da tre esperti, nominati dalla stessa.

2. Il gruppo di lavoro promuove il coordinamento e l'interdisciplinarietà tra i vari settori dell'Amministrazione regionale che si occupano delle politiche giovanili e mantiene stretti i collegamenti con la Consulta giovanile, di cui all'articolo 6.

3. Lo stesso organismo formula, entro otto mesi dal suo insediamento, una proposta per un osservatorio permanente sulla condizione giovanile, da sottoporre al parere della Consulta giovanile, di cui all'articolo 6 e successivamente all'approvazione del Consiglio regionale.

Art. 3.**Competenze**

1. Le singole iniziative in materia di politiche giovanili spettano ai singoli Assessorati e Servizi della Regione competenti per materia.

Art. 4.

Programmi, progetti obiettivo e progetti pilota

1. Il gruppo di lavoro interdisciplinare, di cui all'articolo 2, sentita la Consulta giovanile di cui all'articolo 6, formula alla Giunta regionale, entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, programmi, progetti obiettivo e/o progetti pilota, relativi alla condizione giovanile, da sottoporre all'approvazione del Consiglio regionale.

Art. 5.

Procedure

1. Per le finalità di cui all'articolo 1 gli enti locali predispongono progetti da presentare all'approvazione della Giunta regionale, la quale, contestualmente, predispone i relativi finanziamenti.

2. Per la gestione delle iniziative, gli enti locali possono avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, di associazioni e di cooperative di giovani, nonché di cooperative di servizi sociali operanti nel settore giovanile.

Art. 6.

Consulta giovanile

1. È istituita la Consulta giovanile composta da dodici membri di cui:

a) sei designati dalle associazioni o organizzazioni giovanili regionali;

b) quattro eletti tra gli studenti delle scuole medie superiori della Valle d'Aosta;

c) due sorteggiati tra gli elenchi delle persone di età inferiore ai 25 anni, in attesa di prima occupazione e disoccupazione.

2. La presenza femminile deve essere garantita nella misura del 50% dei componenti.

3. Le modalità di elezione di rappresentanti degli studenti ed i criteri di individuazione delle associazioni o organizzazioni giovanili sono fissati dalla Giunta regionale.

4. La Consulta giovanile dura in carica tre anni.

Art. 7.

Funzioni della Consulta giovanile

1. La Consulta giovanile:

a) esprime pareri e proposte agli organi della Regione;

b) fornisce il parere obbligatorio sui progetti degli enti locali, di cui all'articolo 5;

c) si dota di un disciplinare per il proprio finanziamento.

2. La Giunta regionale adotta tutti i provvedimenti idonei per garantire il funzionamento della Consulta.

Art. 8.

Scambi socio-culturali

1. La Regione, allo scopo di favorire lo sviluppo socio culturale dei giovani nell'ambito degli accordi culturali e dei protocolli relativi agli scambi socio-culturali stipulati dal Ministero degli affari esteri, nel rispetto dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1982, n. 182 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Valle d'Aosta per l'estensione alla Regione delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e della normativa relativa agli enti soppressi con l'art. 1-bis del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito nella legge 21 ottobre 1978, n. 641) e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 1980. (Disposizioni di indirizzo e coordinamento per le attività promozionali all'estero delle Regioni delle materie di competenza) adotta progetti tendenti a promuovere iniziative rivolte a realizzare scambi di esperienza con Paesi esteri.

2. Le modalità di adozione dei progetti di cui al primo comma sono fissati da un regolamento, che la Giunta regionale presenterà all'approvazione del Consiglio regionale entro otto mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 9.

Finanziamento delle spese

1. Per l'applicazione della presente legge è autorizzata, per l'anno 1989, la spesa di L. 100.000.000.

2. L'onere di L. 100.000.000 graverà sull'istituendo Capitolo 22818 della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1989.

3. Alla copertura della spesa di cui ai precedenti commi si provvede mediante riduzione della somma di L. 100.000.000 dello stanziamento iscritto al Capitolo 50000 «Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (spese correnti)».

4. Al finanziamento della spesa per gli esercizi 1990 e 1991 si provvederà con successiva legge regionale.

Art. 10.

Variazione al bilancio

1. Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1989 sono approvate le seguenti variazioni:

(Omissis).

Art. 11.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 3 gennaio 1990

ROLLANDIN

90R0193

LEGGE REGIONALE 3 gennaio 1990, n. 4.

Interventi finanziari a favore delle imprese aderenti al Consorzio garanzia fidi tra gli industriali della Valle d'Aosta.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta n. 3 del 16 gennaio 1990)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

LA CORTE COSTITUZIONALE

con sentenza n. 547 del 30 novembre 1989, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale promossa dal Governo della Repubblica.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Al fine di consolidare lo sviluppo della Valle d'Aosta consentendo la prosecuzione del programma di trasformazione socio-economica in atto, sono prorogate di un anno le agevolazioni finanziarie in favore del Consorzio garanzia fidi costituito tra gli industriali della Valle d'Aosta.

2. I finanziamenti regionali devono essere destinati all'abbattimento del tasso di interesse praticato dagli Istituti di Credito convenzionati al Consorzio garanzia fidi per operazioni di consolidamento strutturale e gestionale delle imprese.

3. Il Consorzio garanzia fidi tra gli industriali e gli istituti di credito dovrà trasmettere, al termine dell'esercizio 1989, una rendicontazione delle somme utilizzate. Le imprese beneficiarie dovranno impegnarsi a consentire, in qualsiasi momento, il controllo da parte dei competenti Assessorati regionali sulla destinazione dei finanziamenti in esame.

Art. 2.

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere, in una o più soluzioni, un contributo al Consorzio garanzia fidi tra gli industriali, di cui alla legge regionale 11 agosto 1976, n. 32 e successive modificazioni, di L. 2.700.000.000 oltre a L. 300.000.000 da destinare alle finalità di cui alla legge regionale 23 dicembre 1988, n. 69 (factoring).

Art. 3.

1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, previsto in L. 3.000.000.000, graverà sul capitolo 36000 del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1989.

2. Alla copertura dell'onere di cui al comma precedente si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 50150 «Fondo globale per il finanziamento di sviluppo - Spese di investimento - utilizzando gli appositi accantonamenti previsti all'allegato n. 8 al bilancio di previsione per l'anno in corso.

Art. 4.

1. Alla Parte spesa del bilancio di previsione per l'esercizio 1989 sono apportate le seguenti variazioni:

(Omissis).

Art. 5.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello Statuto Speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 3 gennaio 1990

ROLLANDIN

90R0194

LEGGE REGIONALE 3 gennaio 1990, n. 5.

Impiego temporaneo e straordinario di lavoratori disoccupati in cantieri vari della Valle d'Aosta.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta n. 3 del 16 gennaio 1990)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità della legge

1. La Regione, al fine di consentire interventi eccezionali nelle istituzioni in cui più grave si presenta, per caratteristiche quantitative, la situazione occupazionale, con la presente legge disciplina, nell'ambito delle competenze trasferite ai sensi dell'art. 1 della legge 16 maggio 1978, n. 196, in materia di cantieri scuola e di lavoro — già normati dalla legge 29 aprile 1949, n. 264, (Provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza ai lavoratori involontariamente disoccupati) — l'utilizzo temporaneo e straordinario di lavoratori disoccupati in cantiere di lavoro per la realizzazione di opere di pubblica utilità.

Art. 2.

Soggetti e natura degli interventi

1. I Comuni o loro Consorzi, e le Comunità Montane, nei quali si riscontri un particolare squilibrio tra l'offerta e la domanda di lavoro con conseguente elevato tasso di disoccupazione, possono promuovere iniziative per l'impiego temporaneo e straordinario di lavoratori disoccupati nella realizzazione di opere di pubblica utilità attraverso l'istituzione di cantieri di lavoro, a gestione regionale, di cui all'art. 1.

Art. 3.

Attribuzioni all'Assessorato regionale dei Lavori Pubblici

1. Al fine di una gestione della legge che, nell'ambito del finanziamento stabilito nella deliberazione del Consiglio Regionale di cui all'articolo 4, consenta l'istituzione e la gestione dei cantieri di lavoro a livello regionale, sono attribuite all'Assessorato regionale dei Lavori Pubblici, con le modalità di cui ai successivi articoli, le funzioni inerenti:

a) alla raccolta ed istruttoria delle domande, alla scelta e all'approvazione dei progetti di intervento;

b) alla priorità degli Enti richiedenti in considerazione delle diverse situazioni sociali ed economiche;

c) al conseguente rilascio, con decreto a firma del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta regionale, delle autorizzazioni all'apertura e gestione dei cantieri di lavoro da istituire nei Comuni, o loro Consorzi, e nelle Comunità Montane;

d) all'entità, previa deliberazione della Giunta regionale dell'indennità giornaliera di cui al successivo articolo 8 da corrispondere ai disoccupati e personale istruttore avviati nei cantieri di lavoro;

e) alla gestione ed al controllo sulle modalità di realizzazione approvate ed autorizzate.

Art. 4.

Deliberazione Consiglio Regionale

1. La Regione annualmente assegna, sulla base delle rispettive situazioni di disoccupazione un finanziamento per l'istituzione di cantieri di lavoro a favore dei Comuni, o loro Consorzi, e delle Comunità Montane, per la realizzazione delle iniziative di cui all'art. 2.

2. Il Consiglio Regionale annualmente, con propria deliberazione, su proposta della Giunta regionale, stabilisce la spesa necessaria per i fini e secondo il criterio di cui al primo comma.

Art. 5.

Domande ed autorizzazioni

1. I Comuni, o loro Consorzi, e le Comunità Montane che intendono realizzare le iniziative presentano, entro il 30 aprile di ogni anno, la domanda di richiesta indirizzata all'Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici per ottenere l'istituzione dei cantieri di lavoro nell'ambito territoriale di competenza, con allegato il progetto di intervento di cui all'articolo 6.

2. L'Assessorato regionale dei Lavori Pubblici, verifica la completezza della documentazione allegata alla domanda, la congruità e la conformità del progetto di intervento con quanto stabilito nella presente legge, per assicurare una soddisfacente gestione del cantiere di lavoro, e la copertura finanziaria dell'intervento previsto.

3. Sulla base della verifica di cui al precedente comma e nel rispetto delle indicazioni e del finanziamento fissati dalla deliberazione del Consiglio Regionale di cui al comma secondo dell'articolo 4 e nel termine massimo di 30 giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle domande, la Giunta regionale decide sulle domande presentate e sui relativi progetti di intervento, rinviando, in caso di accettazione, il finanziamento della spesa e le relative autorizzazioni al bilancio preventivo della Regione per l'anno successivo a quello della presentazione delle domande tendenti a richiedere l'istituzione di cantieri di lavoro, in osservanza a quanto disposto dalla presente legge e dalla deliberazione del Consiglio Regionale di cui all'articolo 4.

Art. 6.

Contenuto del progetto

1. Il progetto allegato alla domanda di cui al comma primo del precedente articolo 5 deve contenere:

a) una relazione sintetica sulla situazione del mercato del lavoro dalla quale si evincano la gravità e le caratteristiche della crisi occupazionale nell'area territoriale di competenza dell'Ente locale proponente;

b) la descrizione analitica delle opere che si intendono attuare, comprensiva degli elementi tecnico-progettuali ed amministrativi;

c) il numero dei disoccupati che si intende utilizzare, comunque non inferiore a 6 e non superiore al 15 per il Comune di Aosta e non superiore a 10 per gli altri Comuni, le loro caratteristiche e le modalità per la loro individuazione;

d) la durata del progetto, o dei progetti, specificata in mesi e numero complessivo delle giornate lavorative previste;

e) gli oneri distinti: in spese di funzionamento e organizzazione, indennità ai lavoratori interessati, oneri previdenziali e assicurativi.

2. Qualora le opere che si intendono realizzate comportino, sulla base della normativa vigente, autorizzazioni amministrative o pareri tecnici, l'Ente richiedente dovrà dare atto, in sede di domanda, dell'avvenuta acquisizione degli stessi.

3. Le caratteristiche del progetto di intervento devono essere tali da comportare una durata del cantiere non inferiore a mesi due con un massimo di 3.600 giornate lavorative ed una attività effettiva del cantiere non superiore a mesi dodici, per il Comune di Aosta e con un massimo di 1.600 giornate lavorative ed una attività effettiva del cantiere non superiore a mesi otto, per gli altri Comuni; eccezionalmente, qualora particolari caratteristiche delle opere che si intendono realizzare lo richiedano, i relativi prolungamenti potranno essere concessi a seguito di una successiva richiesta da effettuarsi per l'anno successivo con le modalità previste dalla presente legge.

Art. 7.

Beneficiari degli interventi

1. Possono essere utilizzati nei cantieri i lavoratori disoccupati iscritti nelle liste delle sezioni circoscrizionali per l'impiego e il collocamento, individuati secondo i criteri stabiliti con legge 28 febbraio 1987, n. 56 (Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro).

2. La partecipazione dei lavoratori ai cantieri è volontaria e non costituisce nessun rapporto di lavoro con l'Amministrazione regionale, né costituisce titolo preferenziale per la partecipazione a concorsi e/o per l'assunzione negli Enti o nelle Aziende pubbliche.

3. Per la durata del cantiere i lavoratori in esso impiegati mantengono la figura giuridica di disoccupati e, conseguentemente, l'iscrizione al Collocamento come previsto dalla legge del 29 aprile 1949, n. 264 e successive modificazioni.

4. L'articolazione dell'attività lavorativa deve prevedere l'utilizzo dei disoccupati per 5 giorni alla settimana e per 8 ore giornaliere e consentire la partecipazione dei lavoratori medesimi alle chiamate pubbliche del Collocamento.

5. L'attività lavorativa può comprendere anche momenti formativi inerenti all'attività stessa.

Art. 8.

Trattamento economico e tutela previdenziale e assicurativa dei lavoratori e del personale istruttore

1. Ai lavoratori e personale istruttore partecipanti ai cantieri di lavoro la Regione corrisponde una indennità giornaliera nella misura stabilita nella deliberazione della Giunta regionale di cui alla lettera d) dell'articolo 3.

2) Per quanto concerne il trattamento previdenziale, assistenziale e assicurativo si provvede nel modo seguente:

a) per i lavoratori si applicano le disposizioni della legge 6 agosto 1975, n. 418 (modifiche e integrazioni della legge 2 aprile 1968, n. 424 in materia di cantieri, di lavoro e di rimboschimento e sistemazione

montana) e successive modificazioni ed integrazioni, restando a carico della Regione promotrice il relativo onere finanziario da detta legge già previsto a carico del disciolto «Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori»;

b) per il personale istruttore e vice-istruttore, quest'ultimo previsto solo per i cantieri istituiti in comune di Aosta, secondo la vigente normativa statale disciplinante la previdenza a mezzo dell'INPS e dell'INAIL.

Art. 9.

Norma transitoria per la prima applicazione

1. Al fine di consentire l'immediata operatività della presente legge la somma disponibile nel bilancio regionale per l'esercizio 1989, di cui all'articolo 10 è ripartita, per la gestione di cantieri di lavoro da istituirsi nei comuni, secondo quanto di seguito indicato:

Comune di Aosta	L. 204.000.000
Comune di Châtillon	L. 182.000.000
Comune di Fénis	L. 182.000.000
Comune di Issogne	L. 182.000.000
Comune di Nus	L. 182.000.000

2. L'indennità giornaliera lorda da corrispondere ai lavoratori disoccupati partecipanti ai cantieri autorizzati ai sensi del presente articolo, è stabilita nella tabella A) allegata alla presente legge.

3. Nella fase transitoria prevista dal presente articolo, i lavoratori disoccupati iscritti nelle liste delle sezioni circoscrizionali per l'impiego e il collocamento, da avviare nei cantieri di lavoro sono individuati secondo i criteri previsti al primo comma dell'articolo 7.

Art. 10.

Disposizioni finanziarie

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata, per l'anno finanziario 1989, la spesa di L. 932.000.000.

2. La spesa per gli anni finanziari successivi, verrà, stabilita dalla legge di approvazione dei relativi bilanci.

3. Agli oneri derivanti dalla spesa di cui al primo comma, si fa fronte sull'apposito Capitolo di competenza n. 26400 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1989.

Art. 11.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 3 gennaio 1990

ROLLANDIN

ALLEGATO A)

Trattamento economico del personale occupato presso i cantieri di lavoro gestiti dall'Assessorato regionale dei Lavori Pubblici nell'anno 1989 (art. 9).

Personale	Paga Oraria Lorda	Ore Lavoro Giorn.	Totale Lordo Giorn.	Competenze accessorie mensili			Totale
				Ferie	Tredic.	Ind. spec.	
Istruttore	7.125	8	57.000	142.000	109.000	109.000	360.000
Vice-Istruttore	6.625	8	53.000	132.000	101.000	101.000	334.000
Operaio-muratore	6.000	8	48.000				
Operaio-comune	5.500	8	44.000				

LEGGE REGIONALE 5 gennaio 1990, n. 6.

Approvazione ed avvio nella scuola del programma di iniziative di lotta all'abuso di sostanze lecite ed illecite nella Valle d'Aosta ed adozione di linee guida per la prevenzione.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta n. 3 del 16 gennaio 1990)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. È approvato il piano di lotta all'abuso di sostanze lecite ed illecite nella Valle d'Aosta e sono adottate le linee guida per la prevenzione, relativamente al programma di intervento nella scuola secondo quanto indicato nell'elaborato denominato «Progetto Arianna», che costituisce allegato alla presente legge.

2. All'avvio ed alla realizzazione del suddetto piano nell'ambito delle scuole presenti sul territorio regionale, si provvede a decorrere dall'anno scolastico 1989-1990, secondo criteri e modalità stabiliti in tale piano.

Art. 2.

1. Nell'ambito del gruppo tecnico permanente di lavoro per le attività di programmazione, verifica, controllo e consulenza relative agli interventi di prevenzione, cura e riabilitazione delle tossicodipendenze, è istituita una struttura di progetto, costituita dal personale dell'ufficio per l'educazione alla salute e la prevenzione delle tossicodipendenze della sovrintendenza agli Studi, nonché da personale amministrativo così individuato:

- n. 2 coadiutore;
- n. 1 segretario.

2. All'assegnazione di tale personale provvede la Giunta regionale mediante personale dipendente dalla regione, o assunto con rapporto a tempo determinato, secondo le modalità previste dal vigente contratto di lavoro del personale regionale.

3. La struttura di progetto provvede in particolare alle esigenze di direzione organizzativa degli interventi, nonché alle attività di segreteria e contabilità e ad ogni altro compito necessario per la realizzazione del progetto, fatti comunque salvi i compiti attribuiti ai capi di istituto, i quali provvedono per l'attuazione degli interventi.

4. Contestualmente al provvedimento della giunta regionale di costituzione della struttura, si provvede altresì alla determinazione della sede e della dotazione delle attrezzature tecniche e delle apparecchiature, necessarie al funzionamento della medesima.

5. Al coordinamento tecnico del progetto ed alla verifica dell'andamento e dei risultati dell'attuazione dello stesso, provvede il gruppo tecnico permanente di lavoro per le tossicodipendenze, che predispone a tal fine relazione annuale.

6. Ai compiti di finanziamento e di gestione amministrativa del Progetto, necessari all'attuazione del progetto medesimo, provvede l'Assessorato alla Sanità ed assistenza sociale, tramite gli uffici del servizio della Sanità e tutela sanitaria dell'ambiente.

Art. 3.

1. Nell'ambito delle finalità e degli obiettivi previsti dalla presente legge, la Regione, mediante gli assessorati competenti, promuove apposite iniziative per la massima diffusione e conoscenza del progetto Arianna.

Art. 4.

1. Per l'applicazione della presente legge è autorizzata la Spesa annua di L. 650.000.000 a valere sul capitolo 39400 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1989, che presenta la necessaria disponibilità.

2. Al finanziamento del progetto negli anni successivi si provvederà con apposita legge regionale, nell'ambito del Bilancio di previsione della Regione, in corrispondenza alla durata del progetto medesimo.

Art. 5.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 5 gennaio 1990

ROLLANDIN

(Omissis).

90R0196

LEGGE REGIONALE 5 gennaio 1990, n. 7.

Concessione di contributi per la realizzazione di impianti di risalita e di strutture ad essi funzionalmente connesse.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta n. 3 del 16 gennaio 1990)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.**Finalità**

1. La regione Valle d'Aosta, allo scopo di favorire una razionale programmazione degli investimenti, concede a Società funiviarie contributi finalizzati alla realizzazione di impianti a fune, nonché di strutture ad essi funzionalmente connesse.

2. Sono strutture funzionalmente connesse quelle di cui all'art. 1, quarto comma, della legge regionale 15 luglio 1985, n. 46, concernente «Concessione di incentivi per la realizzazione di impianti di risalita e di connesse strutture di servizio», nonché gli impianti necessari a favorire il distacco controllato di valanghe.

Art. 2.**Classificazione delle aziende**

1. Per le finalità di cui alla presente legge, le aziende sono così classificate:

- a) piccole: ricettività giornaliera da 101 a 600 sciatori;
- b) medie: ricettività giornaliera da 601 a 4.000 sciatori;
- c) grandi: ricettività giornaliera da 4.001 a 10.000 sciatori;
- d) super: ricettività giornaliera oltre 10.000 sciatori.

2. La ricettività giornaliera di un comprensorio è calcolata moltiplicando per due la sommatoria delle potenze degli impianti a fune installati nel comprensorio stesso, intendendosi per potenza di un impianto il prodotto della sua portata oraria massima autorizzata per il suo dislivello, espresso in chilometri.

Art. 3.

Modalità di intervento

1. Società ed enti proprietari di impianti di risalita possono ottenere contributi a fondo perduto a fronte delle spese derivanti dagli investimenti di cui all'art. 1, entro i seguenti limiti:

- a) fino ad un massimo del 70% della spesa ammessa per le aziende classificate «piccole»;
- b) fino ad un massimo del 60% della spesa ammessa per le aziende classificate «medie»;
- c) fino ad un massimo del 10% della spesa ammessa per le aziende classificate «grandi»;
- d) fino ad un massimo del 2% della spesa ammessa per le aziende classificate «super».

2. Ricentrano nella spesa ammessa i costi relativi alla progettazione e all'eventuale acquisto di aree necessarie alla costruzione dell'impianto.

Art. 4.

Interventi per impianti di particolare importanza sciistica

1. Nel caso di impianti di particolare importanza sciistica i contributi di cui alla presente legge possono essere concessi, sino ad un ammontare massimo del 75% della spesa ammessa qualunque sia la ricettività giornaliera di cui all'art. 2.

2. Sono considerati di particolare importanza sciistica, per le finalità di cui alla presente legge:

- a) gli impianti, anche posti in successione, che costituiscono la principale linea di accesso e di alimentazione di un comprensorio sciistico;
- b) gli impianti, anche posti in successione, che realizzano il collegamento sciistico tra due o più comprensori.

3. Per comprensorio sciistico si intende un complesso organico di impianti di risalita e piste di sci gestito in forma unitaria.

4. Gli interventi regionali sono concessi sia per la costruzione di impianti nuovi, sia per la sostituzione di impianti esistenti.

5. I finanziamenti di cui al presente articolo sono concedibili solo per la costruzione di impianti i cui veicoli siano almeno parzialmente, chiusi.

Art. 5.

Presentazione delle domande

1. Le domande per l'ottenimento dei contributi sono presentate all'Assessorato regionale del Turismo, Urbanistica e Beni culturali e contestualmente ai comuni interessati, corredate di progetto, preventivo di spesa, relazione tecnica, piano finanziario e copia dei bilanci relativi agli ultimi tre esercizi.

2. I consigli comunali devono esprimersi entro sessanta giorni dalla data di presentazione della sopra descritta documentazione da parte del richiedente; superato tale termine si dà per espresso un parere favorevole.

Art. 6.

Istruttoria e concessione dei contributi

1. L'Assessorato regionale del turismo, urbanistica e beni culturali verifica l'ammissibilità formale delle domande, per il tramite della commissione di cui all'art. 3 della legge regionale 15 luglio 1985, n. 46, così integrata:

- a) dal Presidente della giunta regionale o da un suo delegato;
- b) dall'Assessore regionale del Turismo, urbanistica e beni culturali o da un suo delegato.

2. La commissione è validamente riunita con la presenza della maggioranza dei componenti ed esprime parere con il voto favorevole di almeno cinque commissari.

3. Qualora un commissario svolga qualsiasi funzione o incarico nell'ambito di una società, ente o privato proprietario di impianti di risalita richiedente l'adozione dei benefici della presente legge, non partecipa all'esame della relativa domanda.

4. Il parere della commissione deve concernere sia le soluzioni tecniche proposte, sia gli aspetti economici e gestionali dell'iniziativa considerata.

5. Le domande esaminate dalla commissione vengono quindi sottoposte, unitamente al parere dalla stessa espresso ed al parere del comune di cui al secondo comma dell'art. 5, all'esame della giunta regionale che decide, motivando, in merito alla concessione del contributo.

6. Nel caso di impianti situati al di fuori di comprensori già esistenti ed operativi alla data di entrata in vigore della presente legge, l'ammissibilità ai benefici di cui agli articoli 3 e 4 è subordinata all'inserimento degli impianti stessi nell'ambito di un programma di interventi predisposto dalla giunta regionale sottoposto all'esame della competente commissione consiliare ed approvato dal consiglio regionale.

Art. 7.

Controlli

1. L'Assessorato regionale del Turismo, Urbanistica e beni culturali provvede alla verifica della regolare esecuzione delle opere e della conformità dei relativi documenti di spesa, liberando quote del contributo deliberato proporzionali ai lavori eseguiti.

2. In caso di accertate irregolarità la Giunta regionale sospende l'erogazione delle somme e procede, qualora ne ricorrano i presupposti, alle azioni necessarie al recupero di quelle già versate.

Art. 8.

Norma transitoria

1. In fase di prima applicazione della presente legge sono ammissibili anche domande relative a impianti entrati in esercizio a decorrere dal 1985.

Art. 9.

Norma finanziaria

1. Per l'applicazione della presente legge è autorizzata, nel triennio 1989/1991, la spesa complessiva di L. 54.000.000.000 ripartita in annue L. 18.000.000.000 per ciascuno degli esercizi considerati.

2. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge graverà sull'istitucione capitolo n. 37535 del bilancio di previsione della regione per l'esercizio finanziario 1989 e sui corrispondenti capitoli dei futuri bilanci.

3. Alla copertura dell'onere si provvede:

a) per l'anno 1989 mediante riduzione di L. 18.000.000.000 dallo stanziamento iscritto al capitolo 50150 «Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo» utilizzando i seguenti accantonamenti previsti all'allegato n. 8 al bilancio per l'esercizio in corso;

«Finanziamenti speciali per la sostituzione della telecabina Orsina-Gabiet, in comune di Gressoney-La-Trinité» per L. 8.000.000.000; «Interventi per la realizzazione di nuovi impianti funiviari a Breuil-Cervinia» per L. 10.000.000.000;

b) per gli anni 1990/1991 mediante utilizzo per L. 36.000.000.000 delle risorse disponibili già iscritte al programma 3-2» altri oneri non ripartibili del bilancio pluriennale 1989/1991».

Art. 10.

Variazioni di bilancio

1. Alla parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1989 sono apportate le seguenti variazioni: «*(Omissis)*».

Art. 11.

Urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 5 gennaio 1990

ROGLANDIN

90R0197

LEGGE REGIONALE 15 gennaio 1990, n. 8.

Finanziamenti di spesa nei diversi settori regionali di intervento e modificazioni alle autorizzazioni di spesa di leggi regionali in vigore, assunti in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1990 e del pluriennale 1990/1992 (Legge finanziaria per gli anni 1990/1992).

(Pubblicata nel 1° supplemento al Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta n. 3 del 16 gennaio 1990)

(Omissis).

90R0193

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 30 gennaio 1990, n. 9.

Interventi nel settore dell'immigrazione.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto n. 8 del 2 febbraio 1990)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione del Veneto, nell'ambito delle proprie attribuzioni, in armonia con i principi fondamentali di cui agli articoli 3 e 4 del proprio Statuto, con le direttive comunitarie in tema di immigrazione e con specifico riferimento alla legge statale 30 dicembre 1986, n. 943, concernente norme in materia di collocamento e trattamento dei lavoratori extracomunitari immigrati, promuove ed attua iniziative volte al superamento delle specifiche difficoltà connesse alla condizione di immigrato e a favorirne, nel mantenimento della lingua e della identità culturale, il processo di convivenza all'interno della comunità regionale.

2. La Regione, al fine di una effettiva equiparazione degli immigrati ai cittadini residenti, adeguerà la propria normativa in tutti i settori di competenza regionale ed in particolare in quelli di assistenza socio-sanitaria, di diritto allo studio e formazione professionale.

Art. 2.

Soggetti destinatari

1. Gli interventi di cui alla presente legge sono destinati agli immigrati provenienti dai Paesi extracomunitari che dimorano nel territorio della Regione.

2. Sono esclusi dalla presente legge:

- a) i lavoratori frontalieri;
- b) gli stranieri occupati da organizzazioni o imprese operanti nel territorio della Repubblica italiana che siano state ammesse temporaneamente, su domanda del datore di lavoro, per adempiere funzioni o compiti specifici per un periodo limitato e determinato e che siano tenute a lasciare il paese quando tali funzioni o compiti siano terminati;
- c) gli stranieri occupati in istituzioni di diritto internazionale;
- d) gli artisti e i lavoratori dello spettacolo;
- e) i marittimi.

Art. 3.

Iniziative e interventi

1. Il Consiglio regionale approva il piano triennale di massima degli interventi predisposto dalla Giunta regionale sentita la. Consulta per l'immigrazione di cui all'art. 9.

2. Sulla base del piano triennale di cui al comma 1 la Giunta regionale delibera, entro il 31 maggio di ogni anno, il programma annuale di iniziative e interventi da realizzarsi nell'anno, sentiti i pareri della Consulta regionale per l'immigrazione e della competente Commissione consiliare.

3. Le iniziative e gli interventi riguardano:

a) la realizzazione di strumenti di informazione per favorire l'esercizio dei diritti da parte degli immigrati extracomunitari;

b) la realizzazione di specifici corsi per l'apprendimento della lingua italiana integrati da elementi di educazione civica;

c) l'estensione degli interventi di orientamento scolastico e professionale, di prima formazione e di riqualificazione a favore degli immigrati extracomunitari mediante la loro partecipazione a corsi gestiti dai centri riconosciuti ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 59 e successive modificazioni e integrazioni, prevedendo all'interno di queste iniziative l'insegnamento della lingua italiana;

d) la realizzazione, di intesa con il Ministero degli affari esteri e il Ministero del lavoro, ai sensi dell'art. 2 della legge 25 febbraio 1987, n. 49, di corsi di formazione professionale volti al reinserimento degli immigrati nei loro paesi d'origine;

e) iniziative volte a favorire il diritto allo studio, particolarmente quello universitario, degli studenti immigrati extracomunitari, nonché iniziative volte ad agevolare il loro inserimento nell'ordinamento scolastico nazionale;

f) la realizzazione o il patrocinio di iniziative rivolte alla promozione e alla conoscenza delle culture delle comunità di immigrati tra i cittadini del Veneto, al mantenimento dell'identità culturale propria dei singoli paesi di provenienza, nonché allo sviluppo dell'incontro tra diverse culture;

g) il concorso e sostegno dell'attività svolta da enti e associazioni, cooperative e organismi che operano a favore degli immigrati;

h) i criteri e le modalità degli interventi di cui al comma 2 dell'art. 6.

4. La Giunta regionale effettua direttamente o tramite idonei istituti o centri di ricerca convenzionati, studi, indagini, ricerche, finalizzati anche alla programmazione degli interventi previsti dalla presente legge.

Art. 4.

Interventi in materia sanitaria e socio-assistenziale.

1. Al fine di garantire la tutela della salute pubblica la Regione assicura agli immigrati e loro familiari, che dimorano nel territorio regionale, l'erogazione delle prestazioni sanitarie presso i presidi e i servizi ospedalieri e territoriali, pubblici o convenzionati, su prescrizione-proposta di un medico dipendente delle strutture regionali del Servizio sanitario nazionale, alle stesse condizioni e nei limiti previsti per il cittadino italiano.

2. In materia socio-assistenziale si applicano le disposizioni dei commi 1 e 2 dell'art. 7 della legge regionale 20 luglio 1989, n. 22.

Art. 5.

Centri di prima accoglienza

1. La Giunta regionale concorre, con appositi contributi, alla attivazione da parte di enti locali, singoli o associati, di centri di prima accoglienza destinati a fornire informazioni e assistenza per l'accesso ai servizi indicati dalla presente legge e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle vigenti leggi statali e ad agevolare le attività delle associazioni degli immigrati.

2. Le domande di contributo sono inoltrate al Presidente della Giunta regionale entro il 31 marzo di ogni anno. La Giunta provvede sulle richieste, sentita la Commissione consiliare competente, entro i 90 giorni successivi.

3. L'ammontare del contributo non potrà superare il 50% della spesa prevista e comunque l'importo massimo di lire 50 milioni.

4. Gli enti locali, unitamente alla domanda, dovranno produrre:

a) una dettagliata relazione sul numero degli immigrati, sulle condizioni di accoglienza, sulle possibilità di avvio al lavoro e di sistemazione abitativa nell'area interessata;

b) una relazione illustrativa sull'attività e mezzi di cui il centro può disporre;

c) una relazione tecnica sull'idoneità e fruibilità dei locali destinati a centro di accoglienza o, in alternativa, una dichiarazione del sindaco attestante che l'organo competente ha deliberato la realizzazione del centro, integrata dagli estremi di approvazione del progetto esecutivo, dallo stato di affidamento dell'opera e dai tempi per la realizzazione.

Art. 6.

Provvidenze in materia abitativa

1. I comuni possono assegnare alloggi di edilizia residenziale pubblica agli immigrati extracomunitari residenti da almeno due anni nel territorio della Regione, nell'ambito della quota di riserva prevista al comma 1 dell'art. 14 della legge regionale 12 dicembre 1984, n. 60.

2. La Regione promuove la realizzazione di accordi tra enti locali, enti pubblici o privati, imprese, cooperative, istituti di credito e associazioni, rivolti al reperimento di alloggi da destinare agli immigrati extracomunitari e alle loro famiglie. Tali accordi possono altresì prevedere la creazione di un fondo di garanzia a salvaguardia dei diritti dei locatori. A tal fine nel programma annuale di iniziative e interventi di cui al comma 2 dell'art. 3 sono indicati i criteri e le modalità di intervento della Regione.

3. Per sostenere iniziative e progetti finalizzati alla ospitalità temporanea degli immigrati che non si trovino nelle condizioni previste dal comma 1, la Giunta regionale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale a soggetti pubblici o privati per opere di risanamento, ristrutturazione o recupero di alloggi. La concessione del contributo è subordinato al vincolo di destinazione decennale degli alloggi a ospitalità temporanea degli immigrati da attuarsi attraverso la stipula di apposita convenzione.

4. Le domande di contributo di cui al comma 3 sono inoltrate al Presidente della Giunta regionale entro il 31 marzo di ogni anno. La Giunta provvede sulle richieste, sentita la Commissione consiliare competente, entro i 90 giorni successivi.

5. Le domande sono corredate dalla seguente documentazione:

a) il titolo di proprietà dell'immobile nel quale vengono effettuati i lavori;

b) un preventivo di massima dei lavori da eseguire e del loro importo.

6. Il contributo è pari al 20% della spesa ritenuta ammissibile, fino a un massimo di lire 10 milioni per unità abitativa.

7. Il contributo ammesso sarà erogato:

a) per il 30% all'esibizione del contratto di affidamento dei lavori e di copia della concessione edilizia;

b) per il rimanente 70% all'esibizione dello stato finale dei lavori e del certificato di abitabilità.

8. Il contributo non può essere concesso qualora al momento della presentazione della domanda i lavori siano stati iniziati o completati, fatta eccezione per le attività edilizie attuate dopo la presentazione della domanda di contributo.

Art. 7.

Promozione e sostegno dell'associazionismo

1. La Regione riconosce e sostiene le iniziative e i programmi svolti dai soggetti di cui alla lett. g) del comma 3 dell'art. 3, che operano con continuità a favore degli immigrati extracomunitari.

2. A tal fine presso la Giunta regionale è istituito il registro delle associazioni, enti e organismi operanti nel Veneto.

3. Per ottenere l'iscrizione al registro regionale le associazioni, gli enti e gli organismi presentano domanda al Presidente della Giunta regionale corredata la stessa con:

a) copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto;

b) documentazione attestante lo svolgimento delle attività svolte a favore degli immigrati da almeno due anni. In particolare dovranno essere indicate le strutture operative e le sedi nella Regione.

4. La Giunta regionale si esprime sulla richiesta di iscrizione nel termine di 90 giorni dalla presentazione della stessa; trascorso inutilmente tale termine la domanda si intende accolta. La richiesta di integrazione della documentazione sospende il termine.

Art. 8.

Contributi regionali

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere alle associazioni, enti e organismi iscritti al registro di cui al comma 2 dell'art. 7, contributi destinati allo svolgimento delle attività previste dall'art. 3.

2. Le associazioni, gli enti e gli organismi presentano domanda al Presidente della Giunta regionale entro il 31 marzo di ogni anno corredata da:

a) programma delle iniziative che intendono realizzare e relazione illustrativa sui contenuti, modalità e finalità delle stesse;

b) preventivo delle spese e dei mezzi finanziari disponibili;

c) dettagliata relazione, debitamente documentata, sulla attività svolta nell'anno precedente.

3. La liquidazione dei contributi ha luogo in due soluzioni:

a) un acconto pari al 70% della somma ammessa a contributo, sulla base della deliberazione di approvazione del programma annuale di cui al comma 2 dell'art. 3;

b) il saldo successivamente alla realizzazione della iniziativa, previo accertamento della rispondenza della stessa a quanto previsto nel provvedimento di concessione, entro 30 giorni dalla presentazione del rendiconto.

4. La somma ammessa a contributo non può comunque superare il 70% della spesa ritenuta ammissibile.

Art. 9.

Riduzione e revoca dei contributi

1. La Giunta regionale delibera:

a) la riduzione proporzionale dei contributi concessi qualora in sede di verifica venga accertata una diminuzione della spesa ammessa;

b) la revoca e il recupero della somma erogata se l'iniziativa non sia stata realizzata in conformità a quanto previsto nel provvedimento di concessione, ovvero, vengano accertate irregolarità nella contabilizzazione delle spese.

2. L'inosservanza delle norme e la diversa destinazione dei fondi comportano l'esclusione dai contributi negli esercizi successivi e, nei casi più gravi, la cancellazione dal registro di cui al comma 2 dell'art. 7.

Art. 10.

Consulta regionale per l'immigrazione

1. È istituita la Consulta regionale per i problemi degli immigrati extracomunitari nel Veneto con sede e operatività presso la Giunta regionale.

2. La Consulta, per l'esplicazione dei propri compiti, si avvale di appositi uffici e strutture messe a disposizione dalla Giunta regionale e del personale del Dipartimento per l'emigrazione e l'immigrazione.

3. La Consulta è composta da:

a) il Presidente della Giunta, o assessore delegato, che la presiede;

b) n. 4 rappresentanti dei patronati a carattere nazionale, aventi sede nella Regione, che si occupano della assistenza agli immigrati extracomunitari, designati dai rispettivi organi regionali;

c) n. 3 rappresentanti delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative in campo regionale designati dai rispettivi organi regionali;

d) un rappresentante delle province del Veneto designato dall'Upi regionale;

e) un rappresentante dei comuni del Veneto designato dall'Anci regionale;

f) un rappresentante delle Camere di commercio, industria, artigianato, agricoltura del Veneto designato dalla Unioncamere regionale;

g) il direttore dell'Agenzia regionale per l'impiego;

h) un rappresentante del Ministero degli affari esteri designato dal Ministro degli affari esteri;

i) un rappresentante del Ministero degli interni designato dal Ministro degli interni;

l) n. 4 rappresentanti delle organizzazioni imprenditoriali designati dalle rispettive organizzazioni regionali;

m) n. 6 rappresentanti delle organizzazioni che operano con continuità a favore dell'immigrazione iscritte al registro di cui al comma 2 dell'art. 7 designati dalle associazioni;

n) n. 12 rappresentanti degli immigrati extracomunitari designati dalle associazioni di immigrati extracomunitari iscritti al registro di cui al comma 2 dell'art. 7.

4. I componenti della Commissione consiliare competente sono invitati alle riunioni della Consulta e partecipano senza diritto di voto.

5. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario regionale del Dipartimento per l'emigrazione e l'immigrazione.

6. La Consulta si riunisce almeno una volta l'anno in seduta ordinaria, in seduta straordinaria quando il Presidente lo ritenga necessario o quando ne faccia motivata richiesta un terzo dei componenti.

7. Alle riunioni della Consulta, su richiesta del Presidente, previa deliberazione del consiglio direttivo, partecipano, senza diritto di voto, rappresentanti di amministrazioni ed enti interessati, dirigenti regionali o esperti.

8. La partecipazione alle riunioni è gratuita, escluso il rimborso di eventuali spese di viaggio per coloro che non siano dipendenti pubblici, in applicazione del comma 8 dell'art. 2, della legge 30 dicembre 1986, n. 943.

9. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, definisce specifiche modalità di individuazione delle rappresentanze di cui alle lettere m) e n) del comma 3 da realizzarsi anche mediante intese tra le associazioni delle diverse collettività interessate.

10. La Consulta regionale elegge tra i propri componenti il vice presidente e il comitato direttivo, composto, oltre che dal presidente della Consulta che lo presiede e dal vice presidente, da sette membri, di cui almeno quattro tra i rappresentanti di cui alla lett. n) del comma 3.

Art. 11.

Costituzione della Consulta

1. La Consulta è costituita all'inizio di ogni legislatura entro 90 giorni dall'insediamento della Giunta regionale e dura in carica fino alla scadenza del Consiglio regionale.

2. Il Presidente della Giunta regionale provvede, con proprio decreto, alla nomina dei componenti e alla loro sostituzione. A tal fine richiede agli enti e alle associazioni di cui all'art. 10 la designazione dei membri di rispettiva competenza.

3. Le designazioni debbono essere effettuate entro trenta giorni dalla richiesta. Trascorso tale termine il Presidente della Giunta regionale provvede alla costituzione e alla convocazione della Consulta sulla base delle designazioni pervenute, fatte salve le successive integrazioni.

Art. 12.

Funzionamento della Consulta

1. La Consulta si riunisce di norma presso la propria sede. Può, tuttavia, riunirsi anche in località diversa.

2. Il Presidente, previa deliberazione del comitato direttivo, convoca la Consulta.

3. L'avviso di convocazione contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo e degli argomenti posti all'ordine del giorno, è inviato agli interessati almeno quindici giorni prima della seduta. Nell'avviso di convocazione può essere fissata l'ora della seconda convocazione.

4. Le sedute sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in prima convocazione, e con la presenza di almeno un terzo di essi in seconda convocazione. Le deliberazioni vengono adottate a maggioranza dei presenti; in caso di parità dei voti prevale quello del presidente.

5. La Consulta predispose il regolamento interno che, su proposta della Giunta regionale, viene approvato dal Consiglio regionale.

6. Di ciascuna seduta viene redatto apposito verbale che, approvato dal comitato direttivo, è inviato a tutti i componenti della Consulta nonché all'assessore competente e ai membri della competente commissione consiliare.

Art. 13.

Compiti della Consulta

1. La Consulta esprime pareri e formula proposte:

a) per la formazione del piano triennale e del programma annuale di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 3;

b) sulla verifica periodica dell'entità del fenomeno di immigrazione e sulle problematiche sociali ed economiche conseguenti;

c) sui criteri di riparto dei contributi destinati ai comuni o alle associazioni degli immigrati;

d) sugli interventi a sostegno dei programmi di iniziative assistenziali e culturali promosse dalle associazioni degli immigrati extracomunitari e dalle associazioni che svolgono con continuità servizi a loro favore;

e) sull'adozione di iniziative e provvedimenti atti a soddisfare i principali bisogni degli immigrati e delle loro famiglie nei settori scolastico, culturale, socio-sanitario, abitativo.

Art. 14.

Comitato direttivo della Consulta

1. Il Comitato direttivo:

a) delibera le convocazioni della Consulta, predisponendone l'ordine del giorno, nonché la partecipazione dei soggetti indicati nel comma 7 dell'articolo 9;

b) collabora con il presidente della Consulta e con la Giunta regionale per la realizzazione delle deliberazioni della Consulta;

c) cura i rapporti della Consulta con gli organi regionali e con le associazioni interessate ai problemi dell'immigrazione;

d) formula proposte ed esprime il parere sul piano triennale e sul programma annuale di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 3;

e) esprime pareri richiesti d'urgenza alla Consulta, salvo ratifica della Consulta stessa nella sua prima seduta successiva;

f) esprime parere sui tempi e le modalità degli incontri da tenersi con le comunità degli immigrati nonché sulla partecipazione a convegni, conferenze, incontri e altre manifestazioni interessanti l'immigrazione e sulla composizione delle relative delegazioni della Consulta;

g) propone l'effettuazione di convegni, incontri, seminari, indagini e altre iniziative;

h) redige una relazione annuale sull'attività svolta entro i primi tre mesi dell'anno successivo.

2. Il presidente della Commissione consiliare competente è invitato a partecipare alle riunioni del Comitato direttivo, senza diritto di voto.

3. La durata in carica del Comitato direttivo coincide con quella della Consulta.

Art. 15.

Funzionamento del Comitato direttivo

1. Il presidente convoca il Comitato direttivo.

2. L'avviso di convocazione contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo e degli argomenti posti all'ordine del giorno, è inviato agli interessati almeno quindici giorni prima della seduta, riducibili a sette in caso di urgenza. Nell'avviso di convocazione può essere fissata l'ora della seconda convocazione.

3. Le sedute sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni vengono adottate a maggioranza dei presenti; in caso di parità dei voti prevale quello del presidente.

4. Il presidente, previa deliberazione del Comitato direttivo, invita alle sedute, senza diritto di voto, rappresentanti di amministrazioni ed enti interessati, dirigenti regionali o esperti.

5. La partecipazione alle riunioni è gratuita, escluso il rimborso di eventuali spese di viaggio per coloro che non siano dipendenti pubblici, in applicazione del comma 8 dell'art. 2 della legge 30 dicembre 1986, n. 943.

6. Di ciascuna seduta viene redatto apposito verbale che è approvato dal Comitato direttivo nella seduta successiva.

7. Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario della Consulta.

Art. 16.

Norma transitoria

1. Fino all'attivazione della Consulta di cui all'articolo 10, per il primo anno di vigenza della presente legge, la Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, può autorizzare con propria deliberazione la concessione di contributi straordinari per la realizzazione di iniziative alle quali sia riconosciuto carattere di particolare necessità e urgenza, relative agli articoli 3, 4, 5, 6 e 7.

Art. 17.

Norma finanziaria

1. All'onere di lire 1.000 milioni derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante prelevamento di pari importo, per competenza e per cassa, dal fondo globale per le spese correnti, capitolo 80210, partita n. 1 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1990 e contemporanea istituzione nel medesimo stato di previsione della spesa del capitolo 61356 denominato «Interventi regionali nel settore dell'immigrazione» con lo stanziamento di lire 950 milioni per competenza e per cassa, e del capitolo 61358 denominato «Spese per la Consulta regionale per l'immigrazione» con lo stanziamento di lire 50 milioni per competenza e per cassa.

2. Per gli esercizi successivi gli stanziamenti dei capitoli 61356 e 61358 verranno determinati dalla legge di approvazione del bilancio annuale della Regione.

Art. 18.

Modifica della legge regionale 19 giugno 1984, n. 28

1. Il titolo della legge regionale 19 giugno 1984, n. 28 modificata dalla legge regionale 22 giugno 1989, n. 18, è così sostituito: «Interventi regionali nel settore della emigrazione».

Art. 19.

Abrogazione di disposizioni della legge regionale 19 giugno 1984, n. 28

1. Sono abrogate tutte le disposizioni relative agli immigrati extracomunitari contenute nella legge regionale 19 giugno 1984, n. 28, così come modificata dalla legge regionale 22 giugno 1989, n. 18.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, 30 gennaio 1990

CREMONESE

90R0306

LEGGE REGIONALE 30 gennaio 1990, n. 10.

Ordinamento del sistema di formazione professionale e organizzazione delle politiche regionali del lavoro.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto n. 8 del 2 febbraio 1990)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. La Regione del Veneto, allo scopo di concorrere a realizzare il diritto al lavoro sancito dall'articolo 4 della Costituzione e di curare la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori ai sensi degli articoli 35 e 38 della Costituzione, nell'ambito delle proprie competenze, in armonia con la legge statale n. 845 del 1978, con il Programma regionale di sviluppo, con gli indirizzi della Comunità economica europea e con gli interventi dello Stato ai sensi della legge 28 febbraio 1987, n. 56, effettua azioni di formazione professionale, organizza servizi per l'informazione e l'orientamento al lavoro, svolge attività di osservazione del mercato del lavoro, sostiene l'occupazione con misure di politica attiva del lavoro.

2. Gli interventi di cui al comma 1 mirano a realizzare un servizio alla persona, a promuovere l'occupazione e a favorire lo sviluppo economico e sociale della comunità regionale. Inoltre, essi sono specificamente orientati a favorire l'accesso al lavoro dei disabili e di coloro che si trovano in condizioni di particolare debolezza sul mercato del lavoro.

3. Gli interventi di cui al comma 1 sono adottati in un quadro programmatico unitario, secondo le modalità previste dalla presente legge, con la partecipazione degli enti locali e delle forze sociali, culturali e produttive, rispettando e valorizzando il pluralismo degli apporti.

4. Le azioni formative costituiscono un servizio di interesse pubblico e sono definite e realizzate in maniera integrata con il sistema scolastico e con quello produttivo, nella prospettiva della formazione continua e ricorrente.

5. Nel processo di programmazione, la Regione adotta come modalità ordinaria la valutazione dell'efficacia ed efficienza degli interventi.

Art. 2.

Programma triennale

1. La Regione adotta un programma triennale di tutti gli interventi promossi o finanziati dalla Regione in materia di osservazione del mercato del lavoro informazione e orientamento al lavoro, formazione professionale e sostegno all'occupazione.

2. Nel programma triennale sono stabiliti:

a) gli obiettivi degli interventi in riferimento al programma regionale di sviluppo;

b) le tipologie delle azioni di formazione professionale e le relative priorità;

c) gli interventi in materia di informazione e orientamento al lavoro, nonché le iniziative non ricorrenti dell'osservatorio del mercato del lavoro e della professionalità di cui all'articolo 5;

d) gli interventi regionali di politica del lavoro articolati per progetti;

e) l'ammontare complessivo delle risorse destinate nel triennio e la ripartizione tra i vari interventi;

f) le procedure e le modalità per l'attivazione delle diverse iniziative.

3. Il programma triennale è presentato dalla Giunta regionale, all'approvazione del Consiglio regionale, previo parere della Commissione regionale per l'impiego.

4. La Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente, attua il programma triennale attraverso la predisposizione di piani annuali all'interno dei quali può prevedere variazioni che non incidano sulle scelte fondamentali del programma.

5. Al termine di ogni triennio, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale con la nuova proposta di programma una relazione sui risultati di quello precedente.

Art. 3.

Gabinetto economico

1. Allo scopo di coordinare gli interventi di cui all'articolo 1 e di curarne la congruità con il Programma regionale di sviluppo, è istituito, all'interno della Giunta regionale, ferme restando le attribuzioni proprie di essa, un comitato interassessorile per il coordinamento delle politiche formative e occupazionali, denominato Gabinetto economico.

2. Esso è presieduto dal Presidente della Giunta regionale ed è composto dagli assessori ai quali sono affidate le materie bilancio e programmazione, formazione professionale, lavoro. Il Presidente può delegare uno degli assessori a presiedere il Gabinetto economico.

3. Partecipano alle riunioni del Gabinetto economico gli assessori regionali di volta in volta interessati.

4. Al Gabinetto economico spetta:

a) elaborare la proposta di programma triennale degli interventi di cui all'articolo 2, assicurandone la rispondenza con il Programma regionale di sviluppo;

b) sovrintendere all'attuazione del programma triennale;

c) svolgere ogni altra funzione demandatagli dalla Giunta regionale in materia di coordinamento delle politiche formative e occupazionali.

5. L'indirizzo unitario nell'espletamento dell'attività amministrativa del Gabinetto economico è assicurato da una commissione composta dal segretario generale della programmazione, o da un suo sostituto, dal segretario regionale alle attività formative, dal segretario regionale per le attività produttive e al lavoro — settori secondario e terziario —, fatte salve le competenze della legge regionale 26 gennaio 1988, n. 8.

6. Il Gabinetto s'avvale, nell'esercizio delle sue funzioni, della consulenza di un comitato tecnico scientifico composto da un numero non superiore a 7 esperti nominati dalla Giunta regionale.

7. Il comitato tecnico scientifico è presieduto dal presidente del Gabinetto economico o da un suo delegato e dura in carica per un triennio.

8. Ai componenti spettano le indennità e il rimborso spese previsti dall'articolo 5 della legge regionale 3 agosto 1978 n. 40 e successive integrazioni e modificazioni.

9. Le funzioni di segreteria per la commissione e per il comitato sono svolte dal servizio di programmazione e valutazione di cui al successivo articolo 4.

Art. 4.

Servizio di programmazione e valutazione

1. Al servizio di programmazione e valutazione per le politiche formative, istituito all'interno del Dipartimento per il coordinamento delle attività formative, spetta predisporre gli elementi utili:

a) alla elaborazione del programma triennale di cui all'articolo 2;

b) alla valutazione dell'efficacia ed efficienza degli interventi attuativi, rispetto agli obiettivi formativi e occupazionali prefissati, anche sulla base degli elementi forniti dall'Osservatorio del mercato del lavoro e della professionalità di cui all'articolo 5;

c) al coordinamento, alla programmazione e all'attuazione delle attività di formazione e aggiornamento del personale delle unità locali socio-sanitarie, promosse dalla Regione.

Art. 5.

Osservatorio del mercato del lavoro e della professionalità

1. L'Osservatorio regionale del mercato del lavoro e della professionalità è un servizio pubblico a disposizione della Regione e degli enti pubblici e privati e ha lo scopo di fornire il supporto conoscitivo necessario per l'attività prevista dagli articoli precedenti.

2. All'osservatorio sono attribuite le seguenti funzioni:

a) rilevazione ed elaborazione dei dati sulle unità produttive e l'attività economica, sullo stato dell'occupazione e della disoccupazione, sui flussi delle forze di lavoro e della popolazione;

b) rilevazione ed elaborazione dei dati sulla popolazione scolastica e universitaria e sui connessi flussi al lavoro e alle attività di formazione professionale;

c) rilevazione ed elaborazione dei dati sulle attività in materia di informazione e orientamento al lavoro, formazione professionale e interventi di sostegno all'occupazione;

d) raccolta dei dati sulle dinamiche di domanda e offerta rilevabili presso le sedi delle sezioni circoscrizionali per l'impiego;

e) svolgimento di analisi, proiezioni e previsioni sull'andamento del mercato del lavoro e sulla dinamica delle professioni, anche al fine di fornire elementi per la definizione delle politiche regionali in tema di occupazione, formazione professionale e sostegno all'occupazione;

f) pubblicazione e diffusione di dati informativi, nonché di studi e ricerche sulle materie previste nelle lettere precedenti;

g) elaborazione e pubblicazione annuale del rapporto sullo stato dell'occupazione nella Regione.

3. Per lo svolgimento delle attività dell'osservatorio, la Regione stipula una convenzione con il Ministero del lavoro, con riferimento alla legge 28 febbraio 1987, n. 56.

4. Tale struttura, che opera sulla base dei programmi indicati dal Gabinetto economico, è diretta da un dirigente regionale che risponde in via gerarchica al dirigente del Dipartimento piani e programmi.

TITOLO II

L'ORDINAMENTO DEL SISTEMA DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

Art. 6.

Oggetto e finalità

1. Con le azioni formative individuate dal programma triennale, la Regione attua un servizio di interesse pubblico teso a garantire lo sviluppo della personalità e a fornire adeguate competenze tecniche e professionali nella prospettiva della formazione continua e dell'apprendimento individualizzato.

2. Le azioni formative devono tener conto della complessità dei sistemi produttivi, dell'evoluzione tecnologica e organizzativa, dell'esigenza di mobilità lavorativa, e devono essere aperte alle possibilità di successivi aggiornamenti e perfezionamenti nell'intero arco della vita attiva.

3. Le azioni formative sono aperte, senza discriminazione di sesso, di condizioni sociali o di altro tipo, a tutti i cittadini che abbiano assolto all'obbligo scolastico o ne siano stati presciolti e, nel rispetto delle leggi vigenti, anche agli stranieri.

4. I requisiti e le modalità per la partecipazione alle azioni formative sono stabiliti dai progetti che regolano le singole azioni.

5. Allo scopo di realizzare i principi di parità nell'accesso al lavoro, possono essere riservate azioni formative a persone di sesso femminile e a coloro che si trovano in particolare posizione di debolezza sul mercato di lavoro.

Art. 7.

Tipologia delle azioni formative

1. Le azioni formative che possono essere inserite nel programma triennale vanno individuate nell'ambito della seguente tipologia:

a) azioni formative di durata anche pluriennale rivolte ai giovani e miranti alla qualificazione, alla riqualificazione, alla specializzazione o al perfezionamento professionale in vista di un successivo sbocco occupazionale, in tutti i settori lavorativi e per qualsiasi ruolo professionale. Dette azioni, sulla base della specificità dei programmi, costituiscono crediti formativi spendibili nel sistema scolastico;

b) azioni formative rivolte ai ruoli manageriali e imprenditoriali, nel lavoro subordinato o autonomo;

c) azioni formative rivolte al conseguimento di patenti di mestiere o certificati di abilitazioni, regolati dalla normativa statale, nonché quelle destinate alle seguenti categorie di utenti:

1) lavoratori divenuti invalidi a causa di infortuni o malattia;

2) soggetti portatori di menomazioni fisiche, psichiche o sensoriali non idonei a partecipare ad azioni formative non specificatamente a essi rivolte;

3) detenuti, per le azioni formative realizzate in collaborazione con il Ministero di grazia e giustizia;

4) addetti alle forze armate, per le azioni effettuate in collaborazione con il Ministero della difesa;

d) azioni formative destinate a disoccupati, a lavoratori in cassa integrazione guadagni o in mobilità, agli emigrati o agli emigrati di ritorno, agli immigrati, da organizzare anche su richiesta della Commissione regionale per l'impiego;

e) azioni formative dirette a specifiche occasioni di impiego, ivi comprese quelle attivate con l'intervento del Fondo sociale europeo, da realizzare con apposite convenzioni anche ai sensi dell'articolo 17 legge 28 febbraio 1987, n. 56, nonché azioni di riqualificazione, riconversione, perfezionamento e aggiornamento professionale di lavoratori dipendenti o autonomi;

f) azioni formative destinate ai titolari dei contratti di formazione lavoro o dei contratti di apprendistato;

g) azioni formative specificamente rivolte a promuovere l'interazione con il sistema scolastico, ivi compresi itinerari sperimentati volti a consentire la spendibilità dell'obbligo scolastico entro il sistema formativo, nei limiti di quanto previsto dalle leggi statali vigenti;

h) ogni altra attività collegata con la formazione professionale, ivi comprese la formazione continua degli operatori del settore, la sperimentazione didattica e organizzativa, la produzione e diffusione di materiale didattico, lo svolgimento di studi e ricerche sulla formazione professionale e le relative pubblicazioni, la produzione e diffusione di sussidi audiovisivi e di supporti informatici, l'organizzazione e la partecipazione a convegni e seminari di studio, nonché ogni iniziativa in materia di formazione professionale intrapresa in collaborazione con l'agenzia per l'impiego.

Art. 8.

Progettazione dell'azione formativa

1. Ciascuna azione formativa, ivi comprese quelle di carattere ricorrente, deve essere predisposta mediante l'elaborazione di un apposito progetto che indichi:

a) il raccordo con la domanda formativa del territorio e le relative possibilità occupazionali;

b) i requisiti di partecipazione, le modalità di selezione e le eventuali azioni di orientamento richieste;

c) gli obiettivi che si intendono raggiungere;

d) le risorse necessarie, anche in termini di personale;

e) le attività didattiche e valutative (continue e finali) previste e la loro articolazione;

f) eventuali forme di alternanza formazione-lavoro presenti;

g) il piano dei costi.

Art. 9.

Attuazione delle azioni formative

1. Le azioni formative sono attuate:

a) dalla Giunta regionale direttamente;

b) dagli enti od organismi di cui all'articolo 11 mediante convenzione con la Regione, anche avvalendosi degli apporti delle imprese;

c) dalle associazioni di impresa, imprese e loro consorzi, anche avvalendosi degli apporti degli enti di cui all'art. 11;

d) dagli istituti di istruzione secondaria superiore, mediante convenzione fra la Regione e le competenti autorità scolastiche;

e) dalla Regione mediante convenzione, o mediante la costituzione di appositi consorzi o società consortili, con università, centri di ricerca, istituti di formazione, camere di commercio, enti di promozione settoriale, associazioni di imprese e loro consorzi.

Art. 10.

Centri di formazione professionale

1. I centri di formazione professionale della Regione o dipendenti dagli enti di cui all'articolo 11 sono organismi operativi destinati allo svolgimento delle azioni formative di cui all'articolo 7.

2. Nell'ambito di tali azioni i centri possono essere sede di sviluppo dell'offerta formativa, di sperimentazione didattica e organizzativa, di progettazione formativa, di assistenza e consulenza a favore delle imprese e di terzi, di verifica delle azioni intraprese.

3. I centri possono svolgere compiti di informazione e orientamento al lavoro e di osservazione del mercato del lavoro, anche al fine di realizzare una equilibrata distribuzione territoriale dei propri servizi.

4. La Giunta regionale determina la dipendenza funzionale dei centri regionali. Determina altresì i livelli di qualifica dei rispettivi organici, in rapporto a standards di prestazioni erogate da centri stessi.

5. I criteri per la definizione degli standards di cui al precedente comma, sono individuati dalla Giunta regionale entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

6. La Regione con apposito regolamento, determina il regime di autonomia contabile dei centri regionali di formazione professionale.

Art. 11.

Attività convenzionate con gli enti

1. Nel rispetto di quanto previsto specificamente nella legge 21 dicembre 1978, n. 845, gli enti e gli organismi di formazione professionale, anche articolati in centri autonomi, con i quali la Regione può convenzionarsi per lo svolgimento delle azioni formative in modo indiretto, devono possedere i seguenti requisiti:

a) non abbiano scopo di lucro e siano emanazioni delle organizzazioni nazionali dei lavoratori dipendenti, dei lavoratori autonomi, della cooperazione, oppure di associazioni con finalità formative;

b) siano dotati di locali, attrezzature, strumenti didattici adeguati e di personale in possesso di professionalità coerente con i ruoli da svolgere;

c) si impegnino a conformare le loro attività alle indicazioni didattiche, organizzative e operative della Regione, nella salvaguardia della propria proposta formativa.

2. Sulla base del progetto presentato, articolato per sedi di attività, la Giunta regionale delibera i contenuti delle convenzioni da stipulare per l'effettuazione di una o più azioni formative, nelle quali:

a) sono indicate le azioni formative affidate per l'attuazione all'ente in conformità al progetto approvato;

b) è dichiarata la disponibilità ad accettare le direttive e i controlli della Giunta regionale;

c) sono indicati l'ammontare delle erogazioni finanziarie da parte della Regione, i tempi dei versamenti, le modalità di effettuazione del rendiconto;

d) sono stabilite modalità di gestione contabile-amministrativa che assicurino sia la trasparenza sia l'autonomia dell'ente nell'utilizzazione dei fondi assegnati, nonché il rispetto dei contratti collettivi di lavoro.

3. La stipulazione delle convenzioni per le azioni formative a carattere ricorrente non esclude la possibilità di ulteriori convenzioni con la Regione e con le imprese per la realizzazione di altre attività previste dall'articolo 7.

4. È criterio di preferenza nell'attuazione delle azioni formative in convenzione con gli enti di cui al comma 1, la disponibilità di centri di formazione professionale dotati di strutture e risorse idonee allo svolgimento delle attività e dei compiti di cui all'articolo 10, commi 1 e 2.

Art. 12.

Interazione tra il sistema di formazione professionale e quello scolastico

1. Il sistema di formazione professionale è organizzato in sintonia col sistema scolastico quale risulta dalle leggi statali e dall'evoluzione degli orientamenti comunitari.

2. La Regione promuove l'integrazione di spazi, risorse e modalità di erogazione dell'offerta formativa tra il sistema di formazione professionale e quello scolastico, per garantire continuità e qualità ai percorsi personali di formazione.

A tale scopo, la Giunta regionale:

a) delibera i contenuti delle convenzioni da stipulare con le autorità scolastiche per l'integrazione delle risorse, per la promozione di una cultura del lavoro e per lo svolgimento di attività di formazione tecnologico-scientifica nella scuola;

b) promuove progetti finalizzati allo sviluppo di un sistema di crediti formativi integrati;

c) realizza gli interventi previsti alla lettera g) dell'articolo 7.

Art. 13.

Convenzioni con le associazioni, con le imprese e loro consorzi

1. La Giunta regionale attua le azioni formative in collaborazione con le associazioni di imprese, imprese e loro consorzi, mediante apposite convenzioni, sulla base della seguente tipologia:

a) effettuazione di periodi formativi sul lavoro nel corso delle azioni formative di cui alle lettere a) e d) dell'articolo 7;

b) realizzazione di iniziative formative destinate a specifiche occasioni d'impiego, con o senza l'intervento del Fondo sociale europeo, anche ai sensi dell'articolo 17 della legge 28 febbraio 1987, n. 56;

c) attuazione di iniziative di adattamento professionale e/o di tirocinio guidato, anche in favore dei lavoratori di cui alla legge 29 aprile 1949, n. 264 e in relazione alla previsione della lettera h) dell'articolo 5 e dell'articolo 17 della legge 28 febbraio 1987, n. 56;

d) lo svolgimento di azioni formative per la riqualificazione, la riconversione, l'aggiornamento o il perfezionamento dei lavoratori dipendenti;

e) l'effettuazione di azioni formative rivolte al recupero di attività artigiane marginali;

f) la realizzazione di attività volte alla formazione dei formatori operanti all'interno dell'impresa.

2. Per lo svolgimento delle azioni formative le imprese sono tenute a presentare il progetto di cui all'articolo 8. La convenzione recepisce il progetto, fissa gli oneri finanziari a carico delle due parti e determina a carico delle imprese gli obblighi di formazione e di assunzione conseguenti.

3. Per gli obblighi di formazione le imprese utilizzano le proprie risorse formative, previo accertamento della relativa adeguatezza, ovvero attivano collaborazioni con la Regione attraverso i centri di formazione regionali o con gli enti di cui all'articolo 11.

4. La convenzione stabilisce le modalità per l'accertamento dei livelli professionali raggiunti e le norme di gestione contabile amministrativa.

5. Alla convenzione può partecipare la Commissione regionale per l'impiego ai sensi dell'articolo 17 della legge 28 febbraio 1987, n. 56.

6. Le disposizioni precedenti si applicano anche per lo svolgimento di azioni formative nei riguardi dei dipendenti degli enti locali o degli altri enti pubblici.

Art. 14.

Formazione professionale degli apprendisti

1. Al fine di una corretta valorizzazione dell'apprendistato, nell'ambito del programma triennale, la Regione promuove particolari azioni formative fondate sull'alternanza-integrazione tra studio e lavoro e sullo sviluppo di curricula formativi da realizzare in collaborazione fra le imprese, in particolare quelle artigiane, e i centri di formazione professionale della Regione o gli enti e organismi di cui all'articolo 11.

Art. 15.

Interventi a favore di soggetti svantaggiati

1. La Regione promuove azioni formative specifiche a favore delle persone colpite da menomazioni fisiche, psichiche o sensoriali o che si trovino comunque in condizioni di svantaggio sociale.

2. Tali azioni sono organizzate per progetti, stabiliti d'intesa con le strutture regionali competenti in materia di assistenza e sanità.

3. I progetti possono prevedere speciali cicli di orientamento, sensi dell'articolo 21, e sono attuati:

a) favorendo l'integrazione di tali persone nelle attività rivolte ai soggetti normali;

b) ricorrendo, se necessario, a interventi di formazioni individualizzata;

c) prevedendo, se necessario, azioni formative specificamente a esse rivolte, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera c), punto 2.

Art. 16.

Convenzioni e consorzi per attività particolari

1. Allo scopo di promuovere interventi formativi rivolti a coloro che intraprendono un'attività di imprenditoria, o finalizzati all'acquisizione di capacità manageriali o di professionalità orientate all'innovazione, la Giunta regionale può stipulare convenzioni con università, centri di ricerca, istituti di formazione, camere di commercio, enti di promozione settoriale, associazioni di imprese, imprese e loro consorzi.

Art. 17.

Centri polo

1. Per il perseguimento degli obiettivi del programma triennale e per una più adeguata diffusione del sapere tecnologico, la Giunta regionale può promuovere la costituzione di Centri polo per la ricerca e la sperimentazione, sia direttamente che mediante apposite convenzioni. Essi hanno lo scopo di individuare e di sperimentare le implicazioni dell'innovazione tecnologica e produttiva e dell'evoluzione del mercato del lavoro per diffonderle e utilizzarle nel sistema formativo in relazione alle diverse specificità.

2. L'azione dei Centri polo deve essere coordinata con l'attività dei centri formativi pubblici e privati.

Art. 18.

Accertamento della professionalità

1. Le attività formative ordinate all'acquisizione di una qualifica o di una specializzazione, si concludono con prove finali.

2. Il passaggio da una fase all'altra del medesimo ciclo formativo, avviene per scrutinio.

3. La mobilità da uno ad altro ciclo formativo di tipo similare, può avvenire direttamente a seguito di colloquio.

4. Le prove finali di cui al comma 1, si svolgono dinanzi a una commissione formata dal responsabile del centro, da un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e da uno del Ministero della pubblica istruzione, da due rappresentanti delle organizzazioni sindacali più rappresentative dei prestatori d'opera e dei datori di lavoro e, se si tratta di corsi per lavoratori autonomi, da un rappresentante sindacale della categoria di appartenenza.

5. La commissione è presieduta da un funzionario o da un esperto nominato dal Dipartimento per i servizi formativi.

6. Le prove intermedie e i colloqui sono valutati dal responsabile del centro e dagli insegnanti dei singoli corsi riuniti in collegio.

7. Contro le decisioni della commissione o del collegio dei docenti, è ammesso ricorso gerarchico improprio al Presidente della Giunta regionale ai sensi dell'art. 9 della legge regionale 1° settembre 1972, n. 12.

8. A scopo documentativo è rilasciato ai partecipanti alle azioni formative un libretto professionale nel quale sono annotate:

a) le azioni formative, iniziali e continue, alle quali hanno partecipato;

b) le conoscenze e le competenze progressivamente acquisite;

c) i livelli di professionalità successivamente conseguiti.

Art. 19.

Attività libere di formazione professionale

1. La Giunta regionale, a richiesta degli interessati, può riconoscere singoli corsi e singole iniziative formative svolte da enti, istituzioni, associazioni, imprese o privati, operanti nell'ambito regionale, purché:

a) i corsi e le iniziative non contrastino con le finalità e gli obiettivi previsti dai piani di formazione, di orientamento e di incentivazione al lavoro;

b) la Giunta regionale sia ammessa, attraverso i competenti uffici, al controllo tecnico e didattico delle attività in svolgimento e svolte;

c) siano svolti programmi conformi agli indirizzi della programmazione didattica regionale;

d) sia accertata l'idoneità ambientale e tecnica delle strutture e ricorrano i requisiti di attrezzature e di personale docente e amministrativo idonei.

2. Il riconoscimento si riferisce esclusivamente ai singoli corsi e alle singole iniziative formative e non si estende all'istituzione promotrice degli stessi.

3. Gli allievi dei corsi e quelli interessati alle iniziative previste nel presente articolo, sono ammessi a sostenere, a seguito del riconoscimento, le prove finali ai sensi dell'articolo 14 della legge 21 dicembre 1978, n. 845.

4. Col superamento delle prove finali, gli allievi conseguono attestati di qualifica professionale o di specializzazione validi ai sensi della vigente legislazione nazionale e regionale in materia.

5. Il riconoscimento dei corsi e delle iniziative formative non dà diritto ad alcun contributo da parte della Regione.

Titolo III

FORMAZIONE E ORIENTAMENTO AL LAVORO

Art. 20.

Oggetto e finalità

1. La Regione promuove attività di informazione e orientamento al lavoro rivolte a tutti i cittadini al fine di facilitarle:

a) il diffondersi di una cultura del e sul lavoro, aperta alle evoluzioni tecnologiche e sociali e alle esigenze dello sviluppo;

b) il reperimento di informazioni pertinenti e affidabili sui profili professionali, sulle possibilità di formazione, anche continua o ricorrente, sulle dinamiche occupazionali e sulle opportunità lavorative;

c) le scelte autonome e consapevoli dei singoli in ordine al proprio inserimento nel mondo del lavoro e alla transizione tra le varie forme e i differenti livelli di attività lavorativa.

2. Per lo svolgimento delle attività di cui sopra, la Giunta regionale delibera i contenuti delle convenzioni da stipulare con enti pubblici e con altri enti e organismi professionalmente idonei o avvalersi dei propri centri di formazione professionale.

3. Le attività di informazione e orientamento al lavoro all'interno del sistema scolastico sono realizzate d'intesa con le competenti autorità scolastiche.

Art. 21.

Dipartimento per l'informazione e l'orientamento al lavoro e per il diritto allo studio

1. Il Dipartimento per il diritto allo studio, di cui all'articolo 12 della legge regionale 26 gennaio 1988, n. 8, assume la denominazione di «Dipartimento per l'informazione e l'orientamento al lavoro e per il diritto allo studio».

2. Detto dipartimento, incardinato nella Segreteria regionale per la cultura, l'istruzione e le attività formative, realizza, oltre ai compiti già definiti per il Dipartimento per il diritto allo studio, anche le attività di cui al precedente articolo.

3. In particolare, per quanto si riferisce all'informazione e all'orientamento al lavoro, spetta al dipartimento, sentito il centro di cui al successivo articolo 26, curare:

a) l'attuazione degli interventi in materia previsti dal programma triennale di cui all'articolo 2;

b) la realizzazione di servizi territoriali per l'informazione e l'orientamento al lavoro, anche sulla base di quanto previsto dall'articolo 11, quarto comma;

c) la promozione, direttamente o in convenzione con enti professionalmente idonei, di uno o più centri per l'informazione e l'orientamento al lavoro con compiti di:

1) studio, ricerca e documentazione;

2) progettazione di servizi integrati e realizzazione di iniziative sperimentali;

3) formazione di specialisti e operatori del settore.

4. Lo svolgimento di ogni altra attività di informazione e orientamento al lavoro, ivi compresa la diffusione di informazioni mediante mezzi di comunicazione di massa.

Art. 22.

Cicli brevi di orientamento

1. Nei casi di forme gravi di demotivazione al lavoro e allo studio, di disorientamento o di emarginazione, la Giunta regionale può organizzare cicli brevi di orientamento e formazione professionale, sia in vista di una scelta dei percorsi formativi e degli eventuali rientri scolastici, sia per l'acquisizione di competenze e abilità professionali immediatamente spendibili sul mercato del lavoro.

Titolo IV

INTERVENTI REGIONALI DI POLITICA DEL LAVORO E DI PROMOZIONE

Art. 23.

Sostegno all'occupazione

1. Al fine di promuovere, anche in riferimento a quanto previsto dall'articolo 24 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, l'accesso al lavoro dei cittadini, e particolarmente dei giovani, delle donne, dei disoccupati di lunga durata, dei disabili e delle persone soggette a emarginazione sociale, la Regione effettua interventi di politica del lavoro idonei a:

a) incentivare l'incontro tra domanda e offerta del lavoro;

b) promuovere e incrementare l'occupazione;

c) favorire l'impiego dei soggetti più deboli del lavoro.

Gli interventi, organizzati in progetti, sono indicati dal programma triennale di cui all'articolo 2.

2. La tipologia degli interventi è determinata nell'ambito del programma triennale e dei piani annuali di attuazione.

Art. 24.

Interventi urgenti

1. La Giunta regionale, al di fuori del programma triennale, al fine di affrontare particolari situazioni di tensione a livello settoriale o locale, può adottare interventi urgenti e di breve durata.

Art. 25.

Rapporti con l'Agenzia regionale per l'impiego

1. Al fine di perseguire gli obiettivi di politica del lavoro e per armonizzare i propri interventi con quelli dello Stato, la Giunta regionale stipula apposita convenzione con l'Agenzia regionale dell'impiego di cui all'articolo 24 della legge 28 febbraio 1987, n. 56.

2. In particolare, la Regione collabora con detta agenzia relativamente alle proposte e ai programmi di politica del lavoro formulati ai sensi dell'articolo 24, lettera d) della legge citata, a mezzo del Centro regionale per le politiche del lavoro di cui al successivo articolo 26.

Art. 26.

Centro regionale per le politiche del lavoro

1. Il centro per la promozione dell'occupazione istituito ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 6 maggio 1985, n. 51 assume la denominazione di «Centro regionale per le politiche del lavoro».

2. Il Centro regionale per le politiche del lavoro è una unità organizzativa operante nell'ambito della Segreteria regionale per le attività produttive dei settori secondario e terziario, la quale esercita il coordinamento tecnico, assicurando la rispondenza dell'attività del centro alla programmazione regionale.

3. Il Centro svolge le seguenti funzioni:

a) l'attuazione di quanto previsto dall'articolo 25 comma 2;

b) la progettazione degli interventi di politica del lavoro previsti agli articoli 2, 23 e 24;

c) la verifica dell'efficacia delle leggi nazionali e regionali per l'occupazione, la verifica dei risultati a esse conseguenti e la prospettazione di nuovi campi di intervento;

d) l'effettuazione di indagini, studi e ricerche rilevanti per gli interventi regionali di politica del lavoro;

e) la ricerca finalizzata a promuovere l'adeguamento dei sistemi formativi, produttivi e delle nuove professionalità all'evoluzione del mercato del lavoro, anche con riferimento alla sperimentazione, in collaborazione con il Dipartimento per i servizi formativi, in aree limitate del territorio;

f) l'assistenza al Gabinetto economico per gli aspetti informativi e progettuali connessi all'elaborazione dei programmi di cui all'articolo 2, nonché ogni altro intervento di politica del lavoro a esso affidato dalla Giunta regionale;

g) la collaborazione con il dipartimento di cui all'articolo 21, per la promozione di attività di informazione e orientamento al lavoro.

4. Per l'espletamento dei propri compiti il Centro si avvale dell'osservatorio e del personale già previsto dall'articolo 8 della legge regionale 6 maggio 1985, n. 51. Il numero degli esperti è elevato a cinque unità.

5. Al fine di favorire la partecipazione delle forze sociali all'attuazione degli interventi di politica del lavoro il centro è affiancato da un comitato con funzioni consultive e di indirizzo. Il comitato è composto da:

- a) l'assessore all'economia e lavoro che lo presiede;
- b) l'assessore alla scuola e formazione professionale;
- c) tre rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative;
- d) tre rappresentanti designati dalle associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative;
- e) il segretario generale della programmazione;
- f) il segretario regionale per la cultura, l'istruzione e le attività formative;
- g) il segretario regionale alle attività produttive dei settori secondario e terziario;
- h) il dirigente responsabile dell'Osservatorio del mercato del lavoro e della professionalità;
- i) tre rappresentanti degli enti e associazioni maggiormente rappresentative dei centri di formazione professionale;
- l) il dirigente del Dipartimento problemi del lavoro.

Svolge le funzioni di segretario il dirigente regionale del Servizio politiche attive del lavoro.

Art. 27.

Fondo per l'occupazione

1. Allo scopo di assicurare i finanziamenti agli interventi di politica del lavoro previsti dal programma triennale, è istituito nel bilancio della Regione un nuovo capitolo di spesa denominato: «Fondo per la promozione dell'occupazione». In esso confluiscono gli stanziamenti corrispondenti agli interventi regionali previsti dagli articoli 1, 2, 4, 5 e 6 della legge regionale 6 maggio 1985, n. 51, nonché dal titolo II della legge regionale 6 marzo 1984, n. 9.

2. Il fondo di cui all'articolo 7 della legge regionale 6 maggio 1985, n. 51 assume la denominazione di «Fondo straordinario per la promozione economica».

Art. 28.

Norma transitoria

1. Nell'ambito del programma triennale e dei suoi aggiustamenti e integrazioni la Regione agevola con interventi finanziari i piani di ristrutturazione e riorganizzazione presentati dagli enti, riguardanti il personale, nonché gli aspetti edilizi e le attrezzature.

2. In fase di attuazione del primo programma triennale, la Regione esaminerà l'opportunità della costituzione di una società a partecipazione regionale per la gestione dei Centri polo di cui all'art. 17.

Art. 29.

Norma finanziaria

1. All'onere presunto di lire 86.700 milioni per l'anno 1990, derivante dall'attuazione della presente legge, relativamente all'attività di formazione, si provvede con i fondi stanziati nei capitoli 72040, 72041, 72042 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1990.

2. Per gli esercizi finanziari successivi al 1990, lo stanziamento dei corrispondenti capitoli verrà determinato con la legge annuale di approvazione del bilancio ai sensi dell'art. 32 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 modificata con la legge regionale 7 settembre 1982, n. 43.

Art. 30.

Norma finale

1. Entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale emana i necessari provvedimenti attuativi.

Art. 31.

Abrogazioni

1. La legge regionale 13 settembre 1978, n. 59 è abrogata fatta salva la sua applicazione per quanto riguarda il piano di formazione 1989-1990.

2. Sono altresì abrogati i commi secondo, terzo e quinto dell'articolo 8 della legge regionale 6 maggio 1985, n. 51.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, 30 gennaio 1990

CREMONESE

90R0307

LEGGE REGIONALE 30 gennaio 1990, n. 11.

Modifiche e integrazioni alle leggi regionali 16 agosto 1984 n. 42 e 16 aprile 1985, n. 33, successive modifiche e integrazioni

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto n. 8 del 2 febbraio 1990)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 16 AGOSTO 1984, N. 42

Art. 1.

1. L'art. 23 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 è sostituito dal seguente:

«Art. 23 Commissione tecnica regionale.

È istituita la Commissione tecnica regionale che sostituisce quella prevista dall'art. 8 della legge regionale 10 dicembre 1973, n. 27. Essa si articola nella sezione opere pubbliche, nella sezione urbanistica e nella sezione ambiente di cui all'art. 11 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33.

La sezione opere pubbliche è presieduta dal Presidente della Giunta regionale o da un assessore da lui delegato ed è così composta:

a) da sei esperti nelle materie di competenza di cui quattro della maggioranza e due della minoranza, nominati dal Consiglio regionale per la durata della legislatura;

b) dal dirigente della Segreteria regionale per il territorio e dall'assistente per l'area dei lavori pubblici, della viabilità e dei trasporti;

c) dal dirigente del Dipartimento per i lavori pubblici;

d) dal dirigente del Dipartimento per l'urbanistica e i beni ambientali;

e) dal dirigente del Dipartimento per l'ecologia e la tutela dell'ambiente;

- f) dal dirigente del Dipartimento per la viabilità e i trasporti;
 g) dal dirigente del Dipartimento per l'agricoltura e i rapporti con la Cee;
 h) dal dirigente del Dipartimento per le foreste e l'economia montana;
 i) dal dirigente del Dipartimento per l'edilizia abitativa;
 l) dal dirigente del Dipartimento piani e programmi;
 m) dal dirigente del Dipartimento per gli affari legislativi;
 n) dal dirigente del Dipartimento per la bonifica;
 o) dal dirigente del Dipartimento per la geologia e le attività estrattive;
 p) dai dirigenti degli uffici del genio civile regionale;
 q) dal presidente dell'unità locale socio-sanitaria competente per territorio o da un suo delegato.

Sono altresì chiamati a far parte della commissione con voto deliberativo:

- r) il presidente del Magistrato alle acque di Venezia o il presidente del Magistrato per il Po, secondo le rispettive competenze;
 s) il capo compartimento dell'Anas competente per territorio;
 t) un rappresentante designato dall'Unione regionale delle province del Veneto.

Dei membri di cui al punto p) partecipa con voto deliberativo soltanto il dirigente dell'ufficio del genio civile competente per territorio.

La sezione urbanistica è presieduta dal Presidente della Giunta regionale o da un assessore da lui delegato ed è così composta:

- a) da sei esperti nelle materie di competenza di cui quattro della maggioranza e due della minoranza, nominati dal Consiglio regionale per la durata della legislatura;
 b) dal dirigente della segreteria regionale per il territorio;
 c) dal dirigente del Dipartimento per l'urbanistica e i beni ambientali;
 d) dal dirigente del Dipartimento per l'edilizia abitativa;
 e) dal dirigente del Dipartimento per i lavori pubblici;
 f) dal dirigente del Dipartimento per l'ecologia e la tutela dell'ambiente;

- g) dal dirigente del Dipartimento per la viabilità e i trasporti;
 h) dal dirigente del Dipartimento per l'agricoltura e i rapporti con la Cee;
 i) dal dirigente del Dipartimento per le foreste e l'economia montana;
 l) dal presidente dell'Unità locale socio-sanitaria competente per territorio o da un suo delegato;
 m) dal dirigente del Dipartimento piani e programmi;
 n) dal dirigente del Dipartimento per gli affari legislativi;
 o) dal dirigente del Dipartimento per la bonifica;
 p) dai dirigenti degli uffici regionali del genio civile;
 q) dal dirigente del Dipartimento per la geologia e le attività estrattive;

- r) dal responsabile provinciale del settore beni ambientali di cui all'art. 2 della legge regionale 6 marzo 1984, n. 11;
 s) dal responsabile provinciale del settore urbanistica.

Sono altresì chiamati a far parte della commissione con voto deliberativo:

- t) il capo compartimento dell'Anas competente per territorio;
 u) il presidente del Magistrato alle acque di Venezia o il presidente del Magistrato per il Po, secondo le rispettive competenze;
 v) un rappresentante designato dall'Unione regionale delle province del Veneto.

Per gli uffici di cui alla lettera p) di volta in volta, è chiamato a partecipare il dirigente dell'ufficio competente per territorio.

I dirigenti degli uffici statali o regionali possono essere rappresentanti, di volta in volta, da un altro funzionario dello stesso ufficio a ciò espressamente delegato.

In relazione alle materie trattate, il presidente delle due sezioni deve altresì far intervenire, con voto consultivo, i rappresentanti degli enti locali interessati e può far intervenire altri funzionari regionali o studiosi e tecnici o invitare dirigenti di altri uffici statali.

Il segretario regionale per il territorio è vicepresidente della Commissione tecnica regionale e delle sue sezioni e, in caso di assenza o impedimento, può essere sostituito dall'assistente competente per l'area.

Le sezioni della commissione sono nominate con decreto del Presidente della Giunta regionale.

Ciascuna sezione è assistita da un segretario nominato dal segretario regionale per il territorio con proprio decreto.»

Art. 2.

1. L'art. 24 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42, come sostituito dall'ultimo comma dell'art. 12 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33, è sostituito dal seguente: «Art. 24 - Assemblea generale della Commissione tecnica regionale.

L'assemblea generale della Commissione tecnica regionale è costituita dai componenti delle tre sezioni.

È convocata dal Presidente della Giunta regionale e presieduta dal Presidente della Giunta regionale o da un assessore da lui delegato, per l'espressione di pareri riguardanti argomenti o progetti di rilevante interesse regionale o di particolare complessità tecnica o di rilevante carattere intersettoriale.

La commissione è integrata dall'assistente per l'area dell'attività legislativa, legale e di controllo.

La commissione esprime, in particolare, parere su:

- a) il piano territoriale regionale di coordinamento e i piani di settore a livello regionale;
 b) il piano regionale per l'ambiente e i piani regionali ambientali di settore dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Le sedute dell'assemblea generale sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti escludendo dal computo gli assenti giustificatisi per iscritto, purché essa raggiunga almeno il 40% dei componenti assegnati.

Le decisioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.»

Art. 3.

1. Al secondo comma dell'art. 28 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42, il punto finale è sostituito da un punto e virgola ed è aggiunto il seguente alinea:

«- un tecnico laureato dell'ufficio regionale del genio civile.»

Art. 4.

1. All'art. 25, comma I della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42, le parole «...superiore a lire 500 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «...superiori a lire 1.000 milioni.»

2. All'art. 29, primo comma, della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42, le parole «...fino a 500 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «...fino a 1.000 milioni.»

Art. 5.

1. Al secondo comma dell'art. 64 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42, le parole «- il dirigente del Servizio geologico regionale.» sono sostituite dalle seguenti:

«- il dirigente del Dipartimento per la geologia e le attività estrattive.»

Capo II

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 16 APRILE 1985 N. 33

Art. 6.

1. L'art. 12 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 è sostituito dal seguente:

«Art. 12 - Composizione e funzionamento della Commissione tecnica regionale; sezione ambiente.

La Commissione tecnica regionale, sezione ambiente, è presieduta dal Presidente della Giunta regionale o da un assessore da lui delegato, ed è così composta:

- a) da sei esperti nelle discipline chimiche, ingegneristiche, geologiche e sanitarie nominati dal Consiglio regionale per la durata della legislatura, quattro dei quali per la maggioranza e due per la minoranza;
- b) dal dirigente della Segreteria regionale per il territorio e dall'assistente per l'area dell'ecologia e della tutela dell'ambiente;
- c) dal dirigente del Dipartimento per i lavori pubblici;
- d) dal dirigente del Dipartimento per l'urbanistica e i beni ambientali;
- e) dal dirigente del Dipartimento per l'ecologia e la tutela dell'ambiente;
- f) dal dirigente del Dipartimento per la viabilità e i trasporti;
- g) dal dirigente del Dipartimento per l'agricoltura e i rapporti con la Cee;
- h) dal dirigente del Dipartimento per le foreste e l'economia montana;
- i) dal dirigente del Dipartimento per l'edilizia abitativa;
- l) dal dirigente del Dipartimento piani e programmi;
- m) dal dirigente del Dipartimento per gli affari legislativi;
- n) dal dirigente del Dipartimento per la bonifica e la tutela del territorio rurale;
- o) dal dirigente del Dipartimento per la geologia e le attività estrattive;
- p) dal dirigente del Dipartimento per l'igiene pubblica;
- q) dal dirigente del Dipartimento per l'industria e l'energia;
- r) dal dirigente dell'Ufficio del genio civile regionale competente per territorio;
- s) dal presidente dell'unità locale socio-sanitaria competente per territorio o da un suo delegato.

Sono altresì chiamati a far parte della commissione con voto deliberativo:

- t) il presidente del Magistrato alle acque di Venezia o il presidente del Magistrato per il Po, secondo le rispettive competenze;
- u) l'ispettore di zona per il Veneto dei vigili del fuoco;
- v) il capo compartimento dell'Anas competente per territorio;
- z) il presidente della provincia competente per territorio o un suo delegato;
- w) i sindaci dei comuni direttamente interessati o loro delegati.

I dirigenti di uffici statali o regionali possono essere rappresentanti, di volta in volta, da un altro funzionario dello stesso ufficio a ciò espressamente delegato.

In relazione alle materie trattate, il presidente della commissione può far intervenire con voto consultivo altri funzionari regionali o studiosi e tecnici o invitare dirigenti di altri uffici statali o di enti locali o rappresentanti delle associazioni o categorie interessate.

Il segretario regionale per il territorio è vicepresidente della sezione e in caso di assenza o impedimento può essere sostituito dall'assistente competente per l'area.

La sezione è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale.

La sezione è assistita da un segretario nominato dal segretario regionale per il territorio.

Le adunanze della sezione sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti, escludendo dal computo gli assenti giustificati per iscritto, purché essa raggiunga almeno il 40% dei componenti assegnati. Le decisioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

La commissione dura in carica quanto il Consiglio regionale e continua a espletare le sue funzioni fino all'insediamento dei nuovi componenti.

La Commissione tecnica regionale, sezione ambiente riunita ai sensi del presente articolo, svolge le funzioni dell'apposita conferenza, prevista dall'art. 3-bis del D.L. 31 agosto 1987, n. 361, come convertito in legge con modificazioni dall'art. 1 della legge 29 ottobre 1987, n. 441.

Art. 7.

1. All'art. 10, alla lettera e) del primo comma dell'art. 12, al n. 4 del primo comma dell'art. 14 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33, le parole «Dipartimento per l'ambiente» sono sostituite dalle parole: «Dipartimento per l'ecologia e la tutela dell'ambiente».

Art. 8.

1. All'art. 13 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33, la lettera b) punto 1 del comma 1 è così sostituita: «b) I progetti degli impianti di prima categoria, di cui alla lettera c) del punto 5, dell'art. 4, nonché le reti di fognatura».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, 30 gennaio 1990

CREMONESE

90R0398

LEGGE REGIONALE 30 gennaio 1990, n. 12.

Norme per l'istituzione del parco naturale regionale della Lessinia.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto n. 8 del 2 febbraio 1990)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

NORME GENERALI

Art. 1.

Istituzione del Parco naturale regionale della Lessinia

1. Al fine di tutelare i caratteri naturalistici, storici, ambientali ed etnici del territorio della Lessinia è istituito ai sensi della legge regionale 16 agosto 1984, n. 40, il Parco naturale regionale della Lessinia come individuato nell'allegata planimetria in scala 1:25.000.

2. Il Parco di cui al precedente comma comprende in tutto o in parte il territorio dei seguenti comuni: Sant'Anna d'Alfaedo, Erbezzo, Boscochiesanova, Roverè Veronese, Grezzana, Selva di Progno, Dolcè, Fumane, Vello Veronese, San Giovanni Ilarione, Roncà, Vestenanova, Marano di Valpolicella, Créspadoro, Altissimo.

3. In particolare sono comprese nel perimetro del Parco e individuate come zone da sottoporre a regime di riserva naturale per l'eccellenza delle emergenze naturalistiche e paesaggistiche in esse contenute, le seguenti aree:

- a) Corno d'Aquilio - Spluga della Preta;
- b) Alto Vajo dell'Anguilla - Foresta dei Folignani;
- c) Foresta di Giazza;
- d) Cascate di Molina;
- e) Ponte di Veia;
- f) Covolo di Camposilvano - Valle delle Sfingi;
- g) Covoli e Purga di Vello;
- h) Pesciara di Bolca - Monte Purga - Monte Postale;
- i) Strati di Roncà;
- l) Basalti colonnari di San Giovanni Ilarione.

Art. 2.

Finalità

1. Le finalità del Parco regionale della Lessinia sono le seguenti:
- la protezione del suolo e del sottosuolo, della flora, della fauna, dell'acqua;
 - la tutela, il mantenimento, il restauro e la valorizzazione dell'ambiente naturale, storico, architettonico e paesaggistico considerato nella sua unitarietà, e il recupero delle parti eventualmente alterate;
 - la salvaguardia delle specifiche particolarità antropologiche, paleontologiche, geomorfologiche, vegetazionali, faunistiche e archeologiche delle zone;
 - la fruizione a fini scientifici, culturali e didattici;
 - la promozione, anche mediante la predisposizione di adeguati sostegni tecnici finanziari, delle attività di manutenzione degli elementi naturali e storici costituenti il Parco, nonché delle attività economiche tradizionali, turistiche e di servizio compatibili con l'esigenza primaria della tutela dell'ambiente naturale e storico;
 - lo sviluppo sociale, culturale ed economico delle popolazioni comprese nell'ambito del Parco e su di esso gravitanti;
 - la promozione delle funzioni di servizio per il tempo libero e di organizzazione dei flussi turistici;
 - la tutela e la valorizzazione del patrimonio etnico, storico, culturale e linguistico delle popolazioni «Cimbres».

Titolo II

IL PIANO AMBIENTALE
E GLI STRUMENTI DI ATTUAZIONE

Art. 3.

Contenuti del piano ambientale

1. Il piano ambientale di cui all'art. 9 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 40 è formato al duplice scopo di assicurare la necessaria tutela e valorizzazione dell'ambiente e di sostenere lo sviluppo economico e sociale.

3. Il piano ambientale determina:

- le eventuali modifiche al perimetro del Parco;
- l'articolazione del Parco in zone diverse, secondo le indicazioni di cui ai successivi articoli 8 e 9;
- gli interventi di conservazione, riqualificazione, restauro, recupero e miglioramento da operarsi e, l'individuazione dei soggetti abilitati a effettuarli ove diversi dal soggetto gestore;
- le aree destinate ad accogliere attrezzature o infrastrutture per un'utilizzazione collettiva dei beni o per altre esigenze strettamente connesse alle finalità del Parco;
- i vincoli e le limitazioni che afferiscono alle diverse aree comprese nel Parco, nonché la regolamentazione delle attività di trasformazione consentite;
- le modalità di cessazione o di riconversione delle attività incompatibili con le finalità del Parco;
- le attività produttive agricole e silvo-pastorali compatibili con le finalità del Parco;
- i modi e le forme di utilizzazione sociale dei beni costituenti il Parco e le norme per la loro regolamentazione;
- la distinzione tra i biotopi a seconda che debbano essere lasciati prevalentemente all'evoluzione naturale ovvero che possano essere soggetti a trasformazioni orientate.

3. Ai fini della tutela paesaggistico-ambientale, il piano ambientale enuncia gli indirizzi in ordine alla pianificazione territoriale con riferimento alle parti limitrofe all'area del Parco.

Art. 4.

Elaborati del piano ambientale

1. Il piano ambientale è costituito da:

- analisi volte a individuare e descrivere le caratteristiche, la consistenza e la dinamica pregressa e prevedibile degli aspetti relativi alla struttura fisica del suolo, alle acque, alla flora, alla fauna, alle presistenze storiche, alle attività e a quant'altro ritenuto necessario per la completa conoscenza dell'area;

- realizzazione illustrativa degli obiettivi da conseguirsi, dei criteri adottati per la redazione del piano e da adottarsi per la sua attuazione, delle caratteristiche dei territori compresi nell'ambito del Parco, del contenuto delle scelte compiute;

- una o più rappresentazioni grafiche, in scala non inferiore a 1:10.000, atte a determinare la suddivisione e articolazione del territorio del Parco in aree distinte, nonché l'assetto urbanistico, naturalistico e funzionale;

- norme di attuazione contenenti la specificazione dei vincoli e delle limitazioni nonché la regolamentazione delle attività consentite e di quelle incompatibili;

- programma finanziario di massima e individuazione degli interventi ritenuti prioritari.

Art. 5.

Procedimento di formazione del piano ambientale

1. Il piano ambientale è adottato con il voto favorevole della maggioranza dei componenti del consiglio del soggetto gestore.

2. Entro 8 giorni esso è depositato presso la segreteria della comunità montana e dei comuni di cui al comma 2 dell'art. 1, per la durata di 30 giorni, durante i quali chiunque ha facoltà di prenderne visione e, nei 30 giorni successivi, presentare le proprie osservazioni.

3. I termini di cui al precedente comma, decorrono dalla data di pubblicazione dell'avviso pubblico dell'avvenuto deposito all'albo della comunità montana.

4. Scaduto il termine per la presentazione di osservazioni, entro 60 giorni, il presidente della comunità montana trasmette alla Regione il piano ambientale adattato, unitamente alle osservazioni pervenute e alle eventuali controdeduzioni.

5. Il piano ambientale, previo parere della Commissione tecnica regionale, integrata ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 40, è approvato dal Consiglio regionale che può introdurre le modifiche necessarie per la tutela degli interessi ambientali nonché di ogni altro interesse regionale o statale. La delibera di approvazione è pubblicata sul Bur e il relativo piano è depositato presso la segreteria della comunità montana e dei comuni interessati a disposizione del pubblico.

6. Il piano ambientale entra in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione della delibera di approvazione sul Bur.

Art. 6.

Efficacia del piano ambientale

1. Il piano ambientale ha valenza paesistica ai sensi dell'art. 124 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61, e l'efficacia di piano di area regionale; la sua approvazione comporta, quando si tratti di prescrizioni e vincoli, l'automatica variazione degli strumenti urbanistici, generali e attuativi, in corrispondenza alle prescrizioni e ai vincoli approvati.

2. Il piano ambientale, relativamente al perimetro del Parco, sostituisce le prescrizioni e i vincoli del Piano territoriale regionale di coordinamento (Ptrc).

3. Il piano ambientale può essere attuato attraverso progetti successivi.

Art. 7.

Varianti al piano ambientale

1. Le varianti al piano ambientale sono soggette alla stessa procedura del piano e hanno la stessa efficacia.

2. Le varianti al piano ambientale devono in ogni caso essere basate su una verifica complessiva dell'attuazione del piano e dell'assetto dell'area del Parco. Esse sono costituite da tutti gli elementi di cui all'art. 4 e contengono in ogni caso un aggiornamento delle analisi di cui alla lettera a) dell'art. 4.

3. Le varianti parziali che non incidono sui criteri informativi e sulle caratteristiche essenziali del piano ambientale e non modificano i contenuti di cui all'art. 3 comma 2, sono adottate dal consiglio del soggetto gestore e sono approvate dalla Giunta regionale, sentita la Commissione tecnica regionale competente.

Art. 8.

Classificazione delle aree protette

1. Il piano ambientale, in conformità agli indirizzi indicati nell'art. 9, procede alla perimetrazione e classificazione definitiva del territorio del Parco nelle seguenti zone:

- zona di riserva naturale;
- zone agro-silvo-pastorali.

Art. 9.

Criteri per la redazione del piano ambientale

1. Le riserve naturali sono zone del territorio del Parco che presentano eccezionali valori naturalistico-ambientali.

2. In tali zone l'esigenza della protezione del suolo, del sottosuolo, della flora e della fauna prevale su ogni altra esigenza.

3. Nelle zone a riserva naturale il piano - ambientale determina gli interventi necessari per la protezione dell'ambiente e per la ricomposizione di equilibri naturali, propri dell'ambiente.

4. Nelle zone a riserva naturale il piano ambientale individua:

a) zone di riserva naturale integrale che hanno la finalità di proteggere e conservare in modo assoluto l'assetto naturalistico dell'ambiente lasciando libero corso all'evoluzione spontanea della natura;

b) zone di riserva naturale orientata che hanno la finalità di orientare scientificamente l'evoluzione della natura.

5. Il piano ambientale provvede a disciplinare le forme di accesso e gli interventi eventualmente ammessi o necessari in rapporto alle caratteristiche concrete delle singole arce e dei valori protetti e per il recupero degli stessi.

6. Le zone agro-silvo-pastorali, sono, caratterizzate dalla presenza di valori naturalistico-ambientali connessi e integrati a particolari forme, colturali e da un sistema insediativo formato da piccoli nuclei, contrade, malghe ed edilizia rurale sparsa.

7. Il piano ambientale favorisce la conservazione o il ripristino delle attività compatibili con le caratteristiche naturali e ambientali delle singole zone con particolare attenzione alla tutela dell'agricoltura, al mantenimento delle albarature, delle siepi dei manufatti connessi alle attività del settore primario che caratterizzano il paesaggio della Lessinia.

8. Il piano ambientale fornisce, inoltre indicazioni per il riuso degli edifici abbandonati per interventi sugli edifici esistenti e di arredo ambientale, con particolare riferimento alle caratteristiche tipologiche ed edilizie, alle tecnologie e ai materiali.

Art. 10.

*Misure di salvaguardia
inerenti alla zona di riserva naturale*

1. Fino all'entrata in vigore del piano ambientale e comunque per un periodo non eccedente i tre anni dall'entrata in vigore della presente legge nelle zone di riserva naturale generale di cui alla planimetria allegata alla presente legge, non sono consentiti:

a) l'apertura di nuove strade a eccezione di quelle al servizio dell'attività agro-silvo-pastorale;

b) l'esecuzione di tagli boschivi, anche parziali a eccezione di quelli necessari per evitare il deterioramento del popolamento, salvo quanto previsto dalle successive prescrizioni;

c) la riduzione a coltura dei terreni boschivi;

d) i movimenti di terreno e scavi suscettibili di alterare l'ambiente;

e) apertura di nuove cave e riapertura di quelle inattive da oltre un anno;

f) interventi che modificano il regime o la composizione delle acque;

g) la raccolta, l'asportazione, il danneggiamento della flora spontanea, e delle singolarità geologiche, paleontologiche e mineralogiche, fatti salvi gli interventi per fini di studio regolamentati da apposita convenzione con il soggetto gestore;

h) l'introduzione di specie animali e vegetali suscettibili di provocare alterazioni ecologicamente dannose;

i) l'uso dei mezzi motorizzati nei percorsi fuori strada con esclusione dei mezzi necessari ai lavori agricoli, alle utilizzazioni boschive e per i servizi di protezione civile e di rifornimento di rifugi alpini e di manutenzione delle piste da sci;

l) il sorvolo a bassa quota e l'atterraggio con aeromobili salvo che per operazioni di soccorso o per servizio pubblico;

m) l'abbandono dei rifiuti;

n) l'apertura di nuovi impianti di risalita;

o) la costruzione di nuovi edifici.

2. Fino all'entrata in vigore del piano ambientale e per un periodo non eccedente i tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, si applicano le seguenti prescrizioni:

a) sono consentiti i tagli boschivi secondo le previsioni dei piani economici silvo-pastorali e le prescrizioni di massima di polizia forestale;

b) tra gli interventi di cui alle lettere d), f), g), e h) sono consentiti quelli relativi alle opere per il soddisfacimento dei fabbisogni idropotabili e quelli relativi alle opere di difesa idrogeologica, nonché quelli relativi alle attività agricole e pastorali in atto;

c) per le costruzioni esistenti sono ammessi la manutenzione ordinaria e straordinaria, il restauro e la ristrutturazione, nonché il cambiamento di destinazione d'uso limitatamente all'uso agrituristico, con esclusione dell'ampliamento di volume;

d) è consentito l'ampliamento degli annessi rustici per una superficie massima di 100 mq;

e) non sono consentite nuove recinzioni delle proprietà se non con siepi o materiali tradizionali, salvo le recinzioni temporanee a protezione delle attività silvo-pastorali e quelle strettamente pertinenti agli insediamenti e agli usi agricoli e zootecnici.

Art. 11.

*Misure di salvaguardia
inerenti alla zona agro-silvo-pastorale*

1. Fino all'entrata in vigore del piano ambientale e comunque per un periodo non eccedente i tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, nelle zone agro-silvo-pastorali di cui alla planimetria allegata, non sono consentiti:

a) l'apertura di nuove strade, a eccezione di quelle al servizio dell'attività agro-silvo-pastorale;

b) l'esecuzione di tagli boschivi, anche parziali, a eccezione di quelli necessari per evitare il deterioramento del popolamento salvo quando previsto dalle successive prescrizioni;

c) la riduzione a coltura dei terreni boschivi;

d) i movimenti di terreno e scavi suscettibili di alterare l'ambiente;

e) l'apertura di nuove cave e riapertura di quelle inattive da oltre un anno;

f) gli interventi che modificano il regime o la composizione delle acque;

g) la raccolta, l'asportazione, il danneggiamento della flora spontanea, e delle singolarità geologiche, paleontologiche e mineralogiche, fatti salvi gli interventi per fini di studio regolamentati da apposita convenzione con la comunità montana;

h) l'introduzione di specie animali e vegetali suscettibili di provocare alterazioni ecologicamente dannose;

i) l'uso di mezzi motorizzati nei percorsi fuori strada con esclusione dei mezzi necessari ai lavori agricoli, alle utilizzazioni boschive e per i servizi di protezione civile e di rifornimento dei rifugi alpini e di manutenzione delle piste da sci;

l) l'abbandono dei rifiuti;

m) l'apertura di nuovi impianti di risalita e l'ampliamento di quelli esistenti, a eccezione dell'impianto San Giorgio-Malera-Trappola come previsto nel piano regolatore generale del Comune di Boscochiesanova e fatte salve diverse disposizioni dei piani territoriali e dei piani di settore.

2. Fino all'entrata in vigore del piano ambientale e per un periodo non eccedente i tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, si applicano le seguenti prescrizioni:

a) sono consentiti i tagli boschivi secondo le previsioni dei piani economici silvo-pastorali e le prescrizioni di massima di polizia forestale;

b) tra gli interventi di cui alle lettere d), f), g) e h) sono consentiti quelli relativi alle opere per il soddisfacimento dei fabbisogni idropotabili e quelli relativi alle opere di difesa idrogeologica, nonché quelli relativi alle attività agricole e pastorali in atto;

c) sono consentiti gli interventi previsti dagli strumenti urbanistici vigenti con eccezione delle zone E per le quali si applicano gli articoli 3, 4 e 6 della legge regionale 5 marzo 1985, n. 24;

d) non sono consentite nuove recinzioni delle proprietà se non con siepi o materiali tradizionali, salvo le recinzioni temporanee a protezione delle attività silvo-pastorali e quelle strettamente pertinenti agli insediamenti e agli usi agricoli e zootecnici;

e) sono consentiti in conformità alla legislazione nazionale e regionale vigente la manutenzione per gli impianti di risalita esistenti e per le relative piste di discesa, nonché gli adeguamenti previsti.

Titolo III

GESTIONE DEL PARCO

Art. 12.

Soggetto gestore

1. Il soggetto gestore del Parco, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 40, è individuato nella Comunità montana della Lessinia il cui consiglio è integrato da tre consiglieri di ciascuno dei Comuni di Altissimo, Crespadoro e Roncà, di cui uno appartenente alla minoranza, eletti dai rispettivi consigli comunali e da tre consiglieri della Provincia di Verona, di cui uno appartenente alla minoranza, eletti dal consiglio provinciale.

2. Analogamente, la giunta della comunità montana è integrata da due membri, nominati dal consiglio del soggetto gestore di cui al comma 1, uno dei quali tra i consiglieri dei Comuni di Altissimo, Crespadoro e Roncà, e uno tra i consiglieri della Provincia di Verona, con funzioni di vice presidente, designati rispettivamente dai consiglieri comunali e provinciali di cui al comma 1.

3. Il Presidente della Giunta regionale entro 15 giorni dall'entrata in vigore della presente legge invita i comuni e le province interessati a provvedere entro 30 giorni alle designazioni di competenza. Decorso tale termine il Presidente della Giunta regionale insedia il consiglio del soggetto gestore sulla base delle designazioni pervenute, purché siano stati designati almeno i 2/3 dei componenti.

4. I rappresentanti comunali e provinciali decadono con la decadenza dei consigli comunali e provinciale oppure per il venir meno rispettivamente della qualifica di consigliere comunale e provinciale, vengono sostituiti con le stesse modalità con cui sono stati nominati e restano in carica sino alla nomina dei successori.

5. Le riunioni degli organi del soggetto gestore sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti nominati; le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti e in caso di parità di voti, palesemente espressi, prevale il voto del presidente.

6. I componenti del primo consiglio restano comunque in carica, in deroga a quanto stabilito dal comma 4, fino al 31 dicembre 1990.

Art. 13.

Adempimenti

1. Il consiglio del soggetto gestore assolve ai seguenti compiti:

a) provvede, entro 18 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, all'adozione del piano ambientale in conformità al disposto dall'art. 5 e, contestualmente a esso, adotta un programma di attuazione di durata biennale secondo le modalità dell'art. 25 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 40;

b) nomina di redattori del piano ambientale e delle sue varianti;

c) adotta le varianti del piano ambientale;

d) controdeduce alle osservazioni relative al piano ambientale adottato;

e) approva i regolamenti, concernenti la gestione del Parco;

f) delibera in ordine ai bilanci preventivi e consuntivi afferenti alla gestione del Parco;

g) approva le integrazioni alla pianta organica della comunità montana in relazione a quanto previsto dall'art. 15;

h) nomina il direttore del Parco;

i) nomina i componenti del Comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 14;

l) accoglie le domande di autorizzazioni per ogni intervento di competenza comunale, provinciale, regionale sul territorio del Parco al fine della loro trasmissione all'ente di competenza.

2. La giunta del soggetto gestore assolve ai seguenti compiti:

a) rilascia l'autorizzazione per la raccolta della flora per scopi scientifici o didattici;

b) predisporre la cattura e l'eventuale abbattimento di animali nel caso di fenomeni degenerativi;

c) concede il nulla osta relativamente al rilascio delle concessioni edilizie;

d) autorizza l'attività di ricerca scientifica;

e) promuove la conoscenza dell'ambiente e attua gli interventi per il miglioramento del medesimo;

f) propone alla Giunta regionale interventi relativi a opere di prevenzione ed estinzione di incendi;

g) delibera in ordine alle attività patrimoniali;

h) delibera in ordine alle convenzioni e ai contratti;

i) delibera su ogni altro atto che rientri nelle finalità della presente legge e che non sia di competenza del consiglio a norma del comma 1.

Art. 14.

Comitato tecnico-scientifico

1. Il soggetto gestore per le finalità, di cui alla presente legge, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 40, si avvale di un Comitato tecnico-scientifico con funzioni consultive.

2. Tale comitato esprime parere obbligatorio sul piano ambientale ed eventuali varianti, sui regolamenti; può essere altresì sentito, su richiesta degli organi del soggetto gestore, riguardo a ogni altra questione di particolare rilevanza.

3. Il Comitato tecnico-scientifico è nominato nella sua prima composizione dal Presidente della Giunta regionale e dura in carica due anni; successivamente esso è nominato dal consiglio del soggetto gestore ai sensi della lett. i), comma 1 dell'art. 13, e rimane in carica cinque anni.

4. Esso è composto da:

a) sette esperti, di cui due nominati su terne proposte dalle principali associazioni protezionistiche operanti nell'area del Parco, nelle seguenti discipline: geografia, geologia, botanica, zoologia, scienze forestali e agrarie, progettazione ambientale;

b) tre esperti designati dalla Giunta regionale tra i funzionari regionali competenti per materia;

c) il soprintendente ai beni archeologici del Veneto;

d) il direttore del Museo di storia naturale di Verona;

e) il direttore dell'Azienda regionale delle foreste;

f) il responsabile del servizio forestale regionale di Verona;

g) il direttore del Parco.

5. Presidente del Comitato tecnico-scientifico è il presidente della comunità montana o un suo delegato.

6. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente della comunità montana.

7. Ai membri del Comitato tecnico-scientifico competono le indennità e il rimborso delle spese nella misura stabilita dalla legge regionale 3 agosto 1978, n. 40 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 15.

Personale

1. Per la necessità della gestione del Parco la comunità montana opera con il proprio personale adeguando la propria pianta organica in modo tale da assicurare la presenza di idonee specializzazioni professionali tecniche e amministrative; può altresì avvalersi di personale comandato dalla Regione o da altri enti territoriali.

2. Nella prima fase di attività del Parco e fino a un anno dall'entrata in vigore della presente legge, in assenza di personale proprio ovvero comandato, la comunità montana può avvalersi degli uffici di altri enti territoriali.

3. Per la progettazione ed esecuzione degli interventi di miglioramento boschivo la comunità montana si avvale delle strutture tecniche dell'Azienda regionale forestale e delle strutture tecniche regionali, previa stipula di apposite convenzioni ai sensi dell'art. 26 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 40.

4. La comunità montana può inoltre stipulare convenzioni con associazioni protezionistiche o culturali e cooperative di servizi per lo svolgimento di attività di guida ecologica e altre attività di servizio al Parco.

Art. 16.

Il direttore del Parco

1. Il direttore del Parco è scelto tra persone di provata qualificazione tecnico-scientifica ed esperienza professionale nel settore della tutela e della valorizzazione dell'ambiente e del territorio.

2. Della decisione di nominare il direttore del Parco è data ampia pubblicità nelle forme e nei modi a ciò idonei.

3. Il direttore del parco:

a) sovrintende alla elaborazione del piano ambientale, delle sue varianti e cura la concreta attuazione delle prescrizioni e previsioni contenute nel piano ambientale;

b) sovrintende all'organizzazione e all'utilizzazione del personale addetto all'attività di gestione del Parco;

c) provvede a far conoscere i vincoli e i divieti, le prescrizioni e le disposizioni di legge e regolamentari.

Art. 17.

Consulta per il Parco

1. La consulta per il Parco è la struttura idonea a promuovere la partecipazione degli organismi interessati in vista della formazione dei programmi di attività del soggetto gestore.

2. Gli organismi partecipanti, alla consulta sono individuati dal consiglio del soggetto gestore fra le organizzazioni professionali agricole e le associazioni protezionistiche, ecologiche-naturalistiche, del tempo libero e sportive, maggiormente rappresentative a livello locale, nonché fra le istituzioni e gli organismi scientifici interessati all'area della Lessi.

3. Essa è convocata almeno due volte all'anno dal presidente della comunità montana ed è dallo stesso presieduta.

Art. 18.

Vigilanza

1. La comunità montana vigila con il proprio personale all'uopo incaricato sull'applicazione della presente legge e di ogni altra disposizione conseguente; adotta e fa eseguire i provvedimenti relativi a eventuali infrazioni.

Nei limiti del servizio cui sono destinati e secondo le attribuzioni conferite, i dipendenti della comunità montana cui sono affidati i compiti di vigilanza, accertamento e contestazione, sono ufficiali di polizia giudiziaria a norme dell'art. 57 del codice di procedura penale.

2. Per l'adempimento dei compiti di vigilanza può essere anche utilizzato, mediante accordi, personale dei comuni e della provincia interessati al territorio del Parco, nonché delle strutture tecniche regionali e del Corpo forestale dello Stato. Può inoltre essere utilizzato, mediante apposite convenzioni, personale indicato da enti e associazioni con fine istituzionale di protezione della natura, avente i necessari requisiti.

3. Il personale di vigilanza provvede all'accertamento, alla contestazione e alla notificazione delle infrazioni, redigendo i relativi processi verbali e il rapporto ai sensi degli articoli da 13 a 17 della legge 27 novembre 1981, n. 689.

4. Nei casi in cui l'infrazione ha provocato un danno o un'alterazione ambientale, l'obbligo di rapporto sussiste anche se sia avvenuto il pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa pecuniaria.

5. Qualora il personale preposto alla vigilanza constati la violazione di prescrizioni di competenza di altre autorità amministrative, provvede a informare tempestivamente l'autorità competente.

6. Il direttore del Parco redige annualmente un rapporto sulle infrazioni rilevate.

Art. 19.

Sanzioni

1. Fatte salve le sanzioni previste dalle leggi vigenti, a chiunque violi le prescrizioni della presente legge, del piano ambientale, dei regolamenti del Parco, nonché delle misure di salvaguardia, è applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da lire 100.000 a lire 1.000.000, fermo restando l'obbligo della restituzione in pristino; nei seguenti casi, le sanzioni amministrative pecuniarie sono così determinate:

a) da lire 1.000.000 a lire 6.000.000 per l'uccisione di capo di fauna selvatica soggetta a protezione in base a leggi statali e regionali;

b) da lire 100.000 a lire 1.000.000 per l'estirpazione o per l'abbattimento di ogni specie forestale soggetta a protezione in base a leggi regionali o statali;

c) da lire 2.000.000 a lire 20.000.000 per la realizzazione di ogni opera o intervento di trasformazione geomorfologica ivi compresi gli sbancamenti e i movimenti di terra, l'apertura di cave o di discariche di rifiuti, nonché per la realizzazione di attività edilizie e impiantistiche, ivi compresa l'apertura di strade, in difformità dalle norme di salvaguardia, dal piano ambientale e dai regolamenti;

d) da lire 100.000 a lire 1.000.000 per la circolazione con mezzi motorizzati in percorsi fuori strada o comunque in zone precluse alla circolazione di tali mezzi. In caso di reiterazione dell'infrazione è comminata la confisca del mezzo sevitto per commettere l'infrazione.

2. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie sono devoluti al soggetto gestore.

3. È in ogni caso comminata la confisca dei vegetali e degli altri beni rimossi o asportati, degli animali catturati o uccisi, dei macchinari che sono serviti a commettere la violazione.

4. Le sanzioni sono comminate dal presidente della comunità montana con applicazione delle norme di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 20.

Controlli

1. Per il caso di omessa o ritardata adozione di un atto dovuto da parte degli organi del soggetto gestore, il Presidente della Giunta regionale, previa diffida, provvede alla nomina di un commissario ad acta.

2. I bilanci preventivo e consuntivo relativi alla gestione del Parco sono approvati dal consiglio del soggetto gestore e costituiscono una posta del bilancio della comunità montana.

3. Contestualmente alla trasmissione del bilancio preventivo e consuntivo al Comitato regionale di controllo, il soggetto gestore ne invia copia alla Giunta regionale.

Art. 21.

Finanziamento

1. Il soggetto gestore provvede alla copertura degli oneri per la gestione del Parco utilizzando le risorse finanziarie derivanti:

a) da trasferimenti della Regione;

b) da contribuzioni da parte di soggetti pubblici o privati operanti nell'area del Parco;

c) da proventi riscossi per l'attività o servizi svolti;

d) dall'irrogazione delle sanzioni.

Art. 22.

Norma finanziaria

1. Il contributo iniziale per le spese di primo impianto, di cui all'art. 28 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 40, è determinato nella misura di lire 2.000.000.000 di cui lire 500.000.000 sono utilizzate per la costruzione del Museo di Bolca a integrazione del contributo previsto dalla legge regionale 3 gennaio 1984, n. 1 e lire 300.000.000 per altre strutture museali esistenti.

2. La residua somma di lire 1.200.000.000 è comprensiva degli oneri relativi alla redazione del piano ambientale.

3. Alla copertura delle spese, di cui ai precedenti commi, previste in lire 2.000.000.000, si provvede mediante l'utilizzo di pari importo dei fondi già stanziati sul capitolo 51052 «Contributi agli enti di gestione dei parchi naturali» dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1990.

4. Per le spese di gestione del Parco è assegnato un contributo di lire 300 milioni, utilizzando i fondi stanziati al capitolo 51050 «Contributi annuali agli enti di gestione di parchi naturali» dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1990.

Art. 23.

Priorità nel riparto dei finanziamenti regionali

1. Nel riparto dei finanziamenti regionali derivanti in particolare da leggi di settore è riservata priorità ai soggetti pubblici e privati che realizzano entro l'ambito territoriale del Parco, progetti riguardanti:

- a) opere di conservazione, restauro ambientale e/o forestale e difesa del suolo;
- b) recupero di edilizia rurale abitativa di pregio ambientale;
- c) attività culturali e turistiche di interesse del Parco;
- d) attività agrituristiche;
- e) attività di qualificazione e sviluppo di servizi in campo agricolo, zootecnico e forestale;
- f) acquisizioni di aree;
- g) attrezzature delle aree pubbliche;
- h) acquisto e risanamento di immobili da destinare a sede delle attività del Parco.

Art. 24.

Norma finale

1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni contenute nella legge regionale 16 agosto 1984, n. 40.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, 30 gennaio 1990

CREMONESE

(Omissis).

90R0309

LEGGE REGIONALE 30 gennaio 1990, n. 13.

Riconoscimento dell'infermità per cause di servizio e liquidazione dell'equo indennizzo.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto n. 8 del 2 febbraio 1990).

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Denuncia dell'infermità. Adempimenti istruttori

1. Il dipendente che abbia contratto infermità, per farne accertare la dipendenza da causa di servizio e per ottenere la liquidazione dell'equo indennizzo deve, entro sei mesi dalla data in cui si è verificato l'evento

dannoso o da quella in cui ha avuto conoscenza della infermità, presentare domanda diretta alla struttura presso cui presta servizio, indicando specificatamente la natura dell'infermità, le circostanze che vi concorsero, le cause che la produssero e, ove possibile, le conseguenze sull'integrità fisica.

2. La struttura di appartenenza procede d'ufficio quando risulti che un dipendente abbia riportato lesioni o contratto infermità per certa o presunta ragione di servizio.

3. La struttura di appartenenza del dipendente, dopo aver ricevuto la domanda o essere venuto a conoscenza dell'evento, provvede a effettuare le indagini e a raccogliere tutti gli elementi idonei a provare la realtà del fatto cui viene attribuita l'infermità, la natura dell'infermità stessa, la connessione di questa con il servizio, le eventuali circostanze da cui possa emergere che la menomazione dell'integrità sia stata contratta per dolo o colpa grave del dipendente e a redigere apposito rapporto informativo. Tutti gli atti sono trasmessi al Dipartimento per il personale.

4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche nel caso in cui la menomazione dell'integrità fisica si manifesti dopo la cessazione del rapporto di impiego.

5. Nel caso di decesso del dipendente prima della scadenza del termine di cui al comma 1, la domanda può essere proposta dagli eredi entro sei mesi dal decesso stesso.

Art. 2.

Accertamento della causa di servizio

1. Ai fini del riconoscimento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio, il dipendente è sottoposto ad accertamento da parte delle commissioni medico ospedaliere di cui al dpr 29 dicembre 1973, n. 1092, assistito, a domanda, da un medico di fiducia. L'onorario di quest'ultimo è a carico del dipendente.

2. La commissione redige processo verbale firmato da tutti i componenti dal quale, oltre le generalità del dipendente e l'esposizione dei fatti che vengono riferiti come causa della menomazione dell'integrità fisica, deve risultare:

a) se la menomazione lamentata sia da considerare conseguenza di un fatto specifico di servizio quale causa diretta ed esclusiva o con causa predominante di tale affezione;

b) se l'infermità costituisca o meno impedimento temporaneo o permanente alla prestazione del servizio da parte del dipendente;

c) se l'infermità abbia prodotto al dipendente una menomazione dell'integrità fisica ascrivibile alle categorie di cui alle tabelle A e B allegate al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915.

3. Il parere della commissione viene notificato dall'amministrazione regionale all'interessato.

Art. 3.

Equo indennizzo e rimborso spese di cura

1. Al dipendente non soggetto all'obbligo dell'iscrizione all'Inail che per infermità contratta per causa di servizio, abbia subito una menomazione permanente dell'integrità fisica ascrivibile a una delle categorie di cui alle tabelle A e B del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, la Regione liquiderà l'equo indennizzo quantificato secondo la tabella allegata, nonché il rimborso delle sole spese di cura, comprese quelle termali, per il ricovero in istituti specializzati e per protesi, limitatamente alla eventuale parte eccedente quella a carico di enti e/o istituti assistenziali o assicurativi ai quali il dipendente abbia diritto di rivolgersi in base a norme di legge o di regolamento.

Art. 4.

Procedimento per la concessione dell'equo indennizzo

1. La Giunta regionale provvede con propria deliberazione, tenuto conto delle risultanze istruttorie del competente ufficio regionale, sentita l'apposita commissione composta dal segretario generale della

programmazione, dal dirigente generale del Dipartimento per il personale e dal dirigente generale del Dipartimento per gli affari legali, al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e alla liquidazione dell'equo indennizzo in conformità alle tabelle allegata alla presente legge.

2. L'indennizzo viene liquidato in base alla retribuzione prevista dalle norme vigenti alla data del provvedimento di liquidazione, con riferimento alla qualifica funzionale rivestita dal dipendente al momento dell'evento dannoso.

3. Va dedotto dall'equo indennizzo quanto eventualmente percepito dal dipendente in virtù di assicurazione a carico della Regione.

4. Nulla è dovuto al dipendente se la menomazione dell'integrità sia stata contratta per dolo o colpa grave dello stesso.

Art. 5.

Aggravamento sopravvenuto della menomazione

1. Entro cinque anni dalla data della comunicazione del provvedimento di liquidazione di cui all'art. 4, la Giunta nel caso di aggravamento della menomazione dell'integrità fisica per la quale sia stato concesso un equo indennizzo, può provvedere, su richiesta del dipendente, e per una sola volta, alla revisione dell'indennizzo già concesso.

2. In tal caso il dipendente sarà nuovamente sottoposto agli accertamenti sanitari previsti per la prima concessione dell'equo indennizzo.

Art. 6.

Norma transitoria

1. Nel caso in cui l'evento dannoso o la conoscenza della infermità si siano verificati in periodo precedente all'entrata in vigore della presente legge, la domanda di cui al comma 1 dell'art. 1 deve essere presentata, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla sua entrata in vigore.

2. Nella eventualità che la domanda di riconoscimento dell'infermità per causa di servizio, sia stata presentata al comitato per le pensioni privilegiate a norma delle disposizioni previgenti alla presente legge, la domanda di cui al comma precedente dovrà contenere la formale dichiarazione di revoca della domanda precedente.

Art. 7.

Rinvio

1. Per tutto quanto non previsto valgono le norme vigenti per i dipendenti civili dello Stato in materia di riconoscimento d'infermità dipendente da causa di servizio e di equo indennizzo.

Art. 8.

Norma finanziaria

1. Agli oneri di spesa derivanti dall'applicazione della presente legge si farà fronte con le somme che verranno stanziare dal bilancio regionale dell'esercizio in corso e per quelli successivi sui capitoli relativi al trattamento economico previdenziale e assistenziale del personale regionale.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, 30 gennaio 1990

CREMONESE

(Omissis).

90R0310

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 21 febbraio 1990, n. 11.

Istituzione di un fondo di solidarietà a favore del popolo rumeno.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Emilia-Romagna n. 17 del 26 febbraio 1990)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La Regione Emilia-Romagna contribuisce alle prime attività di soccorso a favore delle popolazioni rumene e alla collaborazione tecnica come specificato nei commi successivi. A tal fine è stanziato un fondo di lire 700 milioni.

2. Gli interventi regionali sono preordinati:

a) all'acquisto e/o alla fornitura di beni e servizi ed all'erogazione di sussidi a favore delle popolazioni;

b) alla collaborazione nel campo dell'assistenza sanitaria ed ospedaliera, sia attraverso interventi diretti sul territorio della Repubblica di Romania, sia tramite la messa a disposizione di servizi di trasporto e sanitari per i feriti e per il personale necessario al loro accompagnamento;

c) alla collaborazione per il ripristino di opere strutturali di carattere pubblico.

3. Le iniziative di intervento sono definite in base ad intese e programmate da attuarsi in raccordo con i competenti organi dell'amministrazione statale ed in collaborazione con gli enti istituzionali operanti nel settore dell'assistenza e beneficenza.

4. La Regione promuove il coordinamento delle iniziative di solidarietà da parte degli Enti locali del territorio regionale.

Art. 2.

1. Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad erogare con proprio decreto, anche in più soluzioni ed anche in deroga alle vigenti norme di contabilità, le somme per gli interventi previsti dalla presente legge.

2. Il Presidente della Giunta regionale riferisce periodicamente alla Commissione consiliare competente in ordine alle iniziative in corso o in programma ed in ordine ai criteri adottati o da adottare per i provvedimenti di erogazione della somma stanziata con la presente legge.

Art. 3.

1. Agli interventi previsti dalla presente legge la Regione fa fronte con l'istituzione di appositi capitoli nella parte spesa del bilancio per l'esercizio 1990, che verranno dotati della somma complessiva di lire 700.000.000, mediante la riduzione di pari importo dal fondo di riserva per le spese obbligatorie di cui al capitolo 85100 del bilancio relativo al medesimo esercizio.

2. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare con proprio atto le necessarie variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio 1990, dopo l'entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio per l'esercizio stesso, a norma di quanto disposto dal comma 3 dell'art. 38 della legge regionale 6 luglio 1977, n. 31.

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti degli articoli 127, comma 2, della Costituzione e 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Emilia-Romagna.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, 21 febbraio 1990.

GUERZONI

90R0362

LEGGE REGIONALE 21 febbraio 1990, n. 12.

Trattamento di fine servizio del personale dell'Ente regionale di sviluppo agricolo: adeguamento alle norme di cui alla legge 27 ottobre 1988, n. 482.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Emilia-Romagna n. 17 del 26 febbraio 1990)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Abrogazione dell'art. 25, legge regionale 9 maggio 1980, n. 33

1. L'art. 25 della legge regionale 9 maggio 1980, n. 33, relativo al trattamento di fine servizio per il personale dell'Ente regionale di sviluppo agricolo per l'Emilia-Romagna, è abrogato.

Art. 2.

Trattamento di fine servizio del personale dell'Ente regionale di sviluppo agricolo (ERSA)

1. Il personale dell'Ente regionale di sviluppo agricolo per l'Emilia-Romagna, a far tempo dalla data di entrata in vigore della presente legge, è iscritto ai fini del trattamento di fine servizio all'Istituto nazionale per l'assistenza ai dipendenti degli Enti locali ai sensi dell'art. 6 della legge 27 ottobre 1988, n. 482 e per gli effetti e con la decorrenza di cui al comma 4 dell'art. 2 della predetta legge.

2. A detto personale il trattamento di fine servizio di cui al precedente comma viene riconosciuto secondo le modalità previste dalle leggi regionali 5 maggio 1980, n. 29 e 14 dicembre 1982, n. 58 per il personale del ruolo della Regione Emilia-Romagna.

Art. 3.

Norme transitorie

1. L'ERSA è autorizzato a proseguire la gestione dei riscatti, di cui alla legge 8 marzo 1968, n. 152, che sono ancora in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e a provvedere alla relativa liquidazione secondo le modalità previste dalle leggi regionali n. 29 del 1980 e n. 58 del 1982, qualora l'INADEL non assuma la gestione dei riscatti anzidetti.

2. L'ERSA è autorizzato, in via transitoria e ferma l'abrogazione disposta dall'art. 1, a liquidare il trattamento di fine servizio secondo quanto previsto dall'art. 25 della legge regionale 9 maggio 1980, n. 33 a favore del personale che cessa dal servizio prima che sia intervenuta la formale iscrizione all'INADEL di cui all'art. 2.

Art. 4.

Entrata in vigore

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti degli articoli 127, comma 2, della Costituzione e 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Emilia-Romagna.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, 21 febbraio 1990

GUERZONI

90R0363

LEGGE REGIONALE 21 febbraio 1990, n. 13.

Istituzione del «Centro residenziale Cà Malanca» di studi ed iniziative sulla lotta di liberazione in Emilia-Romagna.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Emilia-Romagna n. 17 del 26 febbraio 1990)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Istituzione e finalità

1. La Regione è autorizzata ad istituire, di intesa con le Province di Bologna e Ravenna ed i comuni di Bologna, Ravenna, Imola, Brisighella e Faenza il «Centro residenziale Cà Malanca» di studi ed iniziative sulla lotta di liberazione in Emilia-Romagna.

2. Il Centro avrà la propria sede a Cà Malanca, in comune di Brisighella.

Art. 2.

Compiti del Centro

1. Il Centro promuove la raccolta di documentazione, lo studio e la didattica sulla storia dell'antifascismo, della Resistenza e della guerra di liberazione in Italia con particolare riferimento alla Romagna.

2. Il Centro promuove inoltre attività di studio di carattere residenziale, con particolare riferimento alle popolazioni scolastiche.

3. Nello svolgimento dei propri compiti, il Centro specificamente allestirà e curerà la tenuta di una apposita documentazione bibliotecaria, archivistica e audiovisiva.

Art. 3.

Statuto

1. Il Centro è retto da uno Statuto ispirato agli stessi principi che informano lo Statuto della Regione Emilia-Romagna.

2. Lo Statuto, approvato dalla Regione, disciplina la composizione e il funzionamento degli organi del Centro.

Art. 4.

Partecipazione

1. Nell'adempimento delle proprie attività statutarie il Centro si associa e si coordina con altri Enti, Associazioni o Istituzioni culturali aventi finalità analoghe.

Art. 5.

Finanziamenti del Centro

1. La Regione Emilia-Romagna determina ed eroga i propri contributi a favore del Centro a norma delle leggi regionali 10 aprile 1986, n. 9 e 31 gennaio 1977, n. 7 e loro successive modifiche ed integrazioni.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, 21 febbraio 1990

GUERZONI

90R0364

LEGGE REGIONALE 21 febbraio 1990, n. 14.

Iniziative regionali in favore dell'emigrazione e dell'immigrazione - Nuove norme per l'istituzione della consulta regionale dell'emigrazione e dell'immigrazione.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Emilia-Romagna n. 17 del 26 febbraio 1990)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMAZIONE

Art. 1.

Finalità della legge

1. La Regione anche in attuazione della legge 30 dicembre 1986, n. 943 «Norme in materia di collocamento e di trattamento dei lavoratori extracomunitari immigrati e contro le immigrazioni clandestine» concorre con la presente legge a tutelare, sotto il profilo economico, sociale e culturale e nel quadro della programmazione regionale, coordinandosi con eventuali iniziative degli Enti locali, gli emigrati, gli immigrati e i loro familiari.

2. A tal fine, la Regione prevede:

a) la promozione o lo svolgimento di iniziative ed attività volte a conservare e rinsaldare, nelle persone contemplate nel comma precedente, i legami con la cultura d'origine;

b) interventi volti ad agevolare il rientro degli emigrati, il loro inserimento o il reinserimento sociale e produttivo nel contesto socio-economico della Regione;

c) interventi a favore degli stranieri o degli apolidi immigrati nella regione, allo scopo di agevolarne l'inserimento sociale, il riconoscimento dell'identità culturale e religiosa e la promozione dei diritti al lavoro, alla formazione professionale, alle prestazioni assistenziali e sanitarie, alla casa, onde rendere effettiva la pari dignità sociale e l'uguaglianza con i cittadini italiani;

d) la presentazione alla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli Affari esteri di proposte di intervento a norma di quanto previsto dal quarto e quinto comma dell'art. 2 della legge 26 febbraio 1987 n. 49 «Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i paesi in via di sviluppo».

3. La Regione, inoltre, promuove e favorisce l'attività di associazioni, di fondazioni e di altre istituzioni aventi sede in Emilia-Romagna o all'estero, che operino con continuità a favore dei soggetti contemplati nel primo comma, secondo le finalità della presente legge.

Art. 2.

Compiti della Regione

1. Al fine di qualificare e razionalizzare le proprie politiche in materia di emigrazione e immigrazione, per realizzare in modo organico le finalità previste dalla presente legge, la Regione, sentita la Consulta per l'emigrazione e l'immigrazione, approva, nell'ambito del programma regionale di sviluppo, il programma intersettoriale degli interventi.

2. La Giunta regionale adotta i necessari provvedimenti per realizzare il programma ed in particolare attua:

a) interventi di promozione culturale e professionale, nonché di informazione dei soggetti interessati;

b) interventi di sostegno delle attività di enti, associazioni ed altri organismi in favore dei soggetti destinatari della presente legge;

c) interventi di promozione di studi storici ed economico-sociali sul fenomeno dell'emigrazione e dell'immigrazione.

3. La Giunta regionale riferisce periodicamente, e comunque almeno una volta ogni due anni, al Consiglio sullo stato di attuazione del programma.

4. Qualora per il raggiungimento delle finalità della presente legge occorra promuovere attività di competenza dei comuni o di altri Enti locali, ovvero procedere congiuntamente con altre Regioni, con Amministrazioni dello Stato o di altri Enti pubblici, con organismi internazionali, con istituzioni pubbliche e private, la Giunta regionale provvede a realizzare gli opportuni accordi.

5. Per il coordinamento delle attività inerenti l'attuazione della presente legge sono attivati dalla Giunta regionale i gruppi di lavoro previsti dall'art. 13 della legge regionale 18 agosto 1984, n. 44 «Norme per l'istituzione e il funzionamento delle strutture organizzative della Regione» e successive modifiche e integrazioni.

Art. 3.

Destinatari

1. Sono destinatari della presente legge:

a) i cittadini di origine emiliano-romagnola, per nascita o per residenza, emigrati per ragioni di lavoro in uno stato straniero;

b) i cittadini che dopo aver maturato un periodo di permanenza all'estero per ragioni di lavoro, non inferiore a due anni; acquistino o riacquistino la residenza in un comune della regione;

c) gli stranieri o gli apolidi che dimorano in un comune della regione salvo quanto previsto dalle norme della comunità economica europea a favore dei cittadini di Stati membri che risiedono in Italia per ragioni di lavoro o di studio.

2. Gli interventi di cui alla presente legge sono estesi ai familiari delle persone di cui al primo comma.

3. I cittadini di cui alla lettera a) del primo comma, residenti all'estero fruiscono degli interventi e delle attività promozionali, contemplati dalla presente legge, indipendentemente dal periodo di permanenza nello Stato d'immigrazione.

4. La permanenza all'estero dei cittadini di cui alla lettera b) del primo comma deve risultare da certificazioni di autorità consolari o da documenti equipollenti di autorità dello Stato straniero abilitate a rilasciare dichiarazioni facenti pubblica fede o da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà rilasciata ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15 «Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione delle firme».

5. Ai fini del computo del periodo di permanenza all'estero, viene considerato anno intero il periodo superiore a sei mesi.

6. Dal requisito della permanenza di due anni all'estero si prescinde qualora i cittadini rientrino a causa di infortunio o malattia professionale gravemente invalidanti o per il verificarsi di eventi socio-politici tali da determinare un durevole pericolo o pregiudizio per la loro permanenza nei paesi di immigrazione, attestati dall'autorità competente.

7. Trascorsi tre anni dal rientro, i cittadini non sono più ammessi a fruire degli interventi previsti dalla presente legge.

8. Non rientrano nelle categorie di cui alla lettera c) del primo comma i lavoratori occupati in organizzazioni ed imprese straniere che siano ammessi nel territorio italiano con contratti specifici e per tempo limitato, sciolto il quale siano tenuti al rimpatrio.

TITOLO II

ATTIVITÀ E INTERVENTI

Capo I

ATTIVITÀ E INTERVENTI ORDINARI

Art. 4.

Attività sociali, culturali e di informazione

1. Per il conseguimento delle finalità di cui al Titolo I, la Giunta regionale promuove, favorisce e attua attività sociali, culturali, di informazione anche attraverso la pubblicazione e la diffusione di periodici o di altri stampati, e l'uso di mezzi audiovisivi.

2. La Giunta regionale in particolare promuove ed attua all'estero interventi che mirano a diffondere tra le comunità emiliano-romagnole esistenti nei singoli Stati la conoscenza della regione, della sua storia e della sua cultura attraverso dibattiti, manifestazioni artistiche, folcloristiche, mostre, rappresentazioni teatrali e cinematografiche.

3. La Regione sulla base di opportune intese coordina analoghe iniziative da realizzare con i comuni, le Province e il Circondario di Rimini e sostiene quelle assunte da comitati o associazioni di emigrati che operino a vantaggio degli emigrati emiliano-romagnoli.

4. La Regione Emilia-Romagna può proporre altresì alla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli Affari esteri iniziative di promozione sociale a norma di quanto previsto dal punto *d*) del terzo comma e dal quarto e quinto comma dell'art. 2 della legge 26 febbraio 1987, n. 49 «Nuove discipline della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo».

5. Le attività da svolgere all'estero vengono effettuate dalla Regione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 nonché dalla legge 26 febbraio 1987, n. 49 e dalle apposite delibere di indirizzo del Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo.

Art. 5.

Interventi socio-assistenziali

1. Gli interventi di assistenza sociale in favore dei destinatari della presente legge sono disciplinati dalla legge regionale 12 gennaio 1985, n. 2 «Riordino e programmazione delle funzioni di assistenza sociale».

2. La Giunta regionale nell'esercizio delle attribuzioni ivi disciplinate emana disposizioni affinché in favore degli immigrati extracomunitari e dei loro familiari i comuni promuovano:

a) l'istituzione di centri di prima accoglienza finalizzati fra l'altro:

1) all'informazione sui diritti, doveri ed opportunità per gli immigrati extracomunitari;

2) alla consulenza legale e amministrativa, ivi comprese le procedure per i ricongiungimenti familiari;

3) alla facilitazione della fruizione delle prestazioni erogate dai servizi territoriali;

4) alla erogazione di prestazioni di segretariato sociale agli immigrati detenuti o dimessi dal carcere;

5) alla promozione di attività volte alla valorizzazione della loro cultura e delle loro tradizioni, nonché alla conoscenza della cultura e della lingua italiana;

b) l'attuazione di interventi e servizi straordinari per coloro che versano in situazione di bisogno;

c) la realizzazione di strutture di accoglienza per emergenze abitative, anche mediante il recupero di patrimonio edilizio pubblico.

3. I comuni per l'attuazione dei servizi ed interventi di cui al secondo comma possono avvalersi delle associazioni di volontariato e del privato sociale o di altre istituzioni che operino con continuità a favore degli immigrati extracomunitari.

4. I progetti per la realizzazione degli interventi di cui al secondo comma sono approvati e finanziati con le procedure di cui agli articoli 41, 42, 43 della legge regionale 12 gennaio 1985, n. 2 «Riordino e programmazione delle funzioni di assistenza sociale».

5. La Giunta regionale emana altresì disposizioni ai Comuni affinché provvedano, a titolo di anticipazione:

a) in favore degli emigrati che versino in stato di bisogno:

1) al concorso delle spese di viaggio e di trasporto delle masserizie, sostenute per il definitivo rientro proprio e dei propri familiari in un comune dell'Emilia-Romagna;

2) al concorso nelle spese sostenute per la traslazione in Emilia-Romagna di salme di emigrati o di loro familiari, ove il costo non gravi già su istituzioni o enti pubblici;

b) in favore degli immigrati che versino in stato di bisogno, al concorso nelle spese sostenute per il rimpatrio delle salme di immigrati extracomunitari e loro familiari, nel rispetto della normativa nazionale e interregionale.

6. In aggiunta alle informazioni previste dal secondo comma dell'art. 4 della legge regionale 12 gennaio 1985, n. 2, i comuni garantiscono, altresì in favore degli emigrati le informazioni necessarie, anche attraverso le indicazioni delle opportune procedure, per un corretto e sollecito approccio con la pubblica Amministrazione e per una effettiva parità di opportunità con i cittadini residenti.

7. La Giunta regionale liquida ai comuni, su presentazione di rendiconti, i contributi anticipati ai sensi del quinto comma del presente articolo.

Art. 6:

Assistenza sanitaria

1. Al fine di realizzare gli obiettivi di cui alla lettera *a*) dell'art. 7 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 «Istituzione del Servizio sanitario nazionale», la Giunta regionale emana direttive per la fruizione da parte degli immigrati delle prestazioni sanitarie presso i presidi del Servizio sanitario nazionale della regione Emilia-Romagna, nei limiti e con le modalità previsti per i cittadini residenti.

Art. 7.

Turismo sociale e culturale

1. La Giunta regionale, al fine di mantenere vivo il legame affettivo e culturale degli emigrati con la terra d'origine, in collaborazione con le associazioni di emigrati operanti in Italia e all'estero, con gli organi centrali o periferici del Ministero degli Affari esteri e con altre pubbliche Amministrazioni, promuove a favore degli emigrati e delle loro famiglie residenti all'estero l'organizzazione di:

a) soggiorni in vacanza per i figli minori;

b) soggiorni di carattere ricreativo-culturale e di studio per i giovani;

c) iniziative di turismo sociale rivolte in particolare agli anziani;

d) iniziative di interscambio culturale con i cittadini degli Stati di emigrazione.

La realizzazione di dette iniziative fruisce del contributo della Regione e può essere attuata anche tramite convenzioni con organizzazioni turistiche e culturali.

2. Le iniziative predette possono essere estese anche agli emigrati originari di altre regioni a condizione che alla spesa per la loro realizzazione partecipino finanziariamente e organizzativamente le Regioni stesse.

3. Nei soggiorni di vacanza possono essere ospitati anche i figli minori degli immigrati stranieri presenti nella regione.

4. La Regione Emilia-Romagna, al fine di favorire l'intensificazione degli scambi culturali con i paesi di provenienza degli immigrati extracomunitari, con particolare riguardo a quelli fra i giovani, può avanzare proposte alla Direzione generale della cooperazione allo sviluppo del Ministero degli Affari esteri a norma di quanto previsto dalla lettera *h*) del terzo comma e dal quarto e quinto comma dell'art. 2 della legge 26 febbraio 1987, n. 49 «Nuove discipline della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo».

Art. 8:

Formazione e riqualificazione professionale

1. Gli interventi formativi, previsti dall'art. 3 della legge regionale 24 luglio 1979, n. 19 «Riordino, programmazione e deleghe della formazione alle professioni», come sostituito dalla legge regionale 31 gennaio 1987, n. 5, a favore dei soggetti indicati al secondo comma dell'art. 2 della stessa legge, sono indirizzati anche alla qualificazione o riqualificazione degli emigrati rientrati definitivamente in patria e agli immigrati extracomunitari.

2. I requisiti per l'accesso dei cittadini stranieri ai corsi di formazione o ad altri interventi formativi vengono determinati dalle direttive previste dall'art. 13 della legge regionale precitata.

3. La Regione può proporre inoltre al Ministero degli Affari esteri e al Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale la realizzazione di progetti integrati per il reinserimento dei lavoratori extracomunitari

nei paesi d'origine, a norma del terzo comma dell'art. 9 della citata legge n. 943 del 30 dicembre 1986, nonché a norma del punto d) del terzo comma e del quarto e quinto comma dell'art. 2 della legge 26 febbraio 1987, n. 49 «Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo».

Art. 9.

Interventi per il diritto allo studio

1. Nel rispetto delle competenze dell'autorità scolastica; al fine di facilitare l'inserimento nell'ordinamento scolastico nazionale dei figli degli emigrati rientrati; nonché, al fine di favorire per i figli degli immigrati il mantenimento dei legami con la cultura di origine; nell'ambito degli interventi previsti dalla legge regionale 25 gennaio 1983, n. 6 «Diritto allo studio», sono promossi, fra l'altro, per gli emigrati, corsi di recupero linguistico e di reinserimento scolastico, e per gli immigrati, anche in collaborazione con enti e associazioni che operino nel settore dell'immigrazione, corsi di insegnamento della lingua di origine.

2. Per favorire il completo reinserimento degli emigrati rientrati e per favorire il superamento delle difficoltà specifiche degli immigrati stranieri, la Giunta regionale, all'interno degli interventi di cui all'art. 5 della legge regionale 25 gennaio 1983, n. 6, promuove altresì corsi di alfabetizzazione, di recupero linguistico, di lingua italiana per gli adulti.

3. La Giunta regionale può istituire inoltre, in assenza di analoghi contributi o provvidenze, assegni di studio a favore dei figli degli emiliano-romagnoli in stato di bisogno nonché degli orfani residenti all'estero, per la frequenza in Italia di scuole pubbliche o parificate di ogni grado e di corsi universitari, nonché borse di studio per la frequenza di corsi di specializzazione, anche post-universitaria.

4. In attuazione della legge regionale 31 gennaio 1983, n. 8 «Diritto allo studio universitario», e successive modificazioni, le Aziende per il diritto allo studio universitario (ADSU) determinano anche per gli studenti extracomunitari fasce in relazione al bisogno per l'accesso al servizio di mensa e agli alloggi universitari.

Art. 10.

Provvidenze in materia di edilizia residenziale

1. Sono estesi agli emigrati che rientrino in Emilia-Romagna e agli immigrati extracomunitari residenti in un comune della regione i benefici, sia in conto interessi sia in conto capitale, previsti dalle leggi vigenti per l'acquisto, il recupero o la nuova costruzione della prima casa di abitazione. L'erogazione di detti benefici ai cittadini emigrati è subordinata alla acquisizione della residenza in un comune della regione.

2. I bandi di concorso e gli altri provvedimenti emanati in attuazione di norme vigenti, in materia di edilizia residenziale, possono stabilire punteggi aggiuntivi o condizioni di priorità a favore dei sopraindicati soggetti.

3. La Regione promuove la realizzazione di accordi tra Enti locali, enti pubblici o privati, imprese, cooperative, istituti di credito ed associazioni, rivolti ad assicurare ai lavoratori extracomunitari ed alle loro famiglie una prima adeguata soluzione abitativa. A tal fine la Regione, nell'ambito degli interventi di edilizia residenziale a contributo pubblico, provvede alla predisposizione di programmi attuativi dotati delle necessarie disponibilità finanziarie. La Regione provvede a emanare regolamenti per le modalità di gestione degli interventi e per l'istituzione di specifici fondi di garanzia a salvaguardia dei diritti dei locatori.

4. Gli enti competenti devono dare notizia degli interventi e provvedimenti di cui ai commi precedenti attraverso la pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione e mediante l'invio ai Consolati italiani all'estero ed alle associazioni di emigrati emiliano-romagnoli, nonché alle associazioni degli immigrati ed ai loro Consolati.

Art. 11.

Assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica

1. Ai fini della formazione della graduatoria per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, la condizione di emigrato rientrato nella regione per i motivi previsti dal sesto comma dell'art. 3, ovvero a seguito di un periodo di disoccupazione protrattosi per almeno tre mesi, successivo a licenziamento od a mancato rinnovo del contratto di lavoro, dà diritto all'attribuzione aggiuntiva di due punti.

2. Il punteggio di cui al primo comma è cumulabile con quello previsto dalla lettera b) del primo comma dell'art. 7 della legge regionale 14 marzo 1984, n. 12 in materia di assegnazione, gestione, revoca e disciplina dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, così come modificato ed integrato dall'art. 6 della legge regionale 2 dicembre 1988, n. 50, fermo restando il limite massimo di otto punti attribuibili con riguardo alle condizioni soggettive del richiedente e del suo nucleo familiare.

3. Fra le situazioni di particolare emergenza abitativa per le quali il comune può riservare una aliquota degli alloggi di edilizia residenziale pubblica da assegnare annualmente ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 14 marzo 1984, n. 12, così come modificato dall'art. 16 della legge regionale 2 dicembre 1988, n. 50, sono comprese quelle di immigrati extracomunitari nonché di emigrati e loro familiari rientrati in un comune della regione, fatto salvo quanto disposto dal quarto comma della citata disposizione.

Art. 12.

Provvedimenti in materia di agricoltura

1. Ferme restando le priorità definite dall'art. 28 della legge regionale 27 agosto 1983, n. 34 «Delega di funzioni in materia di agricoltura e alimentazione - Norme per la formazione dei piani zonali di sviluppo agricolo, la consultazione e partecipazione, la semplificazione delle procedure» o da specifiche leggi regionali, i lavoratori emigrati rientrati e gli immigrati, singoli o associati, hanno titolo di preferenza nell'accesso alle provvidenze regionali per il settore agricolo.

Art. 13.

Provvedimenti per l'incentivazione di attività artigianali

1. Per la concessione di contributi pubblici previsti per l'artigianato dalla legge 25 luglio 1952, n. 949 e successive modifiche ed integrazioni e dalla legge regionale 2 aprile 1982, n. 14 e successive modifiche ed integrazioni e dalla legge regionale 9 aprile 1985, n. 13, le imprese artigiane costituite da emigrati rientrati o da immigrati, che abbiano presentato domanda, hanno titolo preferenziale.

2. A tal fine la Giunta regionale specifica le disposizioni del presente articolo nei provvedimenti in cui fissa i criteri e le modalità previsti dall'art. 3 della legge regionale 2 aprile 1982, n. 14 «Norme per l'esercizio delle funzioni nel settore del credito all'artigianato e per l'erogazione di contributi in conto canone di locazione finanziaria» e in sede di concessione degli incentivi di cui alla legge regionale 9 aprile 1985, n. 13 «Interventi per la innovazione tecnologica delle produzioni nelle imprese artigiane».

3. Qualora la concessione delle agevolazioni regionali sia delegata agli Enti locali ai sensi della legge regionale 4 giugno 1988, n. 24 «Organizzazione e disciplina dell'artigianato e delle deleghe agli Enti locali», alle disposizioni di cui al secondo comma si provvede con gli atti di indirizzo e di coordinamento delle funzioni delegate.

Art. 14.

Interventi per lo sviluppo dell'occupazione

1. Tra le priorità previste dal terzo comma dell'art. 4 (Incentivi finanziari alle nuove imprese costituite da giovani) della legge regionale 10 settembre 1987, n. 29 recante «Interventi per lo sviluppo dell'occupazione» sono incluse le iniziative delle cooperative, delle forme associative e delle imprese costituite in tutto o in parte da giovani emigrati emiliano-romagnoli e/o da immigrati extracomunitari.

Art. 15.

Interventi per l'occupazione nel settore commerciale a favore di emigrati emiliano-romagnoli e/o immigrati extracomunitari

1. La Regione incentiva la costituzione di imprese in forma di ditte individuali o di società di persone e cooperative, operanti nel settore commerciale e turistico costituite, in misura superiore al 50% degli addetti, da emigrati emiliano-romagnoli e/o immigrati extracomunitari. Le imprese devono avere sede legale ed operare prevalentemente nel territorio regionale. I soggetti che intendono beneficiare degli incentivi devono presentare progetti della durata massima di un triennio, che rappresentino la fattibilità economico-finanziaria e forniscano una previsione dell'occupazione realizzabile. I soggetti beneficiari debbono indicare se hanno usufruito di altre provvidenze statali o locali per lo stesso intervento.

2. I contributi per l'attuazione dei progetti sono concessi dalla Giunta regionale e possono coprire, al massimo, il 70% delle spese sostenute dalle imprese, per l'avviamento e l'acquisto di macchinari e attrezzature, fino ad un importo massimo di lire 50.000.000.

3. Le modalità di presentazione delle domande ed i criteri per la concessione dei contributi previsti dal presente articolo sono stabiliti dalla Giunta regionale.

Art. 16.

Fondo di ristabilimento del Consiglio d'Europa

1. La Giunta regionale è autorizzata a fornire garanzia per i prestiti concessi dal Fondo di ristabilimento del Consiglio d'Europa ai soggetti che intendano realizzare gli interventi previsti dallo Statuto del Fondo stesso in favore dei lavoratori emigranti.

Art. 17.

Interventi a sostegno di attività e iniziative di enti, associazioni e istituzioni

1. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, allo scopo di provvedere a sostenere le attività di carattere sociale, culturale e assistenziale svolte da Enti pubblici, nonché associazioni, organizzazioni e istituzioni private senza fini di lucro, che abbiano una sede permanente nel territorio regionale e che operino da almeno cinque anni con carattere di continuità e specificità, a favore degli emigrati emiliano-romagnoli, degli immigrati, delle loro famiglie, può concedere contributi per lo svolgimento di dette attività.

2. Alle associazioni di immigrati extracomunitari esistenti sul territorio regionale o costituite a seguito dell'entrata in vigore della legge 30 dicembre 1986, n. 943 possono essere concessi contributi anche qualora operino da meno di cinque anni.

3. I contributi sono concessi sulla base di programmi annuali delle iniziative da realizzare e i soggetti destinatari sono tenuti a presentare, a consuntivo, la documentazione comprovante l'effettivo svolgimento dell'attività ammessa a contributo.

4. La Regione Emilia-Romagna, a norma di quanto previsto dal punto e) del terzo comma e del quarto e quinto comma dell'art. 2 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, favorisce la realizzazione di iniziative promosse da organizzazioni non governative con particolare riguardo a progetti che agevolino il rientro di immigrati extracomunitari, ed attività rivolte alla crescita di una cultura della cooperazione internazionale.

5. La Giunta regionale, sentita la Consulta regionale dell'emigrazione e dell'immigrazione, emana direttive per la concessione di contributi di cui al presente articolo.

Capo II

INTERVENTI STRAORDINARI

Art. 18.

Interventi per il ricongiungimento di periodi lavorativi

1. La Giunta regionale assume iniziative in favore dei lavoratori emigrati nati o già residenti per almeno dieci anni in Emilia-Romagna e rientrati nel territorio regionale, che abbiano necessità di riscattare ai fini assicurativi, per il raggiungimento del minimo della pensione di invalidità vecchiaia-superstiti, periodi di lavoro comunque non superiori a cinque anni, effettuato in Paesi con i quali non esistano convenzioni internazionali in materia di sicurezza sociale.

2. La Giunta regionale fissa appositi criteri per l'attuazione delle disposizioni di cui al primo comma.

Art. 19.

Contributo per le elezioni regionali e amministrative

1. La Giunta regionale può erogare contributi straordinari a titolo di concorso per le spese sostenute dai cittadini emigrati iscritti nelle liste elettorali dei comuni dell'Emilia-Romagna, per la partecipazione alle elezioni per il rinnovo dei Consigli regionale, comunali e provinciali.

2. I comuni della regione sulla base di direttive emanate dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, provvedono alla anticipazione dei contributi stessi.

3. La Giunta regionale provvede al rimborso delle somme corrisposte dai comuni dietro presentazione dei rendiconti corredati delle quietanze di avvenuta riscossione.

TITOLO III

CONSULTA REGIONALE DELL'EMIGRAZIONE E DELL'IMMIGRAZIONE

Art. 20.

Consulta regionale dell'emigrazione e dell'immigrazione

1. Al fine di coordinare una politica complessiva per l'emigrazione e l'immigrazione, la Giunta regionale si avvale di una Consulta che ha il compito di:

a) proporre l'adeguamento delle leggi e dei provvedimenti regionali alle esigenze emergenti nel settore;

b) formulare proposte ed esprimere pareri, nell'ambito del programma regionale di sviluppo, sul programma intersettoriale degli interventi oggetto della presente legge.

c) formulare proposte ed esprimere pareri in merito alle problematiche concernenti i fenomeni migratori;

d) proporre l'effettuazione di studi, ricerche e indagini di cui all'art. 2;

e) esprimere osservazioni e proposte sui piani e sui programmi regionali per gli aspetti che riguardano l'emigrazione e l'immigrazione;

f) avanzare proposte e pareri in ordine alle iniziative e agli interventi regionali svolti in attuazione della presente legge;

g) promuovere e partecipare ad incontri e iniziative riguardanti l'emigrazione e l'immigrazione, anche in collaborazione con le associazioni, con le istituzioni e con gli enti interessati;

h) agire in collegamento con le Consulte di altre regioni e promuovere gli opportuni contatti con il Governo e con gli organismi comunitari;

i) segnalare l'opportunità di proporre al Parlamento, ai sensi dell'art. 121 della Costituzione, e agli organismi comunitari provvedimenti e iniziative tendenti a tutelare i diritti dei migranti;

l) promuovere programmi culturali per i diversi gruppi nazionali presenti sul territorio dell'Emilia-Romagna, anche su proposta della Consulta nazionale per i problemi dei lavoratori extracomunitari e delle loro famiglie di cui all'art. 2 della legge 30 dicembre 1986, n. 943, anche mediante corsi effettuati presso le scuole superiori o istituti universitari;

m) esprimere parere su ogni altro argomento sottoposto dai competenti organi della Regione.

Art. 21.

Composizione della Consulta

1. La Consulta regionale dell'emigrazione e dell'immigrazione è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale. È presieduta da un Assessore o da persona designata dalla Giunta regionale, anche al di fuori del proprio seno, ed è composta di:

a) tre rappresentanti della sezione regionale designati dall'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), due rappresentanti designati dall'Unione regionale delle Province dell'Emilia-Romagna (URPER), un rappresentante designato dalla delegazione regionale dell'Unione nazionale dei comuni ed Enti montani (UNCSEM);

b) cinque esperti eletti dal Consiglio regionale con voto limitato a tre;

c) undici rappresentanti delle organizzazioni ed associazioni anche di volontariato a carattere nazionale, che abbiano una sede permanente nel territorio della regione Emilia-Romagna e che operino con continuità e specificità da almeno cinque anni in Italia e all'estero a favore degli emigrati emiliano-romagnoli, degli immigrati e delle loro famiglie;

d) venti rappresentanti degli emiliano-romagnoli, residenti stabilmente all'estero, dei quali almeno cinque appartenenti alle associazioni giovanili, proposti dalle organizzazioni di cui al punto c) d'intesa con le associazioni di corregionali esistenti all'estero, tenuto conto della consistenza numerica e della dislocazione geografica dei vari circoli e associazioni di corregionali esistenti nel mondo;

e) otto lavoratori stranieri extracomunitari immigrati nella regione su designazione delle associazioni maggiormente rappresentative esistenti in Emilia-Romagna;

f) tre rappresentanti designati dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello regionale;

g) quattro rappresentanti degli istituti di patronato e di assistenza sociale che assistono gli emigrati e i loro familiari e che operano in campo nazionale e regionale;

h) un rappresentante degli industriali, un rappresentante della cooperazione, un rappresentante degli artigiani, un rappresentante dei commercianti e un rappresentante degli imprenditori agricoli, designati dalle rispettive Organizzazioni regionali d'intesa tra loro;

i) un rappresentante designato dall'Ufficio regionale del lavoro;

l) un rappresentante designato da ciascuna delle università della regione;

m) un rappresentante designato dall'Istituto regionale di ricerca e sperimentazione delle attività educative (IRRSAE) ed un rappresentante designato dall'Istituto regionale per l'apprendimento (IRPA);

n) un rappresentante designato da ciascuna Azienda per il diritto allo studio universitario della regione.

2. Le funzioni di segretario sono svolte da un collaboratore regionale.

3. I membri di cui alle lettere c), d), e), g) sono nominati dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta in base alle designazioni delle organizzazioni, associazioni e istituti presenti sul territorio regionale.

4. Per ciascuno dei membri di cui alle lettere a), f) g) h) è designato un supplente.

5. La Consulta è costituita all'inizio di ogni legislatura entro centoventi giorni dall'insediamento della Giunta regionale. I suoi membri durano in carica fino alla scadenza del Consiglio regionale. Tuttavia essi continuano ad esplicare le proprie funzioni fino all'insediamento della nuova Consulta.

6. I componenti della Consulta di cui alle lettere a), f) e h) decadono con il venir meno del mandato di rappresentanza tra gli stessi e gli enti, associazioni ed organismi che li hanno designati.

7. Le designazioni dei membri debbono essere effettuate dai singoli enti, associazioni ed organismi entro sessanta giorni dalla richiesta da parte della Regione.

8. Trascorso inutilmente tale termine, provvede il Consiglio regionale, su proposta della Giunta.

Art. 22.

Funzionamento della Consulta

1. La Consulta dell'emigrazione e dell'immigrazione si riunisce, di regola, almeno due volte l'anno, oppure, in seduta straordinaria, qualora lo richiedano il suo Presidente, il Comitato esecutivo, la Giunta regionale o almeno 1/3 dei componenti della Consulta stessa.

2. Le sedute sono plenarie quando gli argomenti da trattare sono comuni agli emigrati e immigrati.

3. Per i problemi inerenti ai soli immigrati extracomunitari e ai loro familiari, la Consulta, in attuazione di quanto disposto dalla legge 30 dicembre 1986, n. 943, si riunisce con esclusione dei componenti previsti dalla lettera d) dell'articolo 21.

4. Per i problemi inerenti ai soli emigrati e ai loro familiari la Consulta si riunisce con esclusione dei componenti previsti dalla lettera c) dell'art. 21.

5. La Consulta elegge nel proprio seno un Comitato esecutivo.

6. Ogniqualvolta lo ritenga utile, il Presidente, previa consultazione del Comitato esecutivo, potrà far partecipare ai lavori della Consulta rappresentanti di amministrazioni, associazioni ed enti interessati agli argomenti in esame, senza diritto di voto.

7. Il Presidente della Consulta invia entro il 31 marzo di ogni anno al Presidente della Giunta regionale una dettagliata relazione sull'attività svolta nel precedente anno. Il Presidente della Giunta regionale trasmette la relazione al Presidente del Consiglio regionale.

8. La Consulta adotta un regolamento interno per disciplinare il proprio funzionamento, limitatamente agli aspetti non previsti nel presente articolo, e le modalità di elezione del Comitato esecutivo.

Art. 23.

Comitato esecutivo della Consulta e suoi compiti.

1. Il Comitato esecutivo previsto dall'art. 22, è composto dal Presidente della Consulta dell'emigrazione e dell'immigrazione che lo presiede e da otto membri, eletti dalla Consulta secondo le modalità previste dal regolamento, di cui almeno uno in rappresentanza degli emiliano-romagnoli all'estero, e uno in rappresentanza degli immigrati extracomunitari.

2. Il Comitato esecutivo:

a) delibera la convocazione straordinaria delle riunioni della Consulta, predisponendone l'ordine del giorno ed esprime il proprio parere sulla partecipazione alle sedute della Consulta dei soggetti di cui al sesto comma dell'art. 22;

b) collabora con il Presidente della Consulta per l'applicazione e per la realizzazione dei programmi e delle iniziative concernenti l'emigrazione e l'immigrazione;

c) formula proposte ed esprime pareri alla Giunta, in ordine agli atti amministrativi concernenti l'applicazione della presente legge e, in via d'urgenza, può esprimere pareri richiesti alla Consulta, salvo riferirne alla stessa nella sua prima seduta successiva.

3. Per lo svolgimento dell'attività istruttoria e propositiva nell'ambito dei compiti della Consulta il Comitato esecutivo può avvalersi di consulenti o esperti esterni o di gruppi di lavoro interdisciplinari.

4. La durata del Comitato coincide con quella della Consulta.

5. Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario della Consulta.

Art. 24.

Spese per il funzionamento della Consulta

1. Alle spese per il funzionamento della Consulta dell'emigrazione e dell'immigrazione, nonché del suo Comitato esecutivo, l'Amministrazione regionale provvede con i fondi di cui al capitolo 50020 «Spese per il funzionamento, compresi i gettoni di presenza, i compensi ai componenti, le indennità di missione ed il rimborso di spese di trasporto ai membri estranei alla Regione, di consigli, comitati e commissioni», del Bilancio regionale di previsione. Annualmente la Giunta regionale assegna alla Consulta il fabbisogno previsto di spese di funzionamento.

2. Tale somma viene erogata al Presidente della Consulta, il quale la amministra in qualità di funzionario delegato dalla Regione a norma del Regolamento regionale 9 dicembre 1978, n. 50 per la disciplina della gestione dei fondi accreditati ai funzionari delegati.

3. La deliberazione di Giunta stabilisce l'ammontare delle somme che il Presidente potrà prelevare con buoni di prelievo per il pagamento in contanti di spese minuzie urgenti.

4. Gli assegni ed i buoni di prelievo saranno controfirmati dal Segretario della Consulta.

5. Al Presidente, qualora sia persona estranea all'Amministrazione regionale, viene attribuito un compenso pari al 50% dell'indennità di cui al secondo comma dell'art. 1 della legge regionale 12 gennaio 1978, n. 3 sul trattamento economico e previdenziale dei consiglieri regionali, come modificato dall'art. 1 della legge regionale 20 settembre 1983, n. 37, che è adeguata di diritto in caso di modificazioni di tale norma.

6. Ai componenti della Consulta residenti all'estero è corrisposto, per la loro partecipazione alle sedute di lavoro alla Consulta, un rimborso pari al trattamento economico di missione percepito dai collaboratori regionali inquadrati al livello retributivo più elevato che si recano in Stati esteri. Lo stesso rimborso compete al Presidente e ai componenti della Consulta che in rappresentanza della stessa si recano all'estero previa autorizzazione della Giunta regionale.

7. La Consulta è tenuta, entro il gennaio di ogni anno, a presentare alla Giunta regionale e alla Commissione consiliare competente il programma annuale di massima delle missioni all'estero per lo svolgimento delle attività promozionali, disposto previa intesa con il Governo, come previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

8. Per la partecipazione alle sedute della Consulta e del Comitato esecutivo, spettano ai componenti residenti in Emilia-Romagna, ad eccezione del Presidente, un gettone di presenza ed il rimborso delle spese di viaggio nella misura prevista dalla legge regionale 18 marzo 1985, n. 8 e successive modificazioni.

9. Per la partecipazione a incontri, convegni, seminari e conferenze spetta al Presidente ed ai componenti della Consulta il trattamento di missione nella misura prevista dall'art. 2 della legge regionale 18 marzo 1985, n. 8 relativa ai compensi e rimborsi spettanti ai componenti di organi collegiali e successive modificazioni.

10. Le riunioni della Consulta e del Comitato per la trattazione dei problemi dei lavoratori extracomunitari immigrati e delle loro famiglie non danno diritto ad alcun compenso ai sensi dell'ottavo comma dell'art. 2 della legge 30 dicembre 1986, n. 943.

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 25.

Assistenza del Difensore civico

1. I destinatari della presente legge possono avvalersi dell'ufficio del Difensore civico, previsto dalla legge regionale 6 luglio 1984, n. 37.

Art. 26.

Diplomi di benemerenzza

1. La Giunta regionale, sentito il Comitato esecutivo della Consulta, conferisce annualmente diplomi di benemerenzza agli emigrati emiliano-romagnoli che hanno onorato il nome dell'Emilia-Romagna nel mondo.

Art. 27.

Rimesse degli emigrati

1. La Regione promuove, nel rispetto della competenza statale in materia valutaria e di ordinamento creditizio, iniziative con gli istituti di credito per favorire e valorizzare il rientro delle rimesse dei lavoratori emigrati.

Art. 28.

Regime transitorio della Consulta regionale dell'emigrazione e dell'immigrazione

1. Fino a quando non è costituita la Consulta dell'emigrazione e dell'immigrazione di cui al Titolo III, continua a svolgere le proprie funzioni la Consulta dell'emigrazione e dell'immigrazione costituita ai sensi della legge regionale 21 novembre 1974, n. 52 e successive modificazioni e integrazioni, integrata da otto lavoratori stranieri extracomunitari, designati dalle comunità maggiormente rappresentative esistenti nel territorio regionale e nominati con decreto del Presidente della Regione.

Art. 29.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi previsti dall'art. 2 per studi, indagini, ricerche sul fenomeno migratorio; dal primo, secondo, terzo e quarto comma dell'art. 5 per interventi socio-assistenziali; dal primo e secondo comma dell'art. 8 per la formazione e qualificazione professionale; dal primo, secondo e terzo comma dello art. 9 per il diritto allo studio; dall'art. 10 per interventi in materia di edilizia residenziale; dall'art. 12 per incentivi per attività agricole; dall'art. 13 per incentivi per attività artigianali; dall'art. 14 per interventi per lo sviluppo dell'occupazione giovanile, si fa fronte nell'ambito degli stanziamenti annualmente previsti nel bilancio regionale a favore delle relative leggi settoriali.

2. Per gli interventi relativi: ad attività sociali, culturali e di informazione all'interno e all'estero di cui all'art. 4; a rimborsi spese di rientro e traslazione salme di cui al quinto comma dell'art. 5; ad attività di turismo sociale e culturale di cui all'art. 7; ad interventi per l'occupazione nel settore commerciale e turistico di cui all'art. 15; a contributi ad enti, associazioni ed istituzioni di cui all'art. 17; al ricongiungimento di periodi lavorativi di cui all'art. 18; a contributi per le elezioni regionali e amministrative di cui all'art. 19, previsti dalla presente legge e non ricollegabili all'interno delle attività già disciplinate dalla vigente legislazione regionale, la Regione farà fronte mediante l'istituzione di appositi capitoli nella parte spesa del bilancio regionale che verranno dotati dei finanziamenti necessari in sede di approvazione della legge annuale di bilancio a norma di quanto disposto dal primo comma dell'art. 11 della legge regionale 6 luglio 1977, n. 31 «Norme per la disciplina della contabilità della Regione Emilia-Romagna».

3. Per l'esercizio finanziario 1990 la Regione provvede al finanziamento degli interventi di cui al secondo comma, attraverso l'istituzione di appositi capitoli che saranno dotati delle necessarie risorse in sede di approvazione della legge di variazione di bilancio.

Art. 30.

Abrogazione di norme

1. Sono abrogate le leggi regionali 21 novembre 1974, n. 52; 22 gennaio 1980, n. 7; 17 maggio 1982, n. 24 nonché l'art. 48 della legge regionale 23 aprile 1980, n. 26 e l'art. 55 della legge regionale 24 aprile 1981, n. 11.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, 21 febbraio 1990

GUERZONI

90R0365

REGIONE CAMPANIA

LEGGE REGIONALE 26 gennaio 1990, n. 3.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1990.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania n. 6 del 30 gennaio 1990)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Giunta regionale è autorizzata, a norma dell'ultimo comma dell'art. 33 della Legge regionale di contabilità n. 20 del 27 luglio 1978, ad esercitare provvisoriamente e, comunque, non oltre il 31 gennaio il bilancio per l'anno finanziario 1990 sulla base degli stati di previsione del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1989.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127, secondo comma, della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Campania, con effetto dal 1° gennaio 1990.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, 26 gennaio 1990

CLEMENTE DI SAN LUCA

90R0360

LEGGE REGIONALE 6 febbraio 1990, n. 4.

Istituzione del ruolo speciale ad esaurimento del personale di cui all'art. 12 della legge 28 ottobre 1986, n. 730 e successive modificazioni ed integrazioni.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania n. 8 del 12 febbraio 1990)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. È istituito presso la Giunta regionale della Campania il ruolo speciale ad esaurimento del personale destinatario delle disposizioni di cui all'art. 12 della legge 28 ottobre 1986, n. 730 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 2.

1. La dotazione organica del ruolo speciale ad esaurimento è fissata dalla allegata tabella A). Nel ruolo speciale ad esaurimento istituito con la presente legge è inquadrato il personale di cui al primo e terzo comma dell'art. 12 della legge 730/1986.

2. Nel ruolo di cui innanzi è inquadrato con successivi atti amministrativi il personale di cui al precedente comma 1.

In particolare, per il personale convenzionato, risultato idoneo alla prova concorsuale di cui all'art. 12 della legge 28 ottobre 1986, n. 730 sono fatti salvi i provvedimenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio del Ministro per il Coordinamento della Protezione Civile - e fatti salvi i provvedimenti della Giunta regionale della Campania, derivanti, in analogia, da quanto disposto dall'art. 7 della legge 22 agosto 1985, n. 444.

Art. 3.

1. Al personale inquadrato nel ruolo speciale ad esaurimento, istituito con la presente legge, sia applicano le disposizioni del trattamento giuridico ed economico di cui alla legge regionale 16 novembre 1989, n. 23 nonché di previdenza e quiescenza dei dipendenti della Giunta regionale della Campania.

Art. 4.

1. Agli oneri finanziari per l'applicazione della presente legge si provvede secondo le modalità ed i criteri di cui all'ordinanza della presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio del Ministro per il Coordinamento della Protezione Civile - n. 969/FPC/ZA del 20 aprile 1987, in applicazione del quinto comma dell'art. 12 della legge 28 ottobre 1986, n. 730 che prevede i relativi trasferimenti statali.

Art. 5.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127, secondo comma, della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Campania.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, 6 gennaio 1990

CLEMENTE DI SAN LUCA

ALLEGATO

TABELLA A)
Qualifiche funzionali e livelli

		N. posti
Livello I	Add. Pulizie	—
Livello II	Ausiliario	15*
Livello III	Operatore	18*
Livello IV	Esecutore	139*
Livello VI	Istruttore	435*
Livello VII	Istruttore Dir.	301*
Livello VIII	Funzionario	21
Livello 1ª Qual. Funz.	Dirigente	21
Livello 2ª Qual. Funz.	Dirigente Super.	—
Totale . . .		950

* La dotazione organica del III livello si può ridurre di 6 unità con l'incremento di altrettante unità del IV livello ove si definiscano i ricorsi innanzi al T.A.R. favorevolmente agli interessati; ed analogamente di 12 unità del IV livello con l'incremento di altrettante unità del VI livello; ed infine, di 3 unità del VI livello con l'incremento di altrettante unità del VII livello.

90R0361

LEGGE REGIONALE 24 febbraio 1990, n. 5.

Proroga dell'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1990.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania n. 11 del 5 marzo 1990)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Giunta Regionale è autorizzata ad esercitare provvisoriamente, fino a quando non sarà approvato con legge e comunque non oltre il 28 febbraio 1990 il bilancio per l'anno finanziario 1990, secondo gli stati di previsione e con le modalità e prescrizioni previste nel relativo disegno di legge all'esame del Consiglio Regionale.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'articolo 127, secondo comma, della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Campania con effetto dal 1º febbraio 1990.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania. È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, 24 febbraio 1990

CLEMENTE DI SAN LUCA

90R0377

LEGGE REGIONALE 24 febbraio 1990, n. 6.

Istituzione dell'Istituto linguistico campano.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania n. 11 del 5 marzo 1990)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Dichiarazione programmatica

La regione Campania tutela e valorizza il patrimonio linguistico locale, in quanto espressione d'identità e di autonomia storico-culturale della Comunità, non contraddittorio, ma integrante il più ampio patrimonio linguistico nazionale.

Art. 2.

Costituzione dell'Istituto

È istituito l'Istituto Linguistico Campano (I.L.C.) avente personalità giuridica pubblica.

L'attività ed il funzionamento dell'Istituto sono regolati dalla presente legge.

L'I.L.C. ha sede nella città di Napoli e, nella fase costitutiva, presso l'Assessorato Istruzione e Cultura; stabilisce sedi distaccate nei capoluoghi delle province di Avellino, Benevento, Caserta e Salerno; promuove altresì la costituzione di Centri di cultura linguistica in sedi coincidenti con quelle dei distretti scolastici.

Art. 3.

Scopi e compiti

L'I.L.C. persegue i seguenti scopi:

1) La protezione del patrimonio linguistico campano con immediato riguardo alle manifestazioni culturali in via d'estinzione mediante:

a) la raccolta di documentazioni scritte o la registrazione di testimonianze parlate di cui si teme la dispersione o la perdita;

b) la istituzione di un servizio bibliografico aperto a tutti i cittadini.

2) La promozione del patrimonio linguistico campano mediante:

a) la segnalazione di opere e di attività culturali ed artistiche;

b) la corresponsione di premi di incoraggiamento e di riconoscimento;

c) la corresponsione di contributi ad editori o società editoriali, ad enti od associazioni culturali e dopolavoristiche, ad enti o società radiofoniche e televisive, a compagnie teatrali o folkloristiche, ad organi collegiali, scolastici;

d) la corresponsione di borse di studio; - a studenti universitari che intendano svolgere tesi di laurea interessanti il patrimonio linguistico regionale e dimostrino, con certificazione rilasciata dal preside della rispettiva facoltà, di aver dato inizio alla stesura della tesi stessa; - a gruppi di studio scolastici o universitari che stabiliscano programmi di ricerca linguistica nella regione, muniti di benestare del capo dell'istituto scolastico o del preside della facoltà rispettivi;

e) l'organizzazione di conferenze regionali, provinciali o intercomunali.

Art. 4.

Bilancio e mezzi per il funzionamento

L'I.L.C. ha patrimonio e bilancio propri.

Alle spese per la costituzione, il funzionamento e le attività dell'I.L.C. si provvede con:

a) gli stanziamenti disposti dalla regione;

b) le rendite patrimoniali;

c) le eventuali donazioni di Enti pubblici o privati;

d) gli eventuali proventi di servizi ed attività richiesti da terzi.

Art. 5.

Organi

Organi dell'I.L.C. sono:

a) l'Assemblea degli associati;

b) il consiglio di amministrazione;

c) il Presidente;

d) il Collegio dei Sindaci.

Art. 6.

Diritto d'associazione

Hanno diritto ad essere associati dall'I.L.C. su esplicita richiesta degli interessati:

a) gli assessori degli enti locali della regione preposti ai beni culturali e alla pubblica istruzione;

b) i presidi di facoltà letterarie di università aventi sede nella regione;

c) cinque rappresentanti della RAI-TV;

d) gli scrittori che abbiano pubblicato saggi, monografie, grammatiche o vocabolari di interesse linguistico campano oppure in lingua napoletana o parlate dalla regione;

e) i giornalisti che abbiano pubblicato articoli inerenti al tema predetto;

f) gli editori o i rappresentanti legali di società editoriali che abbiano pubblicato libri o riviste inerenti al tema predetto;

g) i rappresentanti legali di enti o società radiofoniche o televisive operanti nella regione;

h) gli autori di testi in prosa o in versi in lingua napoletana o parlate regionali iscritti alla SIAE;

i) i docenti o i laureati in materie letterarie che abbiano compiuto ricerche inerenti al tema predetto;

l) gli artisti e i registi che abbiano rappresentato opere o testi letterari in lingua napoletana o parlate regionali;

m) i presidenti di associazioni perseguenti scopi di tutela linguistica convergenti con quelli indicati nella presente legge.

Le domande di associazione all'I.L.C. vanno rivolte, nei tre mesi successivi all'entrata in vigore della presente legge, all'Assessorato alla Istruzione e Cultura il quale, decorso detto termine, convoca in assemblea gli associati.

Insiediata l'assemblea, le ulteriori domande di associazione vanno rivolte al Presidente dell'Istituto.

L'assemblea elegge, a maggioranza semplice dei presenti, il Presidente e il Vice Presidente dell'Assemblea che durano in carica per un biennio e possono essere confermati; possono essere rimossi in qualsiasi momento mediante mozione di sfiducia votata a maggioranza assoluta dei presenti.

Svolge la funzione di segretario dell'Assemblea un funzionario della Regione all'uopo designato dal Direttore dell'Istituto.

Art. 7.

L'assemblea degli associati

L'Assemblea degli associati delibera annualmente gli orientamenti e il programma di interventi dell'I.L.C.; concorre alla formazione del Consiglio di Amministrazione in base all'articolo 8; delibera il regolamento interno ai sensi dell'art. 16.

L'Assemblea è convocata dal Presidente che ne dirige il dibattito; può essere, altresì, convocata su richiesta dell'Assessore all'Istruzione e Cultura dal Presidente dell'Istituto o da almeno un decimo degli associati.

Per l'attuazione degli scopi di cui all'art. 3, l'Assemblea può istituire apposite commissioni temporanee o permanenti, stabilire il numero dei relativi membri ed eleggerli. In tal caso gli associati non potranno esprimere più di una preferenza e nessun candidato potrà far parte di più di una commissione.

Art. 8.

Consiglio di amministrazione

Il Consiglio di amministrazione, nominato con decreto del presidente della Giunta Regionale, è composto da:

- a) un membro per ciascun gruppo o forza politica regionale, designati dai medesimi gruppi o forze politiche;
- b) cinque membri eletti nel proprio seno dell'Assemblea degli associati, i quali all'ucpo potranno esprimere ciascuno non più di due voti di preferenza.

Il Consiglio dura in carica cinque anni ed i suoi membri possono essere riconfermati.

Qualora, durante il quinquennio, si rendano vacanti uno o più posti in Consiglio, il presidente della Giunta regionale provvede alle nuove nomine nel rispetto delle modalità di cui al presente articolo.

Alle sedute del Consiglio partecipa con voto consultivo il direttore dell'Istituto che assolve la funzione di segretario.

Il Consiglio di amministrazione cura la gestione dell'istituto e provvede tra l'altro:

- a) a compilare il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;
- b) a dare concreta attuazione agli orientamenti e ai programmi annuali approvati dall'Assemblea, determinando indirizzi, direttive e modalità per il funzionamento dell'Istituto;
- c) ad accettare donazioni e liberalità.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce una volta al mese su convocazione del presidente od anche, in via straordinaria, su richiesta motivata di almeno un terzo dei consiglieri o del Collegio dei sindaci.

Le riunioni del Consiglio sono valide se risultano presenti la metà più uno dei consiglieri. A parità di voti prevale il voto del presidente.

I Consiglieri che si assentano per quattro volte dalle riunioni del Consiglio decadono dalla carica.

Il Consiglio elegge nel proprio seno il presidente ed il vice presidente a maggioranza assoluta dei componenti.

Il presidente ed il vice presidente durano in carica per un biennio, possono essere confermati e possono essere rimossi in qualsiasi momento mediante mozione di sfiducia votata a maggioranza assoluta dei componenti.

Il vice presidente sostituisce il Presidente nei casi di impedimento o assenza del presidente. Il presidente può delegare il vice presidente o uno o più consiglieri a determinate materie.

Il presidente ha rappresentanza legale dell'Istituto, presiede il Consiglio e dà esecuzione alle deliberazioni approvate.

Art. 9.

Collegio dei sindaci

Il Collegio dei sindaci è composto da tre membri effettivi e due supplenti nominati con decreto del presidente della Giunta regionale su deliberazione della Giunta medesima.

I tre membri effettivi devono essere iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti.

I sindaci durano in carica un quinquennio.

Il Collegio dei sindaci deve:

- a) esaminare i bilanci;
- b) predisporre le relative relazioni;
- c) controllare la gestione finanziaria dell'Istituto.

Art. 10.

Direzione

Alla direzione dell'I.L.C. è preposto un direttore nominato dal Presidente della Giunta regionale su deliberazione della Giunta medesima, e scelto tra il personale della Regione in possesso dei requisiti richiesti per lo svolgimento di funzioni di coordinatore dei servizi della Regione.

Il direttore sovrintende al personale ed agli uffici, cura gli adempimenti votati dal Consiglio di amministrazione o previsti dal regolamento, sotto la vigilanza del presidente.

Art. 11.

Indennità e gettoni di presenza

Al presidente e al vice presidente è dovuta un'indennità annua di carica rispettivamente di lire 4.000.000 al primo e di lire 2.000.000 al secondo.

Ai consiglieri ed ai sindaci è dovuto un gettone di presenza di lire 75.000 per ogni giorno di seduta.

Art. 10.

Bilancio e conto consuntivo

L'esercizio finanziario dell'I.L.C. ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

Il bilancio preventivo e la relativa relazione devono essere approvati entro il 31 ottobre.

Il conto consuntivo e la relativa relazione devono essere approvati entro il 30 aprile.

Entro 15 giorni dalla loro approvazione, i bilanci devono essere trasmessi al Consiglio regionale che li approva con legge.

Art. 13.

Deliberazioni e controlli

Il Consiglio regionale, ai sensi dell'art. 69 dello Statuto, esercita poteri d'indirizzo e di controllo ed approva le deliberazioni dell'I.L.C. concernenti:

- a) il regolamento interno;
- b) il programma annuale;
- c) l'alienazione, l'acquisto, la locazione e conduzione di beni immobili e mobili la cui spesa eccede quindici milioni di lire.

Il Consiglio di amministrazione dell'I.L.C. deve, entro 15 giorni, trasmettere al Consiglio regionale le deliberazioni di cui al comma precedente, deve, altresì, trasmettere, nello stesso termine, all'Assessorato istruzione e cultura tutte le altre deliberazioni.

Art. 14.

Casi di irregolarità amministrative e di violazione della presente legge

Il Consiglio di amministrazione può essere sciolto, ed uno o più dei suoi componenti possono essere revocati, per gravi irregolarità amministrative o per gravi violazioni della presente legge con decreto motivato del Presidente della Giunta Regionale su deliberazione conforme della medesima.

In caso di scioglimento del Consiglio, il presidente della Giunta, su deliberazione conforme della medesima, nomina un commissario straordinario, che dura in carica finché non sia stato nominato il nuovo Consiglio di amministrazione e, comunque, per non più di sei mesi.

Art. 15.

Ricercatori

L'I.L.C. si avvale dell'opera di ricercatori secondo criteri stabiliti dal regolamento interno.

Art. 16.

Regolamento interno

Entro tre mesi dalla data di insediamento l'Assemblea degli associati provvederà, su proposta del Consiglio di Amministrazione, a deliberare il regolamento interno.

Art. 17.
Personale

All'esigenza del personale per il funzionamento dell'Istituto provvede la Giunta regionale distaccando personale di ruolo dell'Amministrazione regionale. Detto personale dipendente funzionalmente dall'Istituto e conserva la propria posizione nel ruolo della Regione.

Art. 18.
Il patrimonio iniziale

La Regione provvede alla costituzione del patrimonio iniziale dell'I.L.C. con la concessione di un contributo di lire 150.000.00.

Art. 19.
*Devoluzione del patrimonio
in caso di estinzione dell'Istituto*

In caso di estinzione dell'I.L.C., il patrimonio mobiliare ed immobiliare del medesimo è totalmente devoluto alla Regione.

Art. 20.
Disposizioni finanziarie

All'onere di cui all'articolo 18 della presente legge, stabilito in lire 150.000.000, si fa fronte con lo stanziamento di cui al capitolo 1429/quarter di nuova istituzione, dello Stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1990 denominato «Spesa per la costituzione del patrimonio iniziale dell'Istituto Linguistico Campano» mediante prelievo della somma di lire 150.000.000 dello stanziamento di cui al capitolo 300, dello Stato di previsione medesimo che si riduce di pari importo.

Per l'attuazione degli scopi di cui all'art. 3 della presente legge, la Regione è autorizzata a concedere, a decorrere dal 1991, un contributo annuo da determinarsi con la legge di approvazione del Bilancio, utilizzando quota parte delle risorse assegnate alla Regione ai sensi dell'art. 8 della legge 16 maggio 1970, numero 281, con imputazione ad apposito capitolo da istituirsi denominato: «Contributo della Regione in favore dell'Istituto Linguistico Campano».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione Campania. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, 24 febbraio 1990

CLEMENTE DI SAN LUCA

90R0378

LEGGE REGIONALE 24 febbraio 1990, n. 7.

Integrazione alla legge regionale 3 gennaio 1985, n. 3, recante: «Norme di applicazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 761 del 20 dicembre 1979 per il personale dei profili professionali di biologi, chimici, fisici e psicologi».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania n. 11 del 5 marzo 1990)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO
IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Le trasformazioni, di cui all'articolo 2 della legge regionale 3 gennaio 1985, n. 3, dei posti di biologo, chimico, fisico e psicologo, per coloro che siano in possesso dei requisiti di cui agli articoli 61 e 65 del D.M. 31 gennaio 1982, nei corrispondenti posti di coadiutore o di

dirigente del rispettivo profilo professionale, avvengono proporzionalmente al 50% o alla singola unità, delle dotazioni organiche delle singole UU.SS.LL., garantendo comunque la presenza di un dirigente o di un coadiutore per ogni profilo professionale in ciascun servizio o settore.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, 24 febbraio 1990

CLEMENTE DI SAN LUCA

90R0379

LEGGE REGIONALE 24 febbraio 1990, n. 8.

Integrazione del ruolo speciale ad esaurimento del personale di cui all'articolo 12 della legge 28 ottobre 1986, n. 730 e successive modificazioni ed integrazioni, di cui alla legge regionale 6 febbraio 1990, n. 4.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania n. 11 del 5 marzo 1990)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO
IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nel ruolo speciale ad esaurimento istituito con la legge regionale del 18 gennaio 1990 ai sensi dell'articolo 12 della legge 28 ottobre 1986, numero 730 e successive modifiche ed integrazioni, osservando le modalità e le procedure intervenute in materia, è inquadrato il personale convenzionato sino alla data di cessazione dei poteri commissariali da parte del presidente della giunta regionale.

Art. 2.

Per gli effetti dell'articolo 1 della presente legge, la dotazione organica del ruolo speciale ad esaurimento è integrato secondo l'allegata tabella A-I.

Art. 3.

Agli oneri finanziari per l'applicazione della presente legge si fa fronte per l'anno 1990 con lo stanziamento in termini di competenza e di cassa di cui al Cap. 30 dello Stato di previsione della Spesa per l'anno 1990 che presenta sufficiente disponibilità.

Agli oneri per gli anni successivi si farà fronte con i corrispondenti finanziamenti di bilancio, la cui entità sarà determinata con le leggi di bilancio, utilizzando quota parte delle risorse assegnate alla Regione ai sensi dell'art. 8 della legge 26 maggio 1970, n. 281.

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 — 2° comma — della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Campania.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione Campania. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, 24 febbraio 1990

CLEMENTE DI SAN LUCA

(Omissis).
90R0380

LEGGE REGIONALE 5 marzo 1990, n. 9.

Riserva di standards urbanistici per attrezzature religiose.*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania n. 12 del 12 marzo 1990)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Aree per attrezzature religiose

I Comuni sono obbligati ad includere negli strumenti urbanistici generali ed attuativi le previsioni necessarie per la realizzazione di attrezzature religiose.

Le aree per attrezzature religiose sono individuate negli strumenti urbanistici generali vigenti con deliberazione del Consiglio Comunale da adottarsi entro il termine di 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Nei Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti l'estensione delle aree per attrezzature religiose è comprensiva della dotazione esistente al momento dell'approvazione degli strumenti urbanistici.

Nei Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti l'estensione delle aree non può essere inferiore a mq 1 per abitante insediato o da insediare.

Le dotazioni minime di aree di cui al presente articolo in ogni caso non possono essere inferiori a mq 5.000.

Sono da intendersi attrezzature religiose quelle previste dall'articolo 3,2° comma, lettera d) del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968.

Art. 2.

Finanziamento

I finanziamenti necessari per la realizzazione delle attrezzature religiose di cui al precedente art. 1, sono reperiti nell'ambito di quelli destinati alle opere di urbanizzazione secondaria quando sono incluse nei panni di Edilizia Economica e Popolare in misura non inferiore al sette per cento.

I finanziamenti sono concessi con l'osservanza del seguente ordine prioritario:

- a) acquisizione delle aree destinate alla costruzione di chiese ed edifici religiosi e la cessione delle stesse all'Ente religioso competente;
- b) costruzione e/o ripristino delle attrezzature religiose.

Art. 3.

Intervento sostitutivo

Il presidente della Giunta regionale, nel caso di mancato rispetto del termine di cui al secondo comma del precedente articolo 1, nomina di ufficio o su istanza di chiunque vi abbia interesse, con proprio decreto, un commissario a acta che si sostituisce al Comune inadempiente per l'attuazione della presente legge.

Art. 4.

Norma finale

La quantità di aree destinate alle attrezzature religiose di cui alla presente legge, va detratta dal totale di aree per attrezzature di interesse comune determinato ai sensi del punto 1.4 del titolo II dell'allegato alla legge regionale 20 marzo 1982, n. 14.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, 5 marzo 1990

CLEMENTE DI SAN LUCA

90R0381

LEGGE REGIONALE 5 marzo 1990, n. 10.

Provvedimenti a favore dei non vedenti in materia di trasporto pubblico sul territorio regionale.*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania n. 12 del 12 marzo 1990)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

È concesso il diritto di libera circolazione sugli autoservizi pubblici di linea, ivi compresi quelli convenzionati, integrativi e sostitutivi di altri servizi di trasporto pubblico, sui servizi tranviari, filoviari, funicolari terrestri, ascensori pubblici, metropolitani e sulle linee di navigazione di competenze regionale ai non vedenti con cecità assoluta e con un residuo visivo non superiore ad un decimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione e ai loro eventuali accompagnatori.

Art. 2.

Il diritto concesso al non vedente, di cui all'art. 1, è attestato mediante tessera personale rilasciata al beneficiario.

Ai fini del rilascio della tessera personale di libera circolazione, di cui al comma 1, la documentazione necessaria deve essere inoltrata al competente Assessorato regionale dei trasporti, tramite l'Unione Italiana Ciechi, associazione legalmente riconosciuta con D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 1919 a rappresentare e tutelare gli interessi dei ciechi italiani.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, 5 marzo 1990

CLEMENTE DI SAN LUCA

90R0382

REGIONE PUGLIA

LEGGE REGIONALE 11 gennaio 1990, n. 1.

Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 1987.

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Puglia n. 20 suppl. del 29 gennaio 1990)**(Omissis).*

90R0339

LEGGE REGIONALE 23 gennaio 1990, n. 2.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio per l'esercizio finanziario 1990.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Puglia n. 21 suppl. del 30 gennaio 1990)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La Giunta regionale è autorizzata ad esercitare provvisoriamente, per il 1990, per un periodo comunque non superiore ad un mese, il bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1990, sulla base degli stanziamenti relativi al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1989 approvato con legge regionale 3 luglio 1989, n. 11.

2. Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione delle entrate, l'impegno e il pagamento delle spese, sulla base del bilancio di previsione della Regione per il 1989, di cui al primo comma del presente articolo e ai sensi del quarto e quinto comma dell'art. 50 della legge regionale 30 maggio 1977, n. 17 e successive modificazioni e integrazioni.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, 23 gennaio 1990

COLASANTO

90R0340

LEGGE REGIONALE 31 gennaio 1990, n. 3.

Agevolazioni creditizie per il consolidamento delle passività onerose delle imprese agricole.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Puglia n. 24 suppl. del 2 febbraio 1990)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. Per la ripresa dell'efficienza produttiva delle aziende agricole e in favore degli imprenditori agricoli, coltivatori diretti, coloni, compartecipanti, cooperative agricole di conduzione, la Regione, a norma della legge 8 novembre 1986, n. 752, può concedere il contributo sugli interessi sui mutui a tasso agevolato con ammortamento fino a 15 anni, per la trasformazione di passività onerose derivanti da esposizioni debitorie per mutui o prestiti agrari a breve o medio termine contratti per far fronte al miglioramento delle strutture aziendali e/o ai danni per avversità atmosferiche e/o per infezioni agli allevamenti.

2. I mutui ammissibili al beneficio del concorso regionale non potranno essere superiori nell'ammontare all'esposizione complessiva risultante dai rapporti bancari alla data del 31 dicembre 1986.

3. Le operazioni creditizie poste in essere in applicazione della presente legge sono ad ogni effetto operazioni di credito agrario; esse sono assistite da fidejussioni del «fondo interbancario di garanzia» di cui all'art. 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 2.

Presentazione domanda

1. I soggetti di cui al precedente art. 1 dovranno presentare la domanda intesa ad ottenere i benefici previsti dalla presente legge all'Assessorato regionale all'Agricoltura entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Le istanze di cui al precedente comma possono trovare accoglimento nei limiti dello stanziamento annuale di bilancio, dando priorità alle aziende familiari dirette coltivatrici e in progressione inversa all'ammontare delle esposizioni.

Art. 3.

Contributi

1. I mutui di cui alla presente legge, ammortizzabili durante i primi sei anni, saranno concessi a tasso agevolato nella misura pari a quella che bimestralmente potrà essere determinata a norma della legislazione nazionale vigente.

2. Per i mutui di durata decennale il tasso agevolato concedibile sarà pari a quello di cui al precedente comma aumentato di un punto.

3. Per i mutui di ammortamento quindicennale il tasso agevolato sarà pari al tasso di cui al primo comma del presente articolo aumentato di 1,5 punti.

4. Il concorso regionale negli interessi di ammortamento sarà pari alla differenza tra la rata annuale o semestrale determinata a tasso di riferimento e in vigore nel bimestre in cui viene a cadere la data di stipula dell'atto di mutuo e la rata di ammortamento determinata a tasso agevolato autorizzato e in vigore nel bimestre in cui verrà a perfezionarsi l'operazione di mutuo.

5. Eventuali periodi di prefinanziamento non sono ammissibili a tasso agevolato.

Art. 4.

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri rivenienti dall'applicazione della presente legge si fa fronte con lo stanziamento di cui al cap. 0113030 del bilancio di previsione 1989, che presenta la disponibilità di L. 5.000.000.000.

2. Per gli anni successivi si farà fronte con gli stanziamenti previsti nel bilancio pluriennale 1989-1991 all'Obiettivo 01 Sub 01 - 03 «Strutture agricole», che presenta la disponibilità di L. 63.697.600.000.

Art. 5.

Norma finale

1. Per quanto non contemplato nella presente legge, valgono le norme di cui al regio decreto 29 luglio 1927, n. 1509, convertito con modificazioni nella legge 5 luglio 1928, n. 1760 e del Regolamento di attuazione approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928 e successive modificazioni e integrazioni.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione.

Bari, 31 gennaio 1990

COLASANTO

Il Governo preso atto del tele del Presidente della Giunta regionale n. 01/00579/GAB in data 24 gennaio 1990 con il quale si assicura l'intervenuta modifica della norma finanziaria di cui all'art. 4 del disegno di legge riguardante il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1990 in itinere non si oppone all'ulteriore corso della legge regionale.

90R0341

LEGGE REGIONALE 31 gennaio 1990, n. 4.

Interventi per il rilancio, il risanamento e il sostegno della cooperazione agricola.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Puglia n. 24 suppl. del 2 febbraio 1990)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Al fine di perseguire il rilancio strategico della cooperazione agricola in armonia con i piani di sviluppo settoriale e attraverso la razionalizzazione del sistema cooperativo, la regione realizza apposite azioni intese a fronteggiare le situazioni di vulnerabilità, determinate dalle difficoltà finanziarie incontrate nella fase di realizzazione degli impianti, nel periodo di avviamento della gestione e per particolari ed oggettive avverse vicende di mercato.

2. Le azioni di cui al precedente comma vengono attuate mediante concessione agli organismi cooperativi di contributi in conto capitale c/o mutui con scadenza massima decennale ad un tasso di interesse agevolato, nel rispetto ed entro i limiti fissati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 1985.

3. Le provvidenze sono erogate secondo la vigente normativa nazionale e regionale in favore della cooperazione agricola. Il Consiglio regionale determina le direttive sulla base delle quali la Giunta regionale propone al Consiglio un piano di interventi, predisposto dall'Assessorato all'Agricoltura.

4. Nell'erogazione dei benefici di cui al presente articolo vengono privilegiate le operazioni di fusione e concentrazione di organismi cooperativi finalizzate ad eliminare gli squilibri territoriali e settoriali.

Art. 2.

1. È istituito presso l'Assessorato regionale all'Agricoltura l'Osservatorio dell'Associazione e della Cooperazione agricola.

2. Esso ha il compito di osservare, a fini conoscitivi, anche con i metodi della rilevazione statistica, l'evoluzione dell'associazionismo e della cooperazione agricola e di prendere nota delle vicende societarie ai fini di un'adeguata programmazione degli interventi normativi ed economici di sostegno del settore.

Art. 3.

1. Per il perseguimento dei fini di cui al precedente articolo 1, la Giunta regionale autorizza l'ERSAP a contrarre un mutuo di 150 miliardi di lire, fissandone le modalità.

2. Il mutuo sarà stipulato al tasso nominale massimo del 13% annuo, oneri fiscali esclusi, e per la durata massima dell'ammortamento di quindici anni.

3. Le spese relative all'ammortamento dei mutui, sia per la parte di rimborso del capitale, sia per la quota interessi, rientrano fra le spese classificate obbligatorie ai sensi e per gli effetti dell'art. 36 della legge regionale 30 maggio 1977, n. 17.

4. Per il perseguimento degli obiettivi previsti dalla presente legge, la Giunta regionale può avviare la procedura dell'accordo di programma in applicazione dell'art. 7 della legge 1° marzo 1986, n. 64.

Art. 4.

1. Gli oneri relativi alla contrazione del mutuo, valutabili in 14,5 miliardi all'anno, graveranno su apposito capitolo che verrà istituito nei bilanci della Regione dal 1989 al 1999, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 11 febbraio 1988, n. 6 - obiettivo 11.

2. La spesa di cui al comma precedente trova copertura, per la semestralità 1989, con lo stanziamento di lire 10.601.973.325 recato dal capitolo 011105 del bilancio di previsione della spesa per l'esercizio 1989 e, per gli anni 1990 e 1991, nell'ambito della spesa prevista per l'obiettivo 01 Sub obiettivo 01 Sub 2 «Sistema agro-alimentare e tutela economica dei prodotti agricoli». Alla spesa per gli anni successivi si farà fronte con le quote spettanti alla Regione Puglia sui finanziamenti statali per il settore Agricoltura.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare.

Bari, 31 gennaio 1990

COLASANTO

Il Governo preso atto del tele del Presidente della Giunta regionale n. 01/00579/GAB in data 24 gennaio 1990 con il quale si assicura l'intervenuta modifica della norma finanziaria di cui all'art. 4 del disegno di legge riguardante il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1990 - in itinere - non si oppone all'ulteriore corso della legge regionale.

90R0342

LEGGE REGIONALE 31 gennaio 1990, n. 5.

Interventi straordinari per il ripianamento delle passività pregresse degli enti fieristici strumentali di cui alla legge regionale 4 maggio 1985, n. 25.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Puglia n. 24 suppl. del 2 febbraio 1990)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. Gli Enti fieristici autonomi dichiarati «Enti strumentali» dalla legge regionale 4 maggio 1985, n. 25, possono usufruire, in aggiunta ai contributi straordinari di cui alla legge regionale 6 giugno 1980, n. 63, di interventi regionali finalizzati al ripianamento delle passività pregresse e, comunque, nel limite massimo dell'apposito stanziamento annuale di bilancio.

2. Le passività di cui al comma precedente devono essere contabilizzate evidenziando la situazione debitoria al 31 dicembre 1988 nonché il relativo piano di ammortamento.

3. A tale fine, gli Enti fieristici di cui al primo comma del presente articolo devono presentare, entro il termine perentorio di giorni novanta dalla data di entrata in vigore della presente legge, istanza corredata di apposito programma di risanamento e del conto consuntivo dell'ultimo esercizio finanziario, regolarmente approvato dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 2.

Norma finanziaria

1. All'onere finanziario per l'attuazione della presente legge, previsto per l'esercizio 1989 in lire cinquecento milioni, si fa fronte, in termini di competenza e cassa, con lo stanziamento del Cap. 0352020 «Interventi straordinari per il ripianamento delle passività pregresse degli enti fieristici» del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1989.

2. Per gli anni successivi, l'onere finanziario sarà definito in sede di approvazione dei rispettivi bilanci di previsione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione.

Bari, 31 gennaio 1990

COLASANTO

Il Governo preso atto del tele del Presidente della Giunta regionale n. 01/00579/GAB in data 24 gennaio 1990 con il quale si assicura l'intervenuta modifica della norma finanziaria di cui all'art. 4 del disegno di legge riguardante il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1990 in itinere - non si oppone all'ulteriore corso della legge regionale.

90R0343

LEGGE REGIONALE 14 febbraio 1990, n. 6.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio per l'esercizio finanziario 1990 - Integrazione.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Puglia n. 33 del 16 febbraio 1990)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

1. La Giunta regionale è autorizzata ad esercitare provvisoriamente, per il 1990, per un periodo comunque non superiore a 28 giorni, dal 1° febbraio 1990, il bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1990.

2. Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione delle entrate, l'impegno e il pagamento delle spese sulla base del bilancio di previsione della Regione per il 1989, nei limiti di cui al primo comma del presente articolo e ai sensi del quarto e quinto comma dell'articolo 50 della legge regionale 30 maggio 1977, n. 17 e successive modificazioni e integrazioni.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, 14 febbraio 1990

COLASANTO

90R0344

REGIONE CALABRIA

LEGGE REGIONALE 19 febbraio 1990, n. 11.

Personale legge regionale n. 11 del 14 marzo 1985. Inquadramento nel ruolo regionale.

(Pubblicata nell'ediz. straord. del Bollettino ufficiale della regione Calabria n. 14 del 20 febbraio 1990)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente:

Art. 1.

1. Il personale di cui alla legge regionale 14 marzo 1985, n. 11, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed in servizio presso gli uffici della Regione, in possesso alla data di entrata in vigore della legge Regionale n. 11/1985 dei requisiti per l'accesso al pubblico impiego, fatta eccezione per i limiti di età, può essere inquadrato nel ruolo unico regionale, previo espletamento di concorsi riservati per titoli ed esami.

Art. 2.

1. Il personale in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, per partecipare al concorso, deve presentare, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, domanda al Presidente della Giunta regionale.

2. I candidati dovranno allegare alla domanda il titolo di studio in loro possesso, copia degli atti formali relativi alla loro utilizzazione presso gli uffici regionali, rilasciati dal responsabile del servizio e da cui risultino le mansioni effettivamente svolte da data anteriore all'entrata in vigore della legge regionale n. 11/85.

Art. 3.

1. I candidati che risulteranno in possesso di tutti i requisiti previsti dai precedenti articoli, saranno ammessi al concorso riservato bandito per il livello funzionale corrispondente al titolo di studio posseduto e alle mansioni risultanti dagli atti formali di cui all'articolo due e per le fasce funzionali dal IV al VII livello.

Art. 4.

1. Il concorso dovrà essere bandito con decreto del Presidente della Giunta regionale entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 5.

1. L'inquadramento nel livello funzionale del ruolo regionale a seguito della positiva partecipazione ai concorsi riservati, viene disposto dalla Giunta regionale ed ha efficacia, agli effetti giuridici ed economici, dalla data di entrata in vigore della legge regionale n. 11/85.

Art. 6.

1. All'onere derivante dalla presente legge si fa fronte con lo stanziamento previsto al capitolo 1003101 dello stato di previsione della spesa del bilancio relativo all'esercizio 1990.

2. Per gli oneri successivi si farà fronte con gli stanziamenti che risulteranno iscritti sui competenti capitoli di bilancio.

Art. 7.

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della regione Calabria.

Catanzaro, 19 febbraio 1990

OLIVO

90R0357

LEGGE REGIONALE 19 febbraio 1990, n. 12.

Integrazioni e modificazioni della legge regionale 4 giugno 1987, n. 19. Disciplina transitoria della gestione del fondo di previdenza dei consiglieri regionali della Calabria.

(Pubblicata nell'ediz. straord. del Bollettino ufficiale della regione Calabria n. 14 del 20 febbraio 1990)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Al rigo tre dell'articolo 1 della legge regionale 4 giugno 1987, n. 19 sono sopresse le parole: «e comunque non oltre la presente legislatura».

Art. 2.

1. Il secondo comma dell'articolo 2 della legge regionale 4 giugno 1987, n. 19, è così sostituito:

A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, l'ammontare mensile dell'assegno vitalizio è determinato per cinque anni di anzianità contributiva nel 30 per cento dell'indennità mensile lorda - di cui alla legge regionale 10 novembre 1972, n. 6 e successive modificazioni - corrisposta ai consiglieri in carica nello stesso mese a cui si riferisce l'assegno vitalizio, elevabile di punti 3,364 per ogni anno di effettiva contribuzione fino al 67 per cento per contribuzioni di 16 anni ed oltre.

Art. 3.

1. Al secondo comma dell'articolo 3 della legge regionale 4 giugno 1987, n. 19, al primo rigo dopo le parole: «del disavanzo di gestione» si aggiungono le parole: «limitatamente alla legislatura in corso».

Art. 4.

1. All'articolo 3 della legge regionale 4 giugno 1987, n. 19, dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente capoverso:

All'inizio da ogni legislatura l'eventuale disavanzo finanziario del fondo può essere ripianato con una contribuzione una tantum a valere sulle spese di funzionamento del Consiglio regionale in modo da assicurare, entro un quinquennio, il pareggio della gestione tecnico-finanziaria del fondo. Lo stanziamento, da stabilire con legge regionale, è iscritto in un capitolo di spesa aggiuntivo rispetto a quelli previsti dalla legge 6 dicembre 1973, n. 853.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della regione Calabria.

Catanzaro, 19 febbraio 1990

OLIVO

90R0358

LEGGE REGIONALE 24 febbraio 1990, n. 13.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1990.

(Pubblicata nell'ediz. straord. del Bollettino ufficiale della regione Calabria n. 15 del 26 febbraio 1990)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La Giunta regionale è autorizzata, fino a quando il bilancio di previsione per l'anno 1990 non sia stato approvato e non oltre il 31 marzo 1990, all'esercizio provvisorio del bilancio entro il limite dei tre dodicesimi dei singoli stanziamenti del bilancio 1990 in corso di esame.

2. Nel corso dell'esercizio provvisorio medesimo e autorizzato l'ultimo degli interi stanziamenti per le spese obbligatorie e per le spese relative agli interventi di cui ai capitoli 1003114 - 2134201 - 2233104 - 2233202 - 2233205 - 2323201 - 3221105 - 3221112 - 3222104 - 3313101 - 3313104 - 3313201 - 4211102 - 4211107 - 4331103 - 5122202 - 5123206 - 5223208 - 5234201 - 6121201 - 6122202 - 6128201 - 6128202 e 6211202, nonché per le spese inerenti l'attuazione del PIM (Piano Integrato Mediterraneo) della Calabria.

3. Nei limiti dei tre dodicesimi è altresì autorizzato l'esercizio provvisorio dei bilanci relativi all'Azienda Foreste Demaniali, all'ESAC (Ente Regionale di Sviluppo Agricolo della Calabria) e all'EDIS (Ente per il diritto allo studio universitario della Calabria) per l'anno 1990, annessi al bilancio regionale.

4. Nel corso dell'esercizio provvisorio medesimo è autorizzato l'utilizzo dell'intero stanziamento previsto al capitolo 4102202 dello stato di previsione della spesa del bilancio dell'ESAC (Ente Regionale di Sviluppo della Calabria).

Art. 2.

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della regione Calabria.

Catanzaro, addì 24 febbraio 1990

OLIVO

90R0359

LEGGÈ REGIONALE 6 marzo 1990, n. 14.

Intervento straordinario di formazione e lavoro dei giovani - Integrazioni alla legge regionale 24 febbraio 1988, n. 2.

(Pubblicata nell'ediz. staord. del Bollettino ufficiale della regione Calabria n. 18 del 7 marzo 1990)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL VISTO DEL COMMISSARIO DEL GOVERNO

SI INTENDE APPOSTO
PER DECORSO DEL TERMINE DI LEGGE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Dopo l'articolo 15 della legge regionale 24 febbraio 1988, n. 2, è aggiunto il seguente articolo 15-bis:

1. Gli Enti locali e le associazioni imprenditoriali e professionali che, mediante apposita convenzione, si avvalgono di società, imprese e cooperative che abbiano eseguito progetti formativi ed inerenti lavori e attività socialmente utili, impegnando giovani disoccupati per un periodo di almeno quattro mesi, comprovato da certificazione assicurativa INAIL, possono chiedere, con domanda indirizzata al Presidente della Giunta regionale, il finanziamento totale di progetti di interesse collettivo e formativo.

2. I progetti previsti al primo comma devono, contenere la descrizione analitica delle opere da realizzare o dei servizi da prestare, l'indicazione del numero dei giovani da impiegare, della durata che, comunque, non può essere complessivamente superiore ai sei mesi di attività, delle ore giornaliere pro-capite che non possono essere superiori a quattro. Al termine, gli Enti rilasciano ai partecipanti attestati del lavoro svolto.

3. Il Presidente della Giunta regionale trasmette al Presidente del Consiglio che invia direttamente alla seconda commissione consiliare, per acquisirne il parere, l'elenco dei progetti, approvati dalla Giunta regionale, entro quindici giorni dalla relativa deliberazione. In mancanza di osservazioni da parte della seconda commissione consiliare entro i successivi quindici giorni, il parere si intende favorevolmente acquisito.

Art. 2.

1. All'onere derivante dalla presente legge, valutato in lire 40 miliardi, si provvede con i fondi assegnati alla Regione Calabria ai sensi dell'articolo 2, settimo comma, della legge 1° dicembre 1983, n. 651.

2. In conseguenza di quanto stabilito al primo comma, le somme destinate ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 31 luglio 1987, n. 23 — alle iniziative progettuali nei settori di cui alle lettere a), b), c) e d), sono rispettivamente ridotte di Lire 13.240.000.000, 9.856.000.000, 6.900.000.000 e 10.004.000.000.

3. La predetta disponibilità di bilancio è utilizzata nell'esercizio finanziario in corso, ponendone la competenza della spesa a carico del capitolo 2323205 che sarà istituito nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1990 con la denominazione «spese per il finanziamento di progetti di interesse collettivo da realizzare da parte degli Enti locali, tramite associazioni o cooperative di giovani aventi già maturato esperienze formative» e lo stanziamento, in termini di competenza e di cassa, di lire 40 miliardi.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Calabria.

Catanzaro, 6 marzo 1990

OLIVO

90R0366

REGIONE SICILIA

LEGGE 10 febbraio 1990, n. 1.

Interventi a favore dei lavoratori della Keller di Palermo, Birra Dreher di Catania ed Italkali S.p.a.

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della regione Sicilia n. 9 del 14 febbraio 1990)

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Indennità straordinaria a lavoratori sospesi o licenziati

1. L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato a concedere ai lavoratori sospesi o licenziati per riduzione di personale delle imprese Keller S.p.a. di Palermo e Birra Dreher di Catania durante il 1989 una indennità straordinaria mensile pari al novantacinque per cento del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria (C.I.G.S.), per i periodi di effettiva disoccupazione compresi tra il 1° gennaio e il 30 giugno 1990.

2. Qualora i predetti lavoratori abbiano diritto al trattamento di C.I.G.S. o di disoccupazione speciale, la indennità prevista al comma 1 sarà considerata quale anticipazione sul trattamento medesimo.

3. I lavoratori sospesi o licenziati che vengano per qualsiasi ragione reintegrati nel posto di lavoro sono tenuti a restituire le somme percepite ai sensi del comma 1, senza interessi, entro quarantacinque giorni dalla reintegrazione.

4. L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato a corrispondere ai dipendenti della Italkali S.p.a. sospesi per interruzione dell'attività estrattiva nella miniera «Pasquasia», a decorrere dal 23 ottobre 1989 e per un periodo di tre mesi, una indennità straordinaria corrispondente alla retribuzione percepita nell'ultimo mese precedente la interruzione dell'attività estrattiva, al netto del trattamento di cassa integrazione guadagni ordinaria (C.I.G.) eventualmente spettante, nonché delle indennità specificatamente connesse all'attività lavorativa.

Art. 2.

Modalità di liquidazione

1. Per il pagamento delle provvidenze previste dallo articolo 1 si applicano le procedure di cui agli articoli 9, 10 e 11 della legge regionale 21 agosto 1984, n. 61.

Art. 3.

Norma finanziaria

1. Per le finalità della presente legge è autorizzata per l'esercizio finanziario 1990 la spesa di lire 3.600 milioni, cui si provvede con parte delle disponibilità dello apposito fondo destinato al finanziamento di nuovi interventi legislativi iscritto nel bilancio del fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati, istituito con decreto del Presidente della Regione 18 aprile 1951, n. 25.

Art. 4.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della regione Sicilia ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Catania, 10 febbraio 1990

NICOLOSI

GIULIANA, *Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione.*

90R0345

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore.*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

- ◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21
- ◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci
- ◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

- ◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69
- ◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

- ◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89
- ◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
- ◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

- ◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4
- ◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47
- ◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71
- ◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante
- ◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
- ◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA
- ◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

EMILIA-ROMAGNA

- ◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B
- ◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1
- ◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F
- ◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
- ◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
- ◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160
- ◇ **RAVENNA**
Libreria MODERNISSIMA
di Fermani Maurizio
Via Corrado Ricci, 35
- ◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B
- ◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

- ◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 15
- ◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre
- ◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15
- ◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

- ◇ **APRILIA (Lattina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
- ◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
- ◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7
- ◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
- ◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
- ◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28
- ◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10
- ◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste s.n.c.
- ◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

- ◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
- ◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

LOMBARDIA

- ◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23
- ◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
- ◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
- ◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14
- ◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32
- ◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
- ◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

MARCHE

- ◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

- ◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188
- ◇ **MACERATA**
Libreria MORICETTA
Piazza Annesione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

MOLISE

- ◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67
- ◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

- ◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTELOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31
- ◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
- ◇ **BIELLA (VerCELLI)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6
- ◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
- ◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

PUGLIA

- ◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65
- ◇ **BARI**
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisauzio, 16
- ◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
- ◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
- ◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30
- ◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126
- ◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

- ◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65
- ◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSI
Corso V. Emanuele, 30/32
- ◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35
- ◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
- ◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

- ◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16
- ◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

- ◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etna, 393/395
- ◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele
- ◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60
- ◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47
- ◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16
- ◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

TOSCANA

- ◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
- ◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
- ◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91
- ◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9
- ◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13
- ◇ **PISTOIA**
Libreria FURELLI
Via Macallè, 37
- ◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

- ◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
- ◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

- ◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43
- ◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
- ◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

- ◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

- ◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17
- ◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
- ◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31
- ◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511
- ◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURDICA
Via della Costa, 5
- ◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Concessionarie speciali di:

BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 45/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 51/A - TORINO, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;

- presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1990

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	296.000
- semestrale	L.	160.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	L.	52.000
- semestrale	L.	36.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	L.	166.000
- semestrale	L.	88.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	52.000
- semestrale	L.	36.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	L.	166.000
- semestrale	L.	90.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:		
- annuale	L.	556.000
- semestrale	L.	300.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 50.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1990.

Prezzo di vendita di un fascicolo della <i>serie generale</i>	L.	1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo delle <i>serie speciali I, II e III</i> , ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo della <i>IV serie speciale «Concorsi»</i>	L.	2.400
<i>Supplementi ordinari</i> per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.100
<i>Supplementi straordinari</i> per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.100

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	100.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.100

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	60.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	6.000

**Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)**

	Prezzi di vendita	
	Italia	Estero
<i>Invio settimanale</i> N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.900	6.000
Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1993.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	255.000
Abbonamento semestrale	L.	155.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.200

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:

- abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

N. B. — *Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1990, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1990 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1990.*



* 4 1 1 1 3 0 0 3 7 0 9 0 0 4 0 0 0 *

L. 4.000